



# Senato della Repubblica

## XVIII Legislatura

### Fascicolo Iter

### **DDL S. 2482**

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

18/12/2022 - 07:06

# Indice

1. DDL S. 2482 - XVIII Leg. ....	1
1.1. Dati generali .....	2
1.2. Testi .....	4
1.2.1. Testo DDL 2482 .....	5
1.3. Trattazione in Commissione .....	41
1.3.1. Sedute .....	42
1.3.2. Resoconti sommari .....	43
1.3.2.1. 6 <sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) .....	44
1.3.2.1.1. 6 <sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 297 (pom.) del 09/02/2022 .....	45
1.3.2.2. 3 <sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione) e 6 <sup>a</sup> (Finanze e tesoro) .....	51
1.3.2.2.1. 3 <sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione) e 6 <sup>a</sup> (Finanze e tesoro) - Seduta n. 1 (ant.) del 17/02/2022 .....	52
1.3.2.2.2. 3 <sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione) e 6 <sup>a</sup> (Finanze e tesoro) - Seduta n. 2 (ant.) del 10/03/2022 .....	56
1.3.2.2.3. 3 <sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione) e 6 <sup>a</sup> (Finanze e tesoro) - Seduta n. 3 (pom.) del 24/03/2022 .....	58
1.4. Trattazione in consultiva .....	65
1.4.1. Sedute .....	66
1.4.2. Resoconti sommari .....	68
1.4.2.1. 5 <sup>a</sup> (Bilancio) .....	69
1.4.2.1.1. 5 <sup>a</sup> (Bilancio) - Seduta n. 535 (pom.) del 05/04/2022 .....	70
1.4.2.1.2. 5 <sup>a</sup> (Bilancio) - Seduta n. 556 (pom.) del 17/05/2022 .....	83
1.4.2.1.3. 5 <sup>a</sup> (Bilancio) - Seduta n. 574 (pom.) del 22/06/2022 .....	91
1.4.2.1.4. 5 <sup>a</sup> (Bilancio) - Seduta n. 579 (pom.) del 29/06/2022 .....	97
1.4.2.1.5. 5 <sup>a</sup> (Bilancio) - Seduta n. 582 (pom.) del 06/07/2022 .....	108
1.4.2.2. 11 <sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) .....	112
1.4.2.2.1. 11 <sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 288 (pom.) del 15/02/2022 .....	113
1.4.2.2.2. 11 <sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 289 (pom.) del 22/02/2022 .....	118
1.4.2.2.3. 11 <sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 294 (ant.) del 02/03/2022 .....	126

## **1. DDL S. 2482 - XVIII Leg.**

# 1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 2482  
**XVIII Legislatura**

---

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

**Titolo breve:** *Ratifica Accordi Italia-Svizzera lavoratori frontalieri e doppie imposizioni*

---

Iter

**24 marzo 2022:** in corso di esame in commissione

**Successione delle letture parlamentari**

**S.2482**

**in corso di esame in commissione**

---

Iniziativa Governativa

Ministro degli affari esteri e coop. inter.le [Luigi Di Maio](#) (Governo [Draghi-I](#))

**Di concerto con**

Ministro dell'economia e finanze [Daniele Franco](#)

Natura

ordinaria

Ratifica trattati internazionali.

Include relazione tecnica.

Include analisi tecnico-normativa (ATN).

Esclusione AIR.

Presentazione

Presentato in data **20 dicembre 2021**; annunciato nella seduta n. 388 del 20 dicembre 2021.

Classificazione TESEO

SVIZZERA , LAVORATORI FRONTALIERI , IMPOSTE PATRIMONIALI , DOPPIA IMPOSIZIONE SUI REDDITI

Relatori

Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 3<sup>a</sup> Sen. [Alessandro Alfieri](#) (PD) (dato conto della nomina il 17 febbraio 2022) .

Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 6<sup>a</sup> Sen. [Emiliano Fenu](#) (M5S) (dato conto della nomina il 17 febbraio 2022) .

Assegnazione

Assegnato alle commissioni riunite [3<sup>a</sup> \(Affari esteri, emigrazione\)](#) e [6<sup>a</sup> \(Finanze e tesoro\)](#) in sede **referente** il 12 gennaio 2022. Annuncio nella seduta n. 394 del 12 gennaio 2022.  
Pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. costituzionali), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 11<sup>a</sup> (Lavoro), Questioni regionali

## 1.2. Testi

## 1.2.1. Testo DDL 2482

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2482

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale** (DI MAIO)  
di concerto con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (FRANCO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 DICEMBRE 2021

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a)* Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, *b)* Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge è volto alla ratifica dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori transfrontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché del Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020.

#### **Accordo**

L'Accordo che si sottopone all'*iter* parlamentare di ratifica, tenuto conto dell'attuale contesto economico e di mobilità tra l'Italia e la Svizzera, definisce il quadro giuridico volto a eliminare le doppie imposizioni sui salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevuti dai lavoratori frontalieri.

In merito agli aspetti generali, si evidenzia che le disposizioni dell'Accordo prevedono innanzitutto il principio di reciprocità.

A differenza del precedente accordo del 1974, che regola unicamente il trattamento dei lavoratori frontalieri italiani che lavorano in Svizzera, il presente Accordo disciplina anche il trattamento dei frontalieri svizzeri che lavorano in Italia.

Quanto al metodo di imposizione, l'Accordo stabilisce il metodo della tassazione concorrente, che attribuisce i diritti di imposizione sia allo Stato di residenza del lavoratore frontaliere sia allo Stato della fonte del reddito da lavoro dipendente. In particolare, i salari sono imponibili nel Paese di svolgimento dell'attività lavorativa, ma entro il limite dell'80 per cento di quanto dovuto nello stesso Paese in base alla normativa sulle imposte sui redditi delle persone fisiche (incluse le imposte locali). Lo Stato di residenza applica poi le proprie imposte sui redditi ed elimina la doppia imposizione relativamente alle imposte prelevate nell'altro Stato.

L'Accordo fornisce una definizione di aree di frontiera, nonché una definizione di lavoratori frontalieri.

L'Accordo prevede inoltre alcune disposizioni transitorie relative agli attuali lavoratori frontalieri



residenti in Italia che lavorano in Svizzera, ai quali si applica il regime di tassazione esclusiva in Svizzera, analogamente alle disposizioni previste dal precedente Accordo del 3 ottobre 1974.

L'Accordo comprende dieci articoli e un Protocollo aggiuntivo. Gli articoli dell'Accordo sono preceduti, in premessa, da vari « considerando » che richiamano alcuni dei fattori caratterizzanti il complesso quadro economico, sociale e fiscale del lavoro frontaliero.

L'articolo 1 riguarda i soggetti rientranti nell'ambito di applicazione dell'Accordo. La sfera soggettiva di applicazione dell'Accordo è costituita dalle persone fisiche residenti di uno Stato contraente che lavorano quali lavoratori frontalieri nell'area di frontiera dell'altro Stato contraente.

L'articolo 2 contiene alcune definizioni generali relative all'Accordo, come di seguito indicato.

Alla lettera *a*), l'espressione « area di frontiera » definisce l'ambito geografico di applicazione dell'Accordo che, per quanto riguarda la Svizzera, designa i cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese, mentre, relativamente all'Italia, designa le regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e la provincia autonoma di Bolzano.

La lettera *b*) fornisce la definizione dell'espressione « lavoratore frontaliero » che designa una persona fisica (i) fiscalmente residente nei comuni i cui territori ricadono, per intero o parzialmente, in una fascia di venti chilometri dal confine con l'altro Stato contraente, (ii) che svolge un'attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera dell'altro Stato contraente per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa dell'altro Stato e che (iii), in linea di principio, ritorna quotidianamente nel proprio Stato di residenza.

Alla lettera *c*) viene designata l'autorità competente per ciascuno degli Stati contraenti.

Alle lettere *d*), *e*), ed *f*) vengono specificate le espressioni che fanno riferimento, rispettivamente, alla Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976, all'Accordo sui lavoratori frontalieri del 1974, e all'Accordo sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALCP).

In base all'articolo 3, paragrafo 1, l'imposizione dei lavoratori frontalieri è effettuata con il criterio della tassazione concorrente, sia nello Stato dove viene prestato il lavoro, sia nello Stato di residenza. Lo Stato dove l'attività lavorativa viene esercitata preleva una ritenuta alla fonte, ma fino ad un massimo dell'80 per cento di quanto dovuto in base alle disposizioni sulle imposte sui redditi delle persone fisiche ivi applicate, comprese le imposte locali. Lo Stato di residenza tassa a sua volta, con l'obbligo di eliminare la doppia imposizione per le imposte prelevate alla fonte. Il paragrafo 2 dell'articolo 3 stabilisce un principio generale per cui il carico fiscale totale, cioè nella sua globalità, sul reddito da lavoro dei frontalieri residenti in Italia, non sarà inferiore all'imposta che sarebbe prelevata in seguito all'applicazione del precedente Accordo del 1974.

L'articolo 4 (Non discriminazione) fa salve le disposizioni dell'articolo 25 della Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976, con ciò confermando il principio di divieto di discriminazione in base alla nazionalità ed alla residenza. A tutela del lavoratore frontaliero rientrante nel campo di applicazione dell'Accordo, lo stesso articolo fa inoltre esplicitamente divieto di un trattamento fiscale discriminatorio sulla base della definizione di lavoratore frontaliero, incluso qualsiasi trattamento fiscale discriminatorio fondato sulla durata del soggiorno o la frequenza del ritorno al proprio domicilio.

L'articolo 5 (eliminazione della doppia imposizione), al paragrafo 1, facendo rinvio all'articolo 24 della Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976, stabilisce l'obbligo dello Stato di residenza di eliminare la doppia imposizione. Al paragrafo 2, al fine di eliminare la doppia imposizione, fa salve alcune disposizioni della legislazione domestica elvetica.

L'articolo 6 (Commissione mista e procedura di amichevole composizione), al paragrafo 1, in linea con il principio generale contenuto all'articolo 26 della Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976, conferma che le autorità competenti faranno del loro meglio per risolvere, in via di amichevole composizione, i problemi relativi all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo, anche attraverso la costituzione di una commissione mista. Il paragrafo 2 specifica le competenze della commissione e prevede alcune modalità relative al suo funzionamento. Il paragrafo 3 enuncia un altro principio generalmente riconosciuto a livello internazionale, e cioè la possibilità, per il contribuente interessato, di sottoporre il proprio caso alle autorità competenti, in base alle disposizioni previste a tal fine

dall'articolo 26 della Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976.

L'articolo 7 precisa l'ambito della cooperazione amministrativa che, attraverso la previsione di uno scambio di informazioni, consente la corretta applicazione dell'Accordo. In particolare, al paragrafo 1 si stabilisce che i due Stati contraenti si scambieranno in formato elettronico le informazioni rilevanti per consentire allo Stato di residenza del lavoratore frontaliere di applicare la propria tassazione. Le informazioni includono i dati identificativi del lavoratore, i dati sull'ammontare del salario e dei contributi sociali obbligatori, nonché i dati identificativi del datore di lavoro. In base a tali dati, lo Stato di residenza potrà quindi determinare il carico fiscale di ogni lavoratore frontaliere e consentire, nel caso dell'Italia, di facilitare l'assolvimento degli obblighi fiscali mediante la dichiarazione dei redditi precompilata. Il paragrafo 2 stabilisce in particolare l'ambito soggettivo dello scambio di informazioni relativo all'insieme dei lavoratori che svolgono la loro attività nelle aree di frontiera tra gli Stati contraenti. Il paragrafo 3 contiene alcune regole di limitazione delle richieste di informazioni che sono in linea con il più recente *standard* dell'OCSE, *standard* aggiornato nell'ambito della vigente Convenzione tra Italia e Svizzera per evitare le doppie imposizioni (articolo 27) dal Protocollo di modifica della stessa Convenzione, concluso il 23 febbraio 2015. Ai fini della corretta applicazione dell'Accordo, i paragrafi 4, 5 e 6 dell'articolo 7 stabiliscono alcuni aspetti procedurali attuativi della cooperazione amministrativa.

In base all'articolo 8, l'Accordo entrerà in vigore quando i due Stati contraenti si comunicheranno vicendevolmente l'adempimento dei presupposti legali domestici necessari alla contestuale entrata in vigore dell'Accordo stesso e del Protocollo che modifica l'articolo 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976. Il paragrafo 3 dell'articolo 8, prevedendo che le disposizioni del preesistente Accordo continueranno ad applicarsi fintanto che non saranno applicabili le disposizioni del nuovo, assicura che la sostituzione del precedente Accordo sui lavoratori frontalieri del 1974 con il nuovo avvenga senza soluzione di continuità; al riguardo, la disposizione contenuta al punto 10 del Protocollo aggiuntivo del nuovo Accordo chiarisce ulteriormente che la Svizzera verserà all'Italia la compensazione finanziaria relativa all'ultimo anno nel quale le disposizioni dell'Accordo sui lavoratori frontalieri del 1974 resteranno in vigore.

L'articolo 9 prevede un regime transitorio per gli attuali lavoratori frontalieri residenti in Italia, cui si applica l'imposizione esclusiva in Svizzera analogamente al regime previsto dall'Accordo del 3 ottobre 1974. In particolare, in base al paragrafo 1, le remunerazioni ricevute dai lavoratori frontalieri residenti in Italia che alla data di entrata in vigore dell'Accordo svolgono, oppure che tra il 31 dicembre 2018 e la data di entrata in vigore hanno svolto, un'attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera in Svizzera per un datore di lavoro ivi residente, una stabile organizzazione o una base fissa svizzera, restano imponibili soltanto in Svizzera. Il paragrafo 2 prevede che i cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese verseranno a beneficio dei comuni italiani di confine una parte del gettito fiscale derivante dalle remunerazioni dei lavoratori frontalieri, fino all'anno fiscale che termina il 31 dicembre 2033. Il paragrafo 3 stabilisce la misura della suddetta compensazione finanziaria al 40 per cento dell'ammontare lordo delle imposte pagate. I paragrafi 4 e 5 definiscono altre caratteristiche della compensazione finanziaria e le modalità di trasferimento. Il paragrafo 6 stabilisce l'obbligo dei cantoni svizzeri, in occasione della commissione mista, di fornire informazioni statistiche necessarie alle autorità italiane per la redistribuzione della compensazione finanziaria a favore dei comuni di frontiera; la parte italiana informerà la parte svizzera circa l'utilizzazione delle somme da parte dei comuni italiani di confine. Il paragrafo 7 precisa che l'articolo 7 (cooperazione amministrativa) non si applica ai lavoratori frontalieri definiti ai sensi del paragrafo 1 dello stesso articolo 9. Infine, il paragrafo 8 prevede la possibilità per uno degli Stati contraenti di ricorrere alla procedura amichevole al fine di definire casi di abuso evidente e manifesto del paragrafo 1 dello stesso articolo 9.

L'articolo 10 contiene una clausola che impegna gli Stati contraenti ad un riesame dell'Accordo ogni cinque anni, al fine di decidere se si rendono necessarie delle modifiche.

Così delineati i tratti rilevanti dell'Accordo, ne forma parte integrante un Protocollo aggiuntivo avente funzione interpretativa e integrativa.

Al riguardo si segnala che il paragrafo 1 prevede la consultazione degli Stati contraenti nel caso in cui

uno di detti Stati apporti modifiche sostanziali alla propria legislazione fiscale, quale ad esempio il passaggio ad un sistema di imposizione territoriale che potrebbe comportare delle necessarie modifiche all'Accordo.

Il paragrafo 2 riguarda invece un'integrazione relativa alla definizione di « lavoratore frontaliere », di cui all'articolo 2, lettera b), punto iii).

Il paragrafo 3 prevede consultazioni tra i due Stati nel quadro di ulteriori potenziali sviluppi del telelavoro per verificare se siano necessarie modifiche o integrazioni al punto 2 del Protocollo. Resta comunque ferma la possibilità di concordare con procedura amichevole una interpretazione o applicazione dell'Accordo in relazione al telelavoro, anche nel contesto di situazioni eccezionali.

Il paragrafo 4 riguarda una precisazione circa le tipologie di imposte applicabili ai lavoratori frontalieri.

Il paragrafo 5 chiarisce che il principio di non discriminazione di cui all'articolo 4 non comporta l'obbligo per gli Stati contraenti di applicare regole di ripartizione dei diritti impositivi previste da altre Convenzioni di specie con Stati terzi.

I paragrafi 6 e 7 disciplinano taluni aspetti del funzionamento della commissione mista di cui all'articolo 6.

Il paragrafo 8 è inteso a specificare che la procedura amichevole di cui all'articolo 6, paragrafo 3, dell'Accordo si applica, su richiesta del contribuente, anche per i casi di controversia sulla sussistenza delle condizioni del regime transitorio.

Il paragrafo 9 contribuisce a meglio chiarire l'ambito soggettivo dello scambio di informazioni sui lavoratori frontalieri, così come definito dal paragrafo 2 dell'articolo 7, in particolare per le informazioni fornite dalla Svizzera.

Il paragrafo 10, come sopra evidenziato, chiarisce che la Svizzera verserà all'Italia la compensazione finanziaria relativa all'ultimo anno nel quale le disposizioni dell'Accordo sui lavoratori frontalieri del 1974 resteranno in vigore.

Il paragrafo 11 precisa alcune condizioni per la definizione di lavoratori frontalieri di cui all'articolo 9, paragrafo 1, dell'Accordo.

Il paragrafo 12 prevede un obbligo di consultazione tra gli Stati contraenti se, successivamente all'entrata in vigore, dovessero essere apportate modifiche sostanziali all'Accordo tra Unione europea e Confederazione svizzera sulla libera circolazione delle persone.

La sostituzione dell'Accordo sui lavoratori frontalieri del 3 ottobre 1974 con il nuovo Accordo relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri del 23 dicembre 2020 comporta la necessità di adeguare, attraverso lo strumento del Protocollo modificativo, anche la disposizione dell'articolo 15, paragrafo 4, della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976. Tale disposizione prevede infatti che gli articoli da 1 a 5 dell'Accordo in materia di imposizione dei lavoratori frontalieri del 3 ottobre 1974 costituiscono parte integrante della Convenzione del 9 marzo 1976.

Il Protocollo modificativo si compone di due articoli.

L'articolo I modifica il paragrafo 4 dell'articolo 15 della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, adeguando il riferimento al nuovo Accordo relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo, firmato il 23 dicembre 2020, e confermando che anche il nuovo Accordo costituisce parte integrante della Convenzione del 9 marzo 1976.

L'articolo II riguarda l'entrata in vigore del Protocollo, che avverrà alla data di ricezione dell'ultima delle notifiche con le quali i due Stati si comunicheranno la conclusione delle rispettive procedure interne per l'entrata in vigore (i) del Protocollo stesso e (ii) del nuovo Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri del 23 dicembre 2020.

## **Disegno di legge di ratifica**

L'articolo 1 del disegno di legge riguarda l'autorizzazione alla ratifica degli atti internazionali ivi elencati, firmati il 23 dicembre 2020, vale a dire l'Accordo relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e scambio di lettere, e il Protocollo di modifica della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera contro le doppie imposizioni, che si limita ad aggiornare l'articolo 15, paragrafo 4 della stessa, sostituendo il precedente riferimento all'Accordo in materia di imposizione dei lavoratori frontalieri del 3 ottobre 1974 con il riferimento al nuovo Accordo relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri firmato il 23 dicembre 2020.

L'articolo 2 del disegno di legge è relativo all'ordine di esecuzione dei citati atti internazionali.

L'articolo 3 chiarisce che ai lavoratori frontalieri definiti ai sensi dell'articolo 2, lettera *b*), dell'Accordo in questione, che lavorano nell'area di frontiera in Svizzera come definita all'articolo 2, lettera *a*), del medesimo Accordo, si applicano le disposizioni dello stesso Accordo. Restano imponibili esclusivamente in Svizzera i lavoratori frontalieri residenti in Italia che lavorano nell'area di frontiera in Svizzera rientranti nel regime transitorio di cui all'articolo 9 dell'Accordo.

Il disegno di legge contiene, inoltre, ulteriori disposizioni che forniscono attuazione agli impegni contenuti nel *Memorandum* d'intesa tra il Governo, le organizzazioni sindacali e l'Associazione comuni italiani di frontiera, firmato il 23 dicembre 2020.

L'articolo 4 prevede che, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo, il limite di reddito di 7.500 euro indicato nell'articolo 1, comma 175, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 690, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sia elevato a 10.000 euro.

Pertanto, a partire dal predetto periodo d'imposta, il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 10.000 euro.

La disposizione riguarda tutti i lavoratori frontalieri, non solo quindi quelli che prestano l'attività lavorativa nelle zone di frontiera in Svizzera.

L'articolo 5 introduce un'apposita disposizione volta a prevedere la deducibilità, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo, dei contributi previdenziali per i prepensionamenti di categoria che, in base a disposizioni contrattuali, sono a carico dei lavoratori frontalieri. In base a tale previsione normativa, nell'ambito della dichiarazione dei redditi il lavoratore frontaliere potrà fruire della deducibilità dei predetti contributi nell'importo risultante dalla documentazione rilasciata dal proprio datore di lavoro quale, ad esempio, la busta paga o altra documentazione ufficiale.

La disposizione riguarda tutti i lavoratori frontalieri, non solo quindi quelli che prestano l'attività lavorativa nelle zone di frontiera in Svizzera.

L'articolo 6 prevede che, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo, gli assegni familiari corrisposti al lavoratore frontaliere dagli enti di previdenza dello Stato in cui è prestata l'attività lavorativa sono esclusi dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

La disposizione riguarda tutti i lavoratori frontalieri, non solo quindi quelli che prestano l'attività lavorativa nelle zone di frontiera in Svizzera.

L'articolo 7, relativo ai redditi prodotti in Italia dai frontalieri residenti in Svizzera, prevede che l'imposta netta e le addizionali comunale e regionale all'IRPEF, dovute sui redditi derivanti da lavoro dipendente prestato in Italia dal « lavoratore frontaliere », residente in Svizzera, sono ridotte del 20 per cento. Le riduzioni sono indicate nella certificazione unica rilasciata dal sostituto d'imposta e spettano comunque negli importi determinati da detto soggetto anche qualora sia presentata la dichiarazione dei redditi.

La previsione in esame trova applicazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo.

L'articolo 8 concerne la compensazione finanziaria dovuta dai cantoni dei Grigioni, del Ticino e del

Vallese, in relazione ai lavoratori frontalieri interessati dal regime transitorio di cui all'articolo 9 dell'Accordo. In particolare, la compensazione finanziaria di ognuno dei tre cantoni è pari al 40 per cento dell'ammontare lordo delle imposte sui salari, sugli stipendi e le altre remunerazioni analoghe pagate durante l'anno fiscale di riferimento dai frontalieri italiani, ed è dovuta per ciascun anno fiscale di riferimento fino all'anno fiscale in corso al 31 dicembre 2033. Le modalità di versamento sono disciplinate dal comma 3 dell'articolo 8.

L'articolo 9 prevede, al comma 1, che, nel corso del periodo transitorio di cui all'articolo 9 dell'Accordo, ai comuni italiani di frontiera spetta un contributo statale idoneo a garantire un livello di finanziamento pari a 89 milioni di euro annui, corrispondente all'importo ottenuto per l'anno 2019 relativamente ai trasferimenti effettuati dai cantoni della Svizzera in base all'accordo tra Italia e Svizzera del 3 ottobre 1974.

Una volta terminato il periodo transitorio, ai comuni italiani di frontiera con la Svizzera individuati ai sensi dell'Accordo è ugualmente assicurato, ai sensi del comma 2 dell'articolo in esame, lo stesso livello di finanziamento. A tal fine, il comma 3 dell'articolo 9 dispone l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un apposito Fondo con una dotazione di 89 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Ai sensi del comma 5 dell'articolo 9, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, la provincia autonoma di Bolzano e i comuni frontalieri interessati, sono stabiliti i termini e le modalità di determinazione del contributo di cui ai commi 1 e 2. L'articolo 10 prevede la costituzione di un Fondo per lo sviluppo economico e il potenziamento delle infrastrutture nelle zone di confine italo-elvetiche.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari regionali e il Ministro dell'interno, sentite le regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, la provincia autonoma di Bolzano e i comuni frontalieri interessati, sono definiti i criteri per la distribuzione alle regioni e alle altre amministrazioni interessate delle risorse del suddetto Fondo.

L'articolo 11 concerne la copertura finanziaria; si rinvia alla relazione tecnica.

L'articolo 12 contiene le disposizioni relative all'entrata in vigore.

Relazione tecnica

Gli articoli 1 e 2, di carattere ordinamentale, non determinano effetti finanziari.

### Articolo 3

La norma dispone che i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri residenti in Italia che alla data di entrata in vigore svolgono oppure che tra il 31 dicembre 2018 e la data dell'entrata in vigore hanno svolto un'attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera in Svizzera per un datore di lavoro ivi residente, con una stabile organizzazione o una base fissa svizzera, restano imponibili soltanto in Svizzera. Pertanto la tassazione ordinaria sarà applicata ai soli soggetti residenti nel territorio italiano, che, successivamente all'entrata in vigore della norma stessa, diventino titolari di reddito di lavoro dipendente prestato in Svizzera in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto. In base all'articolo 3 dell'Accordo in esame, detto reddito è imponibile nel Paese di svolgimento dell'attività lavorativa entro il limite dell'80% di quanto dovuto nello stesso Paese in base alle imposte sui redditi delle persone fisiche (incluse le imposte locali). Lo Stato di residenza applica poi le proprie imposte sui redditi ed elimina la doppia imposizione relativamente alle imposte prelevate nell'altro Stato. Il provvedimento all'articolo 4 stabilisce, inoltre, l'elevazione della franchigia applicabile ai lavoratori frontalieri italiani da 7.500 euro a 10.000 euro, la deducibilità dal reddito complessivo dei contributi previdenziali per i prepensionamenti di categoria dei lavoratori frontalieri (articolo 5), l'esenzione degli assegni familiari erogati dagli Enti di previdenza dello Stato in cui il frontaliere presta lavoro (articolo 6). Per quanto riguarda l'elevazione della franchigia a 10.000 euro, la presente stima considera gli effetti per i soli frontalieri italiani che lavorano in Svizzera.

La legislazione vigente, definita dalle Convenzioni tra Italia e Svizzera, stabilisce, per i lavoratori frontalieri che hanno la propria residenza in un Comune italiano ubicato nell'ambito della "fascia di 20 chilometri" dal confine, che le remunerazioni dei lavoratori frontalieri sono imponibili solo nello Stato in cui l'attività dei frontalieri stessi viene svolta. Sono, inoltre, previste delle modalità per la compensazione finanziaria operata da alcuni Cantoni a beneficio dei comuni italiani di confine di una parte del gettito fiscale proveniente dall'imposizione - a livello federale, cantonale e comunale - delle remunerazioni dei frontalieri italiani. Nella presente stima non vengono considerati gli effetti della suddetta compensazione finanziaria. Per i frontalieri italiani che risiedono oltre la fascia di 20 chilometri è invece applicabile il regime generale di tassazione italiano prevedendo la disciplina della franchigia di 7.500 euro e del credito d'imposta.

Ai fini della stima sono stati utilizzati i dati forniti dal Canton Ticino relativi ad un campione di frontalieri italiani in tale territorio. I lavoratori italiani nel Canton Ticino rappresentano la quasi totalità dei frontalieri italiani.



Si ipotizza che ogni anno la quota di nuovi frontalieri sia pari al 5% della platea esistente fino ad un completo effetto di sostituzione fra nuovi e vecchi frontalieri a partire dal ventesimo anno dall'entrata in vigore della norma.

Applicando al reddito di lavoro dipendente la deducibilità di 10.000 euro prevista dalla norma, le aliquote medie di imposizione in Italia stimate con il modello di microsimulazione IRPEF, attribuendo il credito di imposta per le imposte trattenute in Svizzera, si stimano i seguenti effetti sul gettito, su base annua, dovuti all'introduzione della norma, nell'ipotesi che l'Accordo si applichi a decorrere dall'anno d'imposta 2023:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Dal 2042
<b>IRPEF</b>	14,4	38,9	43,3	57,7	72,2	86,6	101	115,5	129,9	144,3	158,7	173,2	187,6	202	216,5	230,9	245,3	259,8	274,2	288,6
<b>Addizionale regionale</b>	1,3	2,5	3,8	5,1	6,4	7,6	8,9	10,2	11,4	12,7	14	15,3	16,5	17,8	19,1	20,3	21,6	22,9	24,2	25,4
<b>Addizionale comunale</b>	0,5	1	1,4	1,9	2,4	2,9	3,4	3,9	4,3	4,8	5,3	5,8	6,3	6,8	7,2	7,7	8,2	8,7	9,2	9,7
<b>Totale</b>	16,2	32,4	48,5	64,7	81	97,1	113,3	129,6	145,6	161,8	178	194,3	210,4	226,6	242,8	258,9	275,1	291,4	307,6	323,7

Milioni di euro

L'andamento finanziario risulta il seguente:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	Dal 2044
<b>IRPEF</b>	0,0	25,3	39,7	54,1	68,6	83,0	97,4	111,8	126,3	140,7	155,1	169,6	184,0	198,4	212,9	227,3	241,7	256,2	270,6	285,0	299,5	288,6
<b>Addizionale regionale</b>	0,0	1,3	2,5	3,8	5,1	6,4	7,6	8,9	10,2	11,4	12,7	14,0	15,3	16,5	17,8	19,1	20,3	21,6	22,9	24,2	25,4	25,4
<b>Addizionale comunale</b>	0,0	0,6	1,1	1,6	2,1	2,6	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	5,9	6,4	6,9	7,4	7,9	8,4	8,8	9,3	9,8	9,7
<b>Totale</b>	0	27,2	43,3	59,5	75,8	92	108	124,2	140,5	156,6	172,8	189,1	205,2	221,3	237,6	253,8	269,9	286,2	302,3	318,5	334,7	323,7

Milioni di euro

#### Articolo 4

##### Esenzione a 10.000 euro dei redditi dei lavoratori frontalieri

La proposta in esame dispone che i redditi di lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da persone residenti nel territorio dello Stato sono imponibili ai fini Irpef per la parte eccedente i 10.000 euro.

La legislazione vigente prevede che tali redditi siano imponibili per la parte eccedente i 7.500 euro.

Per i nuovi frontalieri svizzeri entro il raggio di 20 Km dal confine svizzero che in base al nuovo Accordo verseranno l'IRPEF applicando per la prima volta la franchigia, la stima degli effetti finanziari è compresa nell'ambito della valutazione del gettito IRPEF contenuta nella stima dell'articolo 3.

Per gli altri soggetti, sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2019, tramite il modello di microsimulazione Irpef si stima che l'elevazione dell'esenzione a 10.000 euro per i soggetti frontalieri determini una variazione di gettito Irpef di competenza annua di circa **-10,4** milioni di euro e di addizionale regionale e comunale rispettivamente di **-0,6** e **-0,2** milioni di euro.



Considerando la decorrenza della disposizione dall'anno di applicazione dell'Accordo in esame, ipotizzata nell'anno 2023, si riporta di seguito l'andamento finanziario:

	2023	2024	2025
<b>IRPEF</b>	0,0	-18,1	-10,4
<b>Addizionale regionale</b>	0,0	-0,6	-0,6
<b>Addizionale comunale</b>	0,0	-0,3	-0,2
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>-19,0</b>	<b>-11,2</b>

- Milioni di euro

#### Articoli 5 e 6

La norma dispone la deducibilità dal reddito complessivo dei contributi previdenziali per i prepensionamenti di categoria dei lavoratori frontalieri previsti a carico dei medesimi (articolo 5) e l'esenzione da tassazione degli assegni familiari erogati dagli Enti di previdenza dello Stato in cui il frontaliere presta attività di lavoro dipendente (articolo 6).

La misura di cui all'articolo 5 determina un minor recupero IRPEF che è già incluso nella stima complessiva del gettito della stessa imposta effettuata per l'articolo 3. Con riferimento all'articolo 6, la misura rappresenta una disposizione volta a dare maggiore certezza circa l'applicazione dello stesso trattamento tributario già previsto a legislazione vigente per analoghe prestazioni erogate in Italia. La precisazione si rende necessaria alla luce del nuovo trattamento tributario dei redditi di lavoro dipendente dei lavoratori frontalieri svizzeri entro il raggio di 20 km dal confine disposto dall'Accordo. Alla luce di quanto esposto la misura di esenzione non determina effetti finanziari rispetto né a quanto scontato nelle previsioni del Bilancio dello Stato né rispetto alla stima del gettito IRPEF derivante dall'Accordo effettuata per l'articolo 3, che non tiene conto dei suddetti assegni familiari.

#### Articolo 7

##### Redditi prodotti in Italia dai frontalieri svizzeri

La norma in esame introduce, per i soggetti frontalieri residenti in Svizzera, titolari di reddito di lavoro dipendente prestato in Italia, una riduzione del 20 per cento dell'imposta netta e le addizionali comunale e regionale all'IRPEF dovuta su tali redditi.





La legislazione vigente, definita dalle Convenzioni tra Italia e Svizzera, stabilisce che le remunerazioni dei lavoratori frontalieri sono imponibili solo nello Stato in cui l'attività dei frontalieri stessi viene svolta.

Sulla base dei dati relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nell'anno 2019, i soggetti che hanno indicato la residenza in Svizzera, percettori di reddito di lavoro dipendente in regioni italiane confinanti con la Svizzera, risultano di circa 570 unità. Per tali soggetti si stima un ammontare di Irpef dovuta, ridotta di  $\frac{1}{4}$  per tener conto degli effettivi frontalieri, di circa 9,3 milioni di euro e di addizionale regionale e comunale rispettivamente di 0,5 e 0,2 milioni di euro. Applicando la riduzione del 20 per cento, si stima una perdita di gettito Irpef di competenza annua di **1,9 milioni di euro** e di addizionale regionale e comunale rispettivamente di **0,1 e 0,04 milioni di euro**.

Considerando la decorrenza della disposizione dall'anno di applicazione dell'Accordo in esame, ipotizzata nell'anno 2023, si riporta di seguito l'andamento finanziario:

	2023	2024	2025
<b>IRPEF</b>	-1,6	-1,9	-1,9
<b>Addizionale regionale</b>	0,0	-0,1	-0,1
<b>Addizionale comunale</b>	0,0	-0,04	-0,04
<b>Totale</b>	<b>-1,6</b>	<b>-2,04</b>	<b>-2,04</b>

*Milioni di euro*

#### Articolo 8

##### Ripartizione della compensazione finanziaria

La norma dispone che ciascuno dei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese versi ogni anno, per gli anni fiscali di riferimento sino all'anno fiscale in corso al 31 dicembre 2033, una parte del gettito fiscale proveniente dall'imposizione, a livello federale, cantonale e comunale, dei salari, degli stipendi e delle altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri rientranti nel regime transitorio previsto dall'articolo 9 dell'Accordo, come compensazione finanziaria delle spese sostenute dai Comuni italiani a causa dei frontalieri che risiedono sul loro territorio ed esercitano un'attività dipendente sul territorio di uno dei detti cantoni.

La compensazione finanziaria di ognuno dei tre cantoni è pari al 40% dell'ammontare lordo delle imposte sui salari, sugli stipendi e le altre remunerazioni analoghe, pagate durante l'anno fiscale di riferimento dai frontalieri italiani.



Considerando il dato dei ristori ultimo disponibile e la quota annua di nuovi frontalieri ipotizzata pari al 5% della platea esistente al momento dell'applicazione dell'Accordo, si stima il seguente andamento finanziario:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	Dal 2044	
Effetti sui ristori (Maggiori spese)	0	-4,5	-8,9	-13,4	-17,8	-22,3	-26,7	-31,2	-35,6	-40,1	-44,5	-49,0	-49,0	-49,0	-49,0	-49,0	-49,0	-49,0	-49,0	-49,0	-49,0	-49,0	-49,0

Milioni di euro

**Nel complesso si hanno i seguenti effetti derivanti dagli articoli 3, 5, 6, 7 e 8:**

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	Dal 2044	
Maggiori entrate erariali - tassazione frontalieri italiani	0	25,3	30,7	34,1	38,6	43	47,4	51,8	56,3	60,7	65,1	69,6	74	78,4	82,9	87,3	91,8	96,2	100,7	105,1	109,6	114,1	118,6
Minori entrate erariali - tassazione frontalieri svizzeri	-1,6	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9
Effetti sui ristori (Maggiori spese)	0,0	-4,5	-8,9	-13,4	-17,8	-22,3	-26,7	-31,2	-35,6	-40,1	-44,5	-49,0	-49,0	-49,0	-49,0	-49,0	-49,0	-49,0	-49,0	-49,0	-49,0	-49,0	-49,0
<b>TOTALE maggiori entrate nette erariali</b>	-1,6	18,9	28,9	38,9	48,9	58,9	68,8	78,8	88,8	98,8	108,7	118,8	128,8	138,8	148,8	158,8	168,8	178,8	188,8	198,8	208,8	218,8	228,8
Maggiori entrate territoriali - tassazione frontalieri italiani	0	1,9	3,6	5,4	7,2	9	10,6	12,4	14,2	15,9	17,7	19,5	21,2	22,9	24,7	26,5	28,2	30	31,7	33,5	35,2	36,9	
Minori entrate territoriali - tassazione frontalieri svizzeri	0	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14
<b>TOTALE maggiori entrate nette territoriali</b>	0	1,76	3,46	5,26	7,06	8,86	10,46	12,26	14,06	15,76	17,56	19,36	21,06	22,76	24,56	26,36	28,06	29,86	31,66	33,46	35,26	37,06	38,86
<b>Totale</b>	-1,6	20,71	32,36	44,11	56,0	67,71	79,26	91,01	102,86	114,51	126,26	138,11	149,86	161,61	173,36	185,11	196,86	208,61	220,36	232,11	243,86	255,61	267,36

Milioni di euro

**Effetti complessivi – articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8**

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
IRPEF	-1,6	5,3	27,4	41,8	56,3	70,7	85,1	99,5	114	128,4	142,8	157,3	171,7	186,1	200,6	215	229,4	243,9	258,3	272,7	287,2	276,3
Adizionale regionale	0	0,6	1,8	3,1	4,4	5,7	6,9	8,2	9,5	10,7	12	13,3	14,6	15,8	17,1	18,4	19,6	20,9	22,2	23,5	24,7	24,7
Adizionale comunale	0	0,26	0,86	1,36	1,86	2,36	2,76	3,26	3,76	4,26	4,76	5,26	5,66	6,16	6,66	7,16	7,66	8,16	8,56	9,06	9,56	9,46
Effetto sui ristori	0	-4,5	-8,9	-13,4	-17,8	-22,3	-26,7	-31,2	-35,6	-40,1	-44,5	-49,0	-49,0	-49,0	-49,0	-49,0	-49,0	-49,0	-49,0	-49,0	-49,0	-49,0



(maggiori spese)																							
Totale	-1,6	1,66	21,16	32,86	44,76	56,46	68,06	79,76	91,66	103,26	115,06	126,86	102,96	119,06	135,36	151,56	167,66	183,96	200,06	216,26	232,46	221,46	

Milioni di euro

### Articolo 9

#### Risorse finanziarie per i comuni di frontiera

La disposizione prevede che, durante il periodo transitorio di cui all'articolo 9, paragrafo 2, dell'Accordo, ai Comuni italiani di frontiera, individuati ai sensi dell'articolo 2, lettera b), punto i, dell'Accordo, in cui risiedono i lavoratori frontalieri, compete un contributo statale idoneo a garantire, tenuto conto anche dei versamenti di cui all'articolo 8 effettuati dalle autorità cantonali, un livello di finanziamento pari a 89 milioni di euro annui, corrispondente all'importo assicurato, per l'anno 2019, tramite i trasferimenti dai cantoni della Svizzera effettuati sulla base dell'accordo tra Italia e Svizzera del 3 ottobre 1974. Tale livello di finanziamento, assicurato anche a regime, al termine del periodo transitorio (comma 2), è fissato in relazione a quanto previsto dal Memorandum di intesa tra Governo, sindacati e associazione dei comuni italiani di frontiera, siglato il 23 dicembre 2020.

A tal fine è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito Fondo con una dotazione di 89 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Al comma 5 sono fissati i termini e le modalità di determinazione del contributo di cui ai commi 1 e 2.

### Articolo 10

#### Istituzione, alimentazione e riparto del Fondo per lo Sviluppo economico e il potenziamento delle infrastrutture delle zone di confine italo-elvetiche

La disposizione in esame istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 1,66 milioni di euro per l'anno 2024, 21,16 milioni di euro per l'anno 2025, 32,86 milioni di euro per l'anno 2026, 44,76 milioni di euro per l'anno 2027, 56,46 milioni di euro per l'anno 2028, 68,06 milioni di euro per l'anno 2029, 79,76 milioni di euro per l'anno 2030, 91,66 milioni di euro per l'anno 2031, 103,26 milioni di euro per l'anno 2032, 115,06 milioni di euro



per l'anno 2033, 126,86 milioni di euro per l'anno 2034, 102,96 milioni di euro per l'anno 2035, 119,06 milioni di euro per l'anno 2036, 135,36 milioni di euro per l'anno 2037, 151,56 milioni di euro per l'anno 2038, 167,66 milioni di euro per l'anno 2039, 183,96 milioni per l'anno 2040, 200,06 milioni di euro per l'anno 2041, 216,26 milioni di euro per l'anno 2042, 232,46 milioni di euro per l'anno 2043 e 221,46 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2044, destinato al finanziamento di progetti di sviluppo economico e sociale dei territori dei Comuni di frontiera di cui all'articolo 9, nonché al potenziamento delle infrastrutture nelle zone di confine italo-elvetiche.

Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per gli Affari Regionali e il Ministro dell'Interno, sentite le Regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, la Provincia Autonoma di Bolzano e i Comuni frontalieri interessati, sono definiti i criteri per la distribuzione alle Regioni e alle altre amministrazioni interessate delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

#### **Articolo 11** **Copertura finanziaria**

La disposizione in esame prevede che, agli oneri derivanti dagli articoli 4 e 7 valutati in 1,6 milioni di euro per l'anno 2023, 21,04 milioni di euro per l'anno 2024 e 13,24 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 e agli oneri derivanti dagli articoli 9, comma 3, e 10, pari a 90,66 milioni di euro per l'anno 2024, 110,16 milioni di euro per l'anno 2025, 121,86 milioni di euro per l'anno 2026, 133,76 milioni di euro per l'anno 2027, 145,46 milioni di euro per l'anno 2028, 157,06 milioni di euro per l'anno 2029, 168,76 milioni di euro per l'anno 2030, 180,66 milioni di euro per l'anno 2031, 192,26 milioni di euro per l'anno 2032, 204,06 milioni di euro per l'anno 2033, 215,86 milioni di euro per l'anno 2034, 191,96 milioni di euro per l'anno 2035, 208,06 milioni di euro per l'anno 2036, 224,36 milioni di euro per l'anno 2037, 240,56 milioni di euro per l'anno 2038, 256,66 milioni di euro per l'anno 2039, 272,96 milioni per l'anno 2040, 289,06 milioni di euro per l'anno 2041, 305,26 milioni di euro per l'anno 2042, 321,46 milioni di euro per l'anno 2043 e 310,46 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2044, si provvede:

- quanto a 1,6 milioni per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,




- nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
- quanto a 84,5 milioni di euro per l'anno 2024, 80,1 milioni di euro per l'anno 2025, 75,6 milioni di euro per l'anno 2026, 71,2 milioni di euro per l'anno 2027, 66,7 milioni di euro per l'anno 2028, 62,3 milioni di euro per l'anno 2029, 57,8 milioni di euro per l'anno 2030, 53,4 milioni di euro per l'anno 2031, 48,9 milioni di euro per l'anno 2032, 44,5 milioni di euro per l'anno 2033 e 40 milioni di euro per l'anno 2034, mediante corrispondente riduzione delle quote annuali delle risorse da destinare mediante riassegnazione ai sensi dell'articolo 4, della legge 26 luglio 1975, n. 386 che, a tale fine, restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato.
  - per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 3.

Infine, prudenzialmente, il comma 2 prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle risorse di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo in esame, al fine di assicurare il rispetto degli importi ivi indicati. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto agli importi indicati al comma 1, lettera b), il Ministro dell'economia e delle finanze assume tempestivamente le conseguenti iniziative ai sensi dell'articolo 17, comma 12-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo**  negativo

10/12/2021 Il Ragioniere Generale dello Stato  
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



Analisi tecnico-normativa

## **Parte I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno**

### **1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo**

L'Accordo di cui si relaziona risponde all'esigenza di disciplinare in maniera più efficiente ed equilibrata gli aspetti fiscali relativi all'imposizione dei lavoratori frontalieri che vivono nei territori di confine tra l'Italia e la Svizzera.

Il nuovo Accordo rappresenta un concreto passo avanti per la cooperazione e il proseguimento del dialogo bilaterale tra Italia e Svizzera sulle questioni fiscali. Esso si inserisce in un mutato contesto internazionale rispetto all'Accordo relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri firmato il 3 ottobre 1974, contesto nel quale i lavoratori frontalieri godono del diritto di libera circolazione per motivi di lavoro, nonché del diritto di non discriminazione riguardo alla remunerazione e alle altre condizioni di impiego e di lavoro. In tale ambito di apertura ed integrazione economica, i lavoratori frontalieri, colmando le lacune del locale mercato del lavoro, contribuiscono allo sviluppo del Paese dove lavorano, generano nuove opportunità per incrementare la competitività delle imprese nazionali ed evitano la ricollocazione all'estero di queste ultime. Contestualmente al variare del mercato del lavoro, il fenomeno dei frontalieri ha evidenziato una notevole crescita, sia dal punto di vista dei flussi quantitativi che dal punto di vista della qualità di un vasto capitale umano impiegato nei diversi settori economici.

Ciò comporta la necessità di adeguare il quadro giuridico-fiscale degli accordi tra l'Italia e la Svizzera al mutato contesto internazionale attraverso un nuovo Accordo che regolamenti l'imposizione sul reddito dei lavoratori frontalieri.

### **2) Analisi del quadro normativo nazionale.**

Posto che l'ambito soggettivo dell'Accordo riguarda le persone fisiche residenti di uno Stato contraente che lavorano quali lavoratori frontalieri nell'area di frontiera dell'altro Stato contraente, l'Accordo internazionale di cui si relaziona riguarda, per quanto concerne l'Italia, l'Imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al Titolo I del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, le addizionali regionale e comunale all'IRPEF, di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360 e la franchigia di € 7.500, di cui all'Articolo 1, comma 175, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successivi aggiornamenti.

### **3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.**

Per quanto concerne l'applicazione della normativa sulle imposte sui redditi, in base all'articolo 75 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, gli accordi internazionali resi esecutivi in Italia sono prevalenti rispetto alle norme interne, fatto salvo quanto previsto all'articolo 169 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in merito alla possibilità di derogare agli accordi contro la doppia imposizione, qualora le disposizioni del testo unico siano più favorevoli al contribuente.

Per l'entrata in vigore dell'Accordo in esame è obbligatoria l'approvazione parlamentare di una legge che autorizzi la ratifica da parte del Presidente della Repubblica e non anche la predisposizione di ulteriori norme di adeguamento all'ordinamento interno.

L'Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei comuni italiani di confine del 3 ottobre 1974 è sostituito con l'entrata in vigore del nuovo Accordo. Ai sensi dell'Articolo 8, paragrafo 3, del nuovo Accordo, le disposizioni dell'Accordo del 1974 si applicheranno fintanto che le disposizioni del nuovo accordo non saranno applicabili. Ai sensi del paragrafo 10 del Protocollo aggiuntivo del nuovo Accordo, la Svizzera verserà all'Italia la compensazione finanziaria relativa all'ultimo anno nel quale le disposizioni dell'accordo sui lavoratori frontalieri del 1974 erano in vigore.

L'articolo 9 del nuovo Accordo prevede un regime transitorio applicabile alle remunerazioni ricevute dai lavoratori frontalieri residenti in Italia che alla data di entrata in vigore dell'Accordo svolgono, oppure che tra il 31 dicembre 2018 e la data di entrata in vigore hanno svolto, un'attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera in Svizzera per un datore di lavoro ivi residente, una stabile organizzazione o una base fissa svizzera. Inoltre, i Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese continueranno a versare a beneficio dei comuni italiani di confine una parte del gettito fiscale derivante dalle remunerazioni dei suddetti lavoratori frontalieri (40% dell'ammontare lordo delle imposte pagate), fino all'anno fiscale che termina il 31 dicembre 2033.

#### **4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.**

Ai sensi dell'articolo 23 della Costituzione, la norma tributaria ha come fonte primaria la legge dello Stato. Inoltre, l'articolo 80 della Costituzione prescrive l'intervento del Parlamento per la ratifica degli Accordi internazionali.

Pertanto l'intervento rispetta i principi costituzionali ivi stabiliti.

#### **5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.**

L'articolo 117 della Costituzione definisce la politica estera ed i rapporti internazionali dello Stato come materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Le Regioni italiane, incluse quelle a statuto speciale, non hanno la possibilità di stipulare autonomamente accordi per evitare le doppie imposizioni con altri Stati, pertanto l'Accordo in esame è compatibile con le competenze delle suddette Regioni.

Al paragrafo 7 del Protocollo aggiuntivo, l'Accordo prevede che rappresentanti delle regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e la Provincia Autonoma di Bolzano, indicate nella definizione di "area di frontiera" di cui all'articolo 2, lettera a) dell'Accordo, possono partecipare, a seconda dei punti di discussione previsti in agenda, agli incontri della commissione mista prevista dall'Articolo 6, paragrafo 2 dell'Accordo, per discutere in merito all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo.

#### **6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.**

L'Accordo internazionale non incide sulle fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento delle funzioni amministrative agli enti locali.

#### **7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.**

Ai sensi degli articoli 23 e 80 della Costituzione, nel caso di specie non esiste possibilità di delegificazione. Per l'entrata in vigore dell'Accordo qui esaminato è obbligatoria l'approvazione parlamentare di una legge che autorizzi la ratifica da parte del Presidente della Repubblica.

#### **8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.**

L'Accordo costituisce parte integrante della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978, fatto a Milano il 23 febbraio 2015, e dal Protocollo che modifica l'Articolo 15 della medesima Convenzione, riguardante analoga materia regolamentata dall'Accordo.

#### **9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**

Non si è a conoscenza di giurisprudenza o giudizi di costituzionalità in materia.

## **Parte II. Contesto normativo comunitario e internazionale**

### **1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.**

L'Accordo recante disposizioni fiscali in relazione ai rapporti tra il Governo della Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera in tema di imposizione dei lavoratori frontalieri non è in contrasto con l'ordinamento europeo.

### **2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.**

Non vi sono procedure di infrazione sull'argomento in trattazione.

### **3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.**

L'intervento è in linea con gli obblighi assunti dall'Italia in sede internazionale in materia di cooperazione amministrativa, e non presenta aspetti di incompatibilità con altri obblighi internazionali assunti dal nostro Paese.

L'Articolo 15, paragrafo 4, della Convenzione del 9 marzo 1976 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni stabilisce che il regime fiscale applicabile ai redditi ricevuti in corrispettivo di un'attività dipendente dei lavoratori frontalieri è regolato dall'Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo alla imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine del 3 ottobre 1974, che costituisce parte integrante della predetta Convenzione del 6 marzo 1976. L'Accordo tra l'Italia e la Svizzera in materia di imposizione dei lavoratori frontalieri del 3 ottobre 1974 è sostituito dal nuovo Accordo di cui si relaziona, a partire dalla sua entrata in vigore. Un nuovo Protocollo di modifica della Convenzione del 9 marzo 1976, sostituisce l'Articolo 15, paragrafo 4, della Convenzione.

### **4) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.**

Non vi sono linee prevalenti di giurisprudenza, né sono pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia in materia.

### **5) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.**

Non vi sono linee prevalenti di giurisprudenza, né sono pendenti giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo in materia.

### **6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.**

Il Modello OCSE di Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito non fornisce specifiche indicazioni atte a definire lo status del lavoratore frontaliere e la ripartizione dei diritti impositivi sui relativi redditi di lavoro dipendente da parte dello Stato della fonte e dello Stato di residenza. La risoluzione delle problematiche legate alle specifiche condizioni locali del lavoratore frontaliere viene infatti demandata alla espressione della autonoma volontà degli Stati nell'ambito di accordi tra gli Stati.

## **Parte III. Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo**

### **1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**



In generale le definizioni normative sono conformi, nella sostanza, a quelle contenute nelle convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, nonché alle formulazioni contenute nel Modello OCSE.

**2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.**

All'Articolo 2, lettera d), dell'Accordo viene definita l'espressione "Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976" per indicare la Convenzione contro le doppie imposizioni del 9 marzo 1976 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni, così come modificata. All'Articolo 3, comma 1, viene citato l'Articolo 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976. All'Articolo 4 si fa riferimento all'Articolo 25 della stessa Convenzione. All'Articolo 5, comma 2, viene citato l'Articolo 24 della Convenzione. All'Articolo 6, comma 3, si fa riferimento all'Articolo 26 della Convenzione.

Agli Articoli 2, lettera e), 3, comma 2, 8, comma 3, e al paragrafo 10 del Protocollo aggiuntivo viene correttamente citato l'Accordo sui lavoratori frontalieri del 3 ottobre 1974 tra la Svizzera e l'Italia relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine.

Infine, all'Articolo 2, lettera f) ed al paragrafo 9 del Protocollo aggiuntivo viene correttamente citato l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone.

**3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.**

L'entrata in vigore dell'Accordo in esame – per il quale è obbligatoria l'approvazione parlamentare di una legge che autorizzi la ratifica da parte del Presidente della Repubblica – comporterà la sostituzione dell'Accordo del 3 ottobre 1974 tra la Svizzera e l'Italia relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri e alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine.

**4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

La sola disposizione abrogativa presente nel testo dell'Accordo – al paragrafo 3 dell'Articolo 8 – riguarda l'Accordo sui lavoratori frontalieri del 1974, le cui disposizioni continueranno ad applicarsi fintanto che le disposizioni del presente Accordo non saranno applicabili.

**5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Non sono previste all'interno dell'atto da recepire disposizioni aventi effetto retroattivo, né disposizioni delle altre tipologie indicate.

**6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Non sono previste disposizioni di delega in materia.

**7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

L'esecuzione dell'Accordo è effettuata con legge che autorizza la ratifica da parte del Presidente della Repubblica.

**8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di**

**commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

Sono stati utilizzati dati già in possesso dell'Amministrazione. Si rinvia alla relazione tecnica sulla valutazione degli effetti sul gettito.


Dichiarazione di esclusione dall'Air

Al Capo del Dipartimento  
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, e del Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, con Scambio di Lettere, fatti a Roma il 23 dicembre 2020", in programma per la prossima riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 19.11.2021

Il Capo dell'Ufficio Legislativo



VISTO   
Roma, 19 DIC. 2021

Il Capo del Dipartimento per gli  
Affari Giuridici e Legislativi

per delega del Capo del Dipartimento

il Dirigente Generale

(Dot. Edoardo Cervone)



## DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi:

- a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020;
- b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020.

Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 8 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), e dall'articolo II del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*).

Art. 3.

*(Redditi prodotti in Svizzera dai frontalieri italiani)*

1. Ai lavoratori frontalieri come definiti all'articolo 2, lettera *b*), dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della presente legge, residenti in Italia, che lavorano nell'area di frontiera in Svizzera come definita all'articolo 2, lettera *a*), dell'Accordo, si applicano le disposizioni previste dal medesimo Accordo. I lavoratori frontalieri residenti in Italia che lavorano nell'area di frontiera in Svizzera rientranti nel regime transitorio di cui all'articolo 9 dell'Accordo restano imponibili soltanto in Svizzera.

Art. 4.

*(Franchigia applicabile ai lavoratori frontalieri italiani)*

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della presente legge, il limite di reddito indicato nell'articolo 1, comma 175, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è fissato in 10.000 euro.

Art. 5.

*(Deducibilità dei contributi obbligatori per i prepensionamenti di categoria dei lavoratori frontalieri)*

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della presente legge, i contributi previdenziali per il prepensionamento di categoria che, in base a disposizioni contrattuali, sono a carico dei lavoratori frontalieri nei confronti degli enti di previdenza dello Stato in cui gli stessi prestano l'attività lavorativa, sono deducibili dal reddito complessivo nell'importo risultante da idonea documentazione.

Art. 6.

*(Non imponibilità degli assegni familiari erogati dagli Enti di previdenza dello Stato in cui il frontaliere presta lavoro)*

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della presente legge, sono esclusi dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche gli assegni familiari erogati dagli Enti di previdenza dello Stato in cui il frontaliere presta l'attività lavorativa.

Art. 7.

*(Redditi prodotti in Italia dai frontalieri svizzeri)*

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della presente legge, l'imposta netta e le addizionali comunale e regionale all'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) dovute sui redditi derivanti da lavoro dipendente prestato in Italia dal « lavoratore frontaliere » come definito all'articolo 2, lettera *b*), del citato Accordo, e, tenuto presente il punto 2 del Protocollo aggiuntivo, residente in Svizzera, sono ridotte del 20 per cento. Le riduzioni, da indicare nella certificazione unica di cui all'articolo 4, comma *6-ter*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, spettano comunque negli importi determinati dal sostituto d'imposta anche nell'ipotesi di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Art. 8.

*(Ripartizione della compensazione finanziaria)*

1. Ognuno dei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese versa ogni anno, per ciascun anno fiscale di riferimento sino all'anno fiscale in corso al 31 dicembre 2033, una parte del gettito fiscale proveniente dall'imposizione, a livello federale, cantonale e comunale, dei salari, degli stipendi e delle altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri rientranti nel regime transitorio previsto dall'articolo 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della presente legge, come compensazione finanziaria delle spese sostenute dai comuni italiani a causa dei frontalieri che risiedono sul loro territorio ed esercitano un'attività dipendente sul territorio di uno dei detti cantoni.
2. La compensazione finanziaria di ognuno dei tre cantoni è pari al 40 per cento dell'ammontare lordo delle imposte sui salari, sugli stipendi e sulle altre remunerazioni analoghe, pagate durante l'anno fiscale di riferimento dai frontalieri italiani.
3. La compensazione finanziaria è effettuata in franchi svizzeri mediante un versamento unico nel corso del primo semestre dell'anno successivo a quello cui la compensazione finanziaria si riferisce. La compensazione finanziaria è versata dagli organi finanziari dei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese, attraverso i normali canali, in un conto aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze/Dipartimento del tesoro e denominato « Compensazioni finanziarie per l'imposizione operata in Svizzera sulle remunerazioni dei frontalieri italiani ».

Art. 9.

*(Risorse finanziarie per i comuni di frontiera)*

1. Durante il periodo transitorio di cui all'articolo 9, paragrafo 2, dell'Accordo, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della presente legge, ai comuni italiani di frontiera, individuati ai sensi dell'articolo 2, lettera *b*), punto i., del medesimo Accordo, in cui risiedono i lavoratori frontalieri, compete un contributo statale idoneo a garantire, tenuto conto anche dei versamenti di cui all'articolo 8 della presente legge effettuati dalle autorità cantonali, un livello di finanziamento pari a 89 milioni di euro annui, corrispondente all'importo assicurato, per l'anno 2019, tramite i trasferimenti dai cantoni della Svizzera effettuati sulla base dell'accordo tra Italia e Svizzera del 3 ottobre 1974.
2. Terminato il periodo transitorio di cui al comma 1 del presente articolo, ai comuni italiani di frontiera, individuati ai sensi dell'articolo 2, lettera *b*), punto i., dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della presente legge, in cui risiedono i lavoratori frontalieri, è comunque garantito lo stesso livello di finanziamento di cui al medesimo comma 1 del presente articolo.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito Fondo con una dotazione di 89 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
4. In occasione della riunione, almeno una volta l'anno, della commissione mista prevista dall'articolo 6 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della presente legge, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 6, dello stesso Accordo, i cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese forniscono le informazioni statistiche utili alle autorità italiane per la redistribuzione della compensazione finanziaria di cui al comma 1 ai comuni di frontiera italiani e i rappresentanti italiani informano quelli svizzeri circa l'utilizzazione delle somme messe a disposizione dei suddetti comuni.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, la provincia autonoma di Bolzano e i comuni frontalieri interessati, sono stabiliti i termini e le modalità di determinazione del contributo di cui ai commi 1 e 2, anche tenuto conto delle informazioni assunte ai sensi del comma 4.

Art. 10.

*(Istituzione, alimentazione e riparto del Fondo per lo sviluppo economico e il potenziamento delle infrastrutture nelle zone di confine italo-elvetiche)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 1,66 milioni di euro per l'anno 2024, 21,16 milioni di euro per l'anno 2025, 32,86 milioni di euro per l'anno 2026, 44,76 milioni di euro per l'anno 2027, 56,46 milioni di euro per l'anno 2028,

68,06 milioni di euro per l'anno 2029, 79,76 milioni di euro per l'anno 2030, 91,66 milioni di euro per l'anno 2031, 103,26 milioni di euro per l'anno 2032, 115,06 milioni di euro per l'anno 2033, 126,86 milioni di euro per l'anno 2034, 102,96 milioni di euro per l'anno 2035, 119,06 milioni di euro per l'anno 2036, 135,36 milioni di euro per l'anno 2037, 151,56 milioni di euro per l'anno 2038, 167,66 milioni di euro per l'anno 2039, 183,96 milioni per l'anno 2040, 200,06 milioni di euro per l'anno 2041, 216,26 milioni di euro per l'anno 2042, 232,46 milioni di euro per l'anno 2043 e 221,46 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2044, destinato al finanziamento di progetti di sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni di frontiera di cui all'articolo 9 della presente legge, nonché al potenziamento delle infrastrutture nelle zone di confine italo-elvetiche.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e il Ministro dell'interno, sentite le regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, la provincia autonoma di Bolzano e i comuni frontalieri interessati, sono definiti i criteri per la distribuzione alle regioni e alle altre amministrazioni interessate delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

Art. 11.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 4 e 7 valutati in 1,6 milioni di euro per l'anno 2023, 21,04 milioni di euro per l'anno 2024 e 13,24 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 e agli oneri derivanti dagli articoli 9, comma 3, e 10, pari a 90,66 milioni di euro per l'anno 2024, 110,16 milioni di euro per l'anno 2025, 121,86 milioni di euro per l'anno 2026, 133,76 milioni di euro per l'anno 2027, 145,46 milioni di euro per l'anno 2028, 157,06 milioni di euro per l'anno 2029, 168,76 milioni di euro per l'anno 2030, 180,66 milioni di euro per l'anno 2031, 192,26 milioni di euro per l'anno 2032, 204,06 milioni di euro per l'anno 2033, 215,86 milioni di euro per l'anno 2034, 191,96 milioni di euro per l'anno 2035, 208,06 milioni di euro per l'anno 2036, 224,36 milioni di euro per l'anno 2037, 240,56 milioni di euro per l'anno 2038, 256,66 milioni di euro per l'anno 2039, 272,96 milioni per l'anno 2040, 289,06 milioni di euro per l'anno 2041, 305,26 milioni di euro per l'anno 2042, 321,46 milioni di euro per l'anno 2043 e 310,46 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2044, si provvede:

a) quanto a 1,6 milioni per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali », della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) quanto a 84,5 milioni di euro per l'anno 2024, 80,1 milioni di euro per l'anno 2025, 75,6 milioni di euro per l'anno 2026, 71,2 milioni di euro per l'anno 2027, 66,7 milioni di euro per l'anno 2028, 62,3 milioni di euro per l'anno 2029, 57,8 milioni di euro per l'anno 2030, 53,4 milioni di euro per l'anno 2031, 48,9 milioni di euro per l'anno 2032, 44,5 milioni di euro per l'anno 2033 e 40 milioni di euro per l'anno 2034, mediante corrispondente riduzione delle quote annuali delle risorse da destinare mediante riassegnazione ai sensi dell'articolo 4, della legge 26 luglio 1975, n. 386 che, a tale fine, restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato.

c) per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 3.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle risorse di cui al comma 1, lettera b), al fine di assicurare il rispetto degli importi ivi indicati. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto agli importi indicati al comma 1, lettera b), il Ministro dell'economia e delle finanze assume tempestivamente le conseguenti iniziative ai sensi dell'articolo 17, comma 12-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 12.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ACCORDO**

**TRA**

**LA REPUBBLICA ITALIANA**

**E**

**LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA**

**RELATIVO ALL'IMPOSIZIONE DEI LAVORATORI FRONTALIERI**



*Il Governo della Repubblica Italiana*

ed

*il Consiglio federale svizzero*

desiderosi di eliminare le doppie imposizioni sui salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri;

tenendo conto dei costi sostenuti dalle aree di frontiera per infrastrutture e servizi pubblici connessi ai lavoratori frontalieri;

considerando l'importante contributo che i lavoratori frontalieri forniscono, a vari livelli, all'economia delle aree di frontiera in cui lavorano;

considerando che entrambi gli Stati contraenti applicano un sistema di imposizione mondiale dei loro residenti e che, pertanto, l'imposizione finale avviene nello Stato di residenza;

*hanno convenuto quanto segue:*

### **Articolo 1 Soggetti**

Il presente Accordo si applica alle persone fisiche residenti di uno Stato contraente che lavorano quali lavoratori frontalieri nell'area di frontiera dell'altro Stato contraente.

### **Articolo 2 Definizioni generali**

Ai fini del presente Accordo:

- a) l'espressione "area di frontiera" designa:
  - i. per quanto riguarda l'Italia, le Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e la Provincia Autonoma di Bolzano,
  - ii. per quanto riguarda la Svizzera, i Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese;
- b) l'espressione "lavoratore frontaliere" designa un residente di uno Stato contraente che:
  - i. è fiscalmente residente in un Comune il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con l'altro Stato contraente,
  - ii. svolge un'attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera dell'altro Stato contraente per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa di detto altro Stato, e
  - iii. ritorna, in linea di principio, quotidianamente al proprio domicilio principale nello Stato di residenza ai sensi del punto i.;

le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliscono con procedura di amichevole composizione le modalità di applicazione dei punti i. e iii. della presente lettera;

- c) l'espressione "autorità competente" designa:
  - i. per quanto riguarda l'Italia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze,
  - ii. per quanto riguarda la Svizzera, il capo del Dipartimento federale delle finanze o il suo rappresentante autorizzato;
- d) l'espressione "Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976" designa la Convenzione del 9 marzo 1976 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, così come modificata;



- e) l'espressione "Accordo sui lavoratori frontalieri del 1974" designa l'Accordo del 3 Ottobre 1974 tra la Svizzera e l'Italia relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine;
- f) l'espressione "Accordo sulla libera circolazione delle persone" designa l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone.

### **Articolo 3 Imposizione dei lavoratori frontalieri**

1. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri e pagate da un datore di lavoro quale corrispettivo di un'attività di lavoro dipendente, sono imponibili nello Stato contraente in cui l'attività di lavoro dipendente viene svolta. Tuttavia, l'imposta così applicata non può eccedere l'80 per cento dell'imposta risultante dall'applicazione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche applicabile nel luogo in cui l'attività di lavoro dipendente viene svolta, ivi incluse le imposte locali sui redditi delle persone fisiche. Lo Stato di residenza assoggetta a sua volta ad imposizione ed elimina la doppia imposizione.

2. Il carico fiscale totale sul reddito da attività di lavoro dipendente dei lavoratori frontalieri residenti in Italia non può essere inferiore all'imposta che sarebbe prelevata in applicazione dell'Accordo sui lavoratori frontalieri del 1974.

3. L'imposizione dei lavoratori frontalieri nello Stato contraente in cui l'attività di lavoro dipendente viene svolta è effettuata tramite imposizione alla fonte. Qualsiasi altro metodo d'imposizione è escluso ai fini del presente Accordo.

### **Articolo 4 Non discriminazione**

Ferme restando le disposizioni dell'articolo 25 della Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976, i lavoratori frontalieri rientranti nel campo di applicazione del presente Accordo, con residenza in uno Stato contraente, non devono essere soggetti ad alcuna imposizione nello Stato contraente in cui viene svolta l'attività di lavoro dipendente diversa o più onerosa dell'imposizione di altri lavoratori frontalieri che rientrano nella definizione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone, né essere soggetti ad alcun trattamento fiscale discriminatorio sulla base della definizione di lavoratore frontaliere, incluso qualsiasi trattamento fiscale discriminatorio fondato sulla durata del soggiorno o la frequenza del ritorno al proprio domicilio.

### **Articolo 5 Eliminazione della doppia imposizione**

1. Lo Stato di residenza del lavoratore frontaliere elimina la doppia imposizione sui salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri, in conformità alle disposizioni dell'articolo 24 della Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976.

2. Nonostante le disposizioni dell'articolo 24 della Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976, la Svizzera, al fine di eliminare la doppia imposizione, prenderà in conto, nella determinazione della base imponibile, le imposte prelevate ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 3, riducendo di quattro quinti l'importo lordo del salario, dello stipendio e delle altre remunerazioni analoghe ricevute dal lavoratore frontaliere fiscalmente residente in Svizzera.

### **Articolo 6 Commissione mista e procedura di amichevole composizione**

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione qualsiasi questione inerente all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo. A tale scopo, esse possono comunicare direttamente fra loro, anche tramite una commissione mista composta da esse stesse o da loro rappresentanti.

2. La commissione mista si incontrerà almeno una volta all'anno per discutere dell'interpretazione o

3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui una imposizione non conforme alle disposizioni del presente Accordo, egli può sottoporre il suo caso alle autorità competenti in base alle disposizioni previste all'articolo 26 della Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976 e successive modifiche.

#### Articolo 7 Cooperazione amministrativa

1. Ai fini della corretta applicazione del presente Accordo, lo Stato contraente in cui l'attività di lavoro dipendente viene svolta fornisce annualmente in formato elettronico, entro il 20 marzo dell'anno successivo all'anno fiscale di riferimento, le informazioni rilevanti ai fini dell'imposizione del lavoratore frontaliere. Queste informazioni includono:

- a) il nome, il cognome, la data di nascita e l'indirizzo di residenza del lavoratore frontaliere;
- b) per quanto riguarda i lavoratori frontalieri residenti in Italia, il luogo di nascita; per quanto riguarda i lavoratori frontalieri residenti in Svizzera, il luogo di attinenza;
- c) il codice fiscale attribuito dallo Stato di residenza al lavoratore frontaliere;
- d) l'ammontare lordo dei salari, degli stipendi e delle altre remunerazioni analoghe ricevute dal lavoratore frontaliere;
- e) l'ammontare dei contributi sociali obbligatori pagati dal lavoratore frontaliere;
- f) il totale dell'imposta prelevata alla fonte sui salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevute dal lavoratore frontaliere, e
- g) il nome, l'indirizzo e il codice fiscale del datore di lavoro.

Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliscono con procedura di amichevole composizione le modalità di applicazione del presente paragrafo.

2. Le informazioni di cui alle lettere da a) a g) del paragrafo 1 vengono fornite annualmente in formato elettronico entro il 20 marzo dell'anno successivo all'anno fiscale di riferimento anche in relazione ai lavoratori frontalieri che svolgono un'attività di lavoro dipendente che soddisfano le condizioni previste al punto ii. della lettera b) dell'articolo 2, indipendentemente dalle condizioni previste ai punti i. e iii. della lettera b) dell'articolo 2.

3. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente ai sensi dei paragrafi 1 e 2 sono tenute segrete analogamente alle informazioni ottenute in applicazione della legislazione fiscale di detto Stato e sono comunicate soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell'accertamento o della riscossione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni sui ricorsi presentati, concernenti le imposte dovute nello Stato di residenza. Tali persone o autorità possono utilizzare le informazioni unicamente per questi fini. Esse possono rivelarle nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare ad altri fini le informazioni ricevute, se tali informazioni possono essere impiegate per tali altri fini secondo la legislazione di entrambi gli Stati e le autorità competenti dello Stato richiesto ne hanno approvato l'impiego. Nonostante le disposizioni precedenti, le informazioni ricevute ai sensi della lettera g) del paragrafo 1 possono essere utilizzate unicamente ai fini dell'imposizione dei salari, degli stipendi e delle altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri ai sensi della lettera b) dell'articolo 2 e del paragrafo 2 del presente articolo.

4. In caso di errori nel calcolo dell'imposta alla fonte, di informazioni ricevute tardivamente da parte del datore di lavoro oppure di periodi fiscali incompleti per i quali siano necessari ulteriori aggiustamenti, una nuova comunicazione sulle correzioni fatte è fornita allo Stato di residenza del lavoratore frontaliere entro la scadenza prevista per la comunicazione dei dati concernenti l'anno fiscale successivo.

5. Le autorità fiscali dei Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese inviano le informazioni, di cui ai paragrafi 1 e 2, concernenti i lavoratori frontalieri residenti in Italia, direttamente all'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia delle Entrate invia le informazioni, di cui ai paragrafi 1 e 2, concernenti i lavoratori frontalieri residenti in Svizzera, all'Amministrazione federale delle contribuzioni.



6. Prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, gli Stati contraenti procedono alla verifica dell'operatività dello scambio di informazioni secondo il presente articolo.

### **Articolo 8 Entrata in vigore**

1. Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle notifiche con le quali i due Stati contraenti vicendevolmente si saranno comunicati formalmente, per via diplomatica, che sono adempiuti i presupposti legali interni necessari all'entrata in vigore del:

- a) presente Accordo, e
- b) del Protocollo che modifica, sostituendo il paragrafo 4 dell'articolo 15, la Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976.

2. Il presente Accordo si applica dal primo giorno di gennaio dell'anno civile successivo a quello dell'entrata in vigore dell'Accordo.

3. L'Accordo sui lavoratori frontalieri del 1974 è sostituito dal presente Accordo a partire dalla sua entrata in vigore. Tuttavia, le disposizioni dell'Accordo sui lavoratori frontalieri del 1974 continueranno ad applicarsi fintanto che le disposizioni del presente Accordo non saranno applicabili.

### **Articolo 9 Regime transitorio**

1. Nonostante il paragrafo 1 dell'articolo 3, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri residenti in Italia che alla data di entrata in vigore svolgono oppure che tra il 31 dicembre 2018 e la data dell'entrata in vigore hanno svolto un'attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera in Svizzera per un datore di lavoro ivi residente, una stabile organizzazione o una base fissa svizzera, restano imponibili soltanto in Svizzera.

2. Ognuno dei Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese verserà ogni anno a beneficio dei comuni italiani di confine, per gli anni fiscali di riferimento sino all'anno fiscale che termina il 31 dicembre 2033, una parte del gettito fiscale proveniente dalla imposizione - a livello federale, cantonale e comunale - dei salari, degli stipendi e delle altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

3. La compensazione finanziaria di ognuno dei tre Cantoni è pari al 40 per cento dell'ammontare lordo delle imposte sui salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe, pagate durante l'anno fiscale di riferimento dai frontalieri italiani.

4. La compensazione finanziaria è effettuata in franchi svizzeri mediante un versamento unico nel corso del primo semestre dell'anno successivo a quello cui la compensazione finanziaria si riferisce.

5. Le autorità italiane provvederanno a trasferire dette somme ai comuni nei quali risieda un adeguato numero di frontalieri, d'intesa - per i criteri di ripartizione e di utilizzo - con i competenti organi delle Regioni di confine interessate.

6. In occasione della commissione mista prevista all'articolo 6, i Cantoni forniranno le informazioni statistiche utili alle autorità italiane per la redistribuzione della compensazione finanziaria ai comuni di frontiera italiani; i rappresentanti italiani informeranno quelli svizzeri circa l'utilizzazione delle somme messe a disposizione dei suddetti comuni.

7. L'articolo 7 non si applica ai lavoratori frontalieri ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

8. Qualora l'autorità competente di uno degli Stati contraenti venga a conoscenza di uno o più casi di abuso evidente e manifesto delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, tale autorità può sottoporre il caso o i casi all'autorità competente dell'altro Stato contraente, in base alle disposizioni previste all'articolo 6 paragrafo 1 dell'Accordo e all'articolo 26 della Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976 e successive modifiche, al fine di definire il corretto trattamento fiscale ai fini dell'Accordo.

### **Articolo 10 Clausola di riesame**


I Stati contraenti procederanno a un riesame dell'Accordo ogni cinque anni al fine di decidere se siano necessarie modifiche all'Accordo.



*In fede di che*, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai propri rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 23 dicembre 2020, in due esemplari in lingua italiana.

Per il Governo della  
Repubblica Italiana:



Per il Consiglio  
federale svizzero:



Protocollo aggiuntivo

All'atto della firma dell'Accordo concluso in data odierna tra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera e relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, i sottoscritti plenipotenziari hanno concordato le seguenti disposizioni supplementari che formano parte integrante dell'Accordo.

1. Qualora uno degli Stati contraenti dovesse modificare sostanzialmente il proprio sistema d'imposizione, i due Stati contraenti si consulteranno immediatamente vicendevolmente al fine di valutare possibili modifiche necessarie dell'Accordo. In particolare, viene ad esempio considerato un cambiamento sostanziale il passaggio da un sistema d'imposizione mondiale dei residenti ad un sistema d'imposizione territoriale.
2. Con riferimento al punto iii. della lettera b) dell'articolo 2, resta inteso che, a meno che le autorità competenti decidano diversamente, ad un lavoratore frontaliere che soddisfa le condizioni dei punti i. e ii. della lettera b) dell'articolo 2, è consentito, in linea di principio, di non rientrare quotidianamente al proprio domicilio nello Stato di residenza, per motivi professionali, per un massimo di 45 giorni in un anno civile. I giorni di ferie e di malattia non sono conteggiati in questo limite.
3. In relazione ad un potenziale ulteriore sviluppo del telelavoro, gli Stati contraenti si consulteranno periodicamente per verificare se si rendono necessarie modifiche o integrazioni al precedente punto 2 del presente Protocollo aggiuntivo. Resta salva la facoltà degli Stati contraenti di concordare, con procedura di amichevole composizione di cui all'articolo 26, paragrafo 3, della Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976, dell'interpretazione o dell'applicazione del presente Accordo in relazione al telelavoro, ivi incluso in situazioni eccezionali.
4. Con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 3, resta inteso che l'espressione "imposta sui redditi delle persone fisiche" designa le imposte ordinarie nazionali e locali alle quali sono assoggettati i lavoratori non residenti: in Italia, l'imposta sul reddito delle persone fisiche, così come le addizionali regionali e comunali; in Svizzera, le imposte federali, cantonali e comunali (con moltiplicatore medio di un determinato cantone) sulle persone fisiche.
5. Le disposizioni dell'articolo 4 non possono in alcun caso essere interpretate nel senso d'imporre a uno Stato contraente l'obbligo di applicare regole di ripartizione dei diritti di imposizione previste da altre Convenzioni contro le doppie imposizioni.
6. Con riferimento all'articolo 6, resta inteso che la commissione mista si riunirà annualmente al fine di verificare la corretta applicazione dell'Accordo. In tale contesto, la commissione mista valuterà inoltre, sulla base di dati statistici aggregati forniti da entrambi gli Stati contraenti, se il gettito fiscale totale riscosso rispettivamente da entrambi gli Stati corrisponde alle regole di ripartizione dei diritti d'imposizione previsti nell'Accordo.
7. Con riferimento al paragrafo 2 dell'articolo 6, resta inteso che la commissione mista sarà composta dalle due autorità competenti ai sensi della lettera c) dell'articolo 2 e dai rappresentanti delle autorità fiscali delle Regioni e dei Cantoni di cui alla lettera a) dell'articolo 2.  
A seconda dei punti all'agenda dell'incontro della commissione mista, le due autorità competenti ai sensi della lettera c) dell'articolo 2, possono decidere congiuntamente di avere una seduta distinta su alcuni di questi punti.
8. In caso di controversia sulla sussistenza delle condizioni per l'applicazione del regime transitorio d'imposizione di cui all'articolo 9, la questione potrà essere risolta, su richiesta del contribuente, nel contesto della procedura di amichevole composizione di cui all'articolo 6 paragrafo 3.
9. Con riferimento al paragrafo 2 dell'articolo 7, resta inteso che l'espressione "lavoratori frontalieri che svolgono un'attività di lavoro dipendente" deve essere interpretata con riferimento alla definizione di cui all'articolo 7 dell'Allegato I dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone. In particolare, con riferimento al paragrafo 2 dell'articolo 7 dell'Allegato I dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone, resta inteso che, per quanto concerne la Svizzera, tali disposizioni si applicano a lavoratori dipendenti che detengono un permesso per frontalieri (attualmente definito permesso "G" per persone provenienti da paesi UE/AELS) che soddisfano le condizioni previste nel paragrafo 2 dell'articolo 7 del presente Accordo.




10. Con riferimento al paragrafo 3 dell'articolo 8, resta inteso che la Svizzera verserà all'Italia la compensazione finanziaria relativa all'ultimo anno nel quale le disposizioni dell'Accordo sui lavoratori frontalieri del 1974 erano in vigore.
11. Con riferimento all'articolo 9, paragrafo 1, resta inteso che:
- a) si ritengono sussistenti le condizioni di cui a tale paragrafo quando, in relazione all'attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera, il datore di lavoro ha versato le relative ritenute o ha provveduto all'annuncio all'autorità fiscale cantonale competente;
  - b) i lavoratori frontalieri che alla data di entrata in vigore dell'accordo svolgono, oppure tra il 31 dicembre 2018 e la data di entrata in vigore dell'accordo hanno svolto, un'attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera in Svizzera per un datore di lavoro ivi residente, una stabile organizzazione o una base fissa svizzera, restano imponibili soltanto in Svizzera a prescindere da eventuali interruzioni del rapporto di lavoro oppure da cambi del datore di lavoro, quando continuano a essere sussistenti i requisiti di cui all'articolo 2, lettera b), e l'attività di lavoro dipendente sia svolta nell'area di frontiera in Svizzera per un datore di lavoro ivi residente, una stabile organizzazione o una base fissa svizzera.
12. Se, successivamente all'entrata in vigore dell'Accordo, dovessero essere apportate modifiche sostanziali all'Accordo sulla libera circolazione delle persone, i due Stati contraenti si consulteranno rapidamente al fine di valutare le conseguenze sul presente Accordo.


*In fede di che*, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai propri rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 23 dicembre 2020, in due esemplari in lingua italiana.

Per il Governo della  
Repubblica Italiana:



Per il Consiglio  
federale svizzero:



**SCAMBIO**

**DI**

**LETTERE**

Onorevole Segretaria di Stato,


ho l'onore di riferirmi all'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri (di seguito: Accordo) con Protocollo aggiuntivo, firmati in data odierna, nonché al Protocollo di modifica alla Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, firmata a Roma il 9 marzo 1976, firmato anch'esso in data odierna. Con riferimento all'Accordo, resta inteso che in base alle disposizioni del medesimo con particolare riferimento all'articolo 6 paragrafo 1, nonché alle relative norme attuative dell'Accordo ove previste dai rispettivi ordinamenti interni:

1. una persona residente in uno Stato contraente rientra nel campo d'applicazione dell'Accordo ed è considerato lavoratore frontaliere ai sensi dell'Accordo se, e solo se, riunisce le condizioni previste all'articolo 2 lettera b) dell'Accordo stesso;
2. giusta l'articolo 3 paragrafo 3 dell'Accordo, il solo metodo d'imposizione dei lavoratori frontalieri ai sensi dell'articolo 2 lettera b), è quello dell'imposizione alla fonte;
3. sulla scorta dell'articolo 3 paragrafo 3 dell'Accordo,
  - a) le disposizioni previste all'articolo 99a della Legge federale sull'imposta federale diretta, ossia la cosiddetta "imposizione ordinaria ulteriore su richiesta", che saranno introdotte con l'entrata in vigore della Legge federale sulla revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa, e
  - b) le disposizioni della normativa interna italiana laddove incompatibili con l'Accordonon saranno applicabili ai lavoratori frontalieri ai sensi dell'articolo 2 lettera b) dell'Accordo;
4. i lavoratori frontalieri ai sensi dell'articolo 2 lettera b) dell'Accordo potranno, in linea di principio, far valere le detrazioni, le deduzioni, gli oneri normalmente deducibili o simili agevolazioni nello Stato contraente di residenza secondo le disposizioni vigenti in detto Stato contraente.

Qualora concordi con l'interpretazione sopra esposta, ho l'onore di proporre che la presente lettera e la Sua lettera di risposta costituiscano ai sensi dell'articolo 6 paragrafo 1 dell'Accordo, un accordo amichevole il quale entrerà in vigore contemporaneamente all'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo, e al summenzionato Protocollo di modifica alla Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, firmata a Roma il 9 marzo 1976.

Voglia gradire, Onorevole Segretaria di Stato, l'espressione della mia più alta considerazione.

Roma, 23 dicembre 2020





Onorevole Vice Ministro,

mi onoro di dichiararLe ricevuta la lettera della S.V. in data odierna del seguente tenore:

“ho l'onore di riferirmi all'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera relativi all'imposizione dei lavoratori frontalieri (di seguito: Accordo) con Protocollo aggiuntivo, firmati in data odierna nonché al Protocollo di modifica alla Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e patrimonio, firmata a Roma il 9 marzo 1976, firmato anch'esso in data odierna. Con riferimento all'Accordo resta inteso che in base alle disposizioni del medesimo con particolare riferimento all'articolo 6 paragrafo 1 nonché alle relative norme attuative dell'Accordo ove previste dai rispettivi ordinamenti interni:

1. una persona residente in uno Stato contraente rientra nel campo d'applicazione dell'Accordo ed è considerato lavoratore frontaliere ai sensi dell'Accordo se, e solo se, riunisce le condizioni previste all'articolo 2 lettera a) dell'Accordo stesso;
2. giusta l'articolo 3 paragrafo 3 dell'Accordo, il solo metodo d'imposizione dei lavoratori frontalieri ai sensi dell'articolo 2 lettera b), è quello dell'imposizione alla fonte;
3. sulla scorta dell'articolo 3 paragrafo 3 dell'Accordo,
  - a) le disposizioni previste all'articolo 99a della Legge federale sull'imposta federale diretta, ossia cosiddetta "imposizione ordinaria ulteriore su richiesta", che saranno introdotte con l'entrata in vigore della Legge federale sulla revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa, e
  - b) le disposizioni della normativa interna italiana laddove incompatibili con l'Accordonon saranno applicabili ai lavoratori frontalieri ai sensi dell'articolo 2 lettera b) dell'Accordo;
4. i lavoratori frontalieri ai sensi dell'articolo 2 lettera b) dell'Accordo potranno, in linea di principio, far valere le detrazioni, le deduzioni, gli oneri normalmente deducibili o simili agevolazioni nello Stato contraente di residenza secondo le disposizioni vigenti in detto Stato contraente.

Qualora concordi con l'interpretazione sopra esposta, ho l'onore di proporLe che la presente lettera e la Sua lettera di risposta costituiscano ai sensi dell'articolo 6 paragrafo 1 dell'Accordo, un accordo amichevole il quale entrerà in vigore contemporaneamente all'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera relativi all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo, e al summenzionato Protocollo di modifica alla Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, firmata a Roma il 9 marzo 1976”.

Voglia gradire, Onorevole Vice Ministro, l'espressione della mia più alta considerazione.

Roma, 23 dicembre 2020



**PROTOCOLLO**

**CHE MODIFICA LA CONVENZIONE TRA**

**LA REPUBBLICA ITALIANA**

**E**

**LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA**

**PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PER REGOLARE TALUNE ALTRE QUESTIONI IN MA-  
TERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO, CON-  
CLUSA A ROMA IL 9 MARZO 1976, COSÌ COME MODIFICATA DAL PROTOCOLLO DEL 28 APRILE  
1978 E DAL PROTOCOLLO DEL 23 FEBBRAIO 2015**



*Il Governo della Repubblica Italiana*

ed

*il Consiglio federale svizzero*

animati dal desiderio di concludere un Protocollo che modifica la Convenzione del 9 marzo 1976 per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (di seguito «la Convenzione»), con il suo Protocollo aggiuntivo (di seguito «il Protocollo aggiuntivo»), così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015,

visto l'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera, con Protocollo aggiuntivo, relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, firmato a Roma il 23 dicembre 2020, che sostituisce l'Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei comuni italiani di frontiera, fatto il 3 ottobre 1974,

hanno convenuto quanto segue:

#### Articolo I

L'articolo 15, paragrafo 4, della Convenzione è abrogato e sostituito dalla disposizione seguente:

“4) Il regime fiscale applicabile ai salari, agli stipendi ed alle altre remunerazioni analoghe ricevuti in corrispettivo di un'attività dipendente dai lavoratori frontalieri è regolato dall'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera, con Protocollo aggiuntivo, relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, firmato a Roma il 23 dicembre 2020, che costituisce parte integrante della presente Convenzione.”

#### Articolo II

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle notifiche con le quali i due Stati si comunicheranno l'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie previste da ciascun ordinamento per l'entrata in vigore:


- del presente Protocollo, e
- dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera, con Protocollo aggiuntivo, relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, firmato a Roma il 23 dicembre 2020.

2. Il presente Protocollo si applica dal primo giorno di gennaio dell'anno civile successivo a quello dell'entrata in vigore dell'Accordo.

*In fede di che*, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai propri rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo di modifica.

Fatto a Roma il 23 dicembre 2020, in due esemplari in lingua italiana.

Per il Governo della Repubblica Italiana:



Per il Consiglio federale svizzero:



## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 2482  
**XVIII Legislatura**

---

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

**Titolo breve:** *Ratifica Accordi Italia-Svizzera lavoratori frontalieri e doppie imposizioni*

---

Trattazione in Commissione

### **Sedute di Commissione primaria**

Seduta

6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) (sui lavori della Commissione)

[N. 297 \(pom.\)](#)

9 febbraio 2022

3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione) e 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro) in sede referente

[N. 1 \(ant.\)](#)

17 febbraio 2022

[N. 1 \(ant.\)](#)

8 marzo 2022

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**

[N. 2 \(ant.\)](#)

10 marzo 2022

[N. 2 \(pom.\)](#)

24 marzo 2022

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**

[N. 3 \(pom.\)](#)

24 marzo 2022

3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione) e 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro) (sui lavori della Commissione)

[N. 3 \(pom.\)](#)

24 marzo 2022

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 6<sup>^</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro)**

## 1.3.2.1.1. 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 297 (pom.) del 09/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**  
**MERCOLEDÌ 9 FEBBRAIO 2022**  
**297<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**D'ALFONSO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente **D'ALFONSO** riferisce sugli esiti dell'Ufficio di Presidenza tenutosi ieri, facendo presente che, oltre ai provvedimenti già iscritti all'ordine del giorno della corrente settimana, verrà avviato successivamente l'esame del disegno di legge 2433, sulla presentazione di liste da parte del cda di società quotate, di cui sarà relatore il senatore Di Piazza.

Avverte inoltre che nella giornata di giovedì 17 verrà iniziato, in seduta riunita con la 3<sup>a</sup> Commissione, l'esame del disegno di legge 2482, sulla ratifica di Accordi Italia-Svizzera lavoratori frontalieri e doppie imposizioni, i cui relatori saranno il senatore Alfieri per la 3<sup>a</sup> Commissione e il senatore Fenu per la 6<sup>a</sup> Commissione.

Ricorda infine che, d'intesa con l'onorevole Marattin, è stato invitato il Ministro dell'economia e delle finanze a svolgere un'audizione, in seduta congiunta con la VI Commissione della Camera dei deputati, sui recenti sviluppi della vicenda Monte dei Paschi di Siena.

Prende atto la Commissione.

### *IN SEDE CONSULTIVA*

**Affare assegnato sul Documento CCLXIII, n. 1: "Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021" ( [n. 1055](#) )**  
(Parere alle Commissioni 5<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup> riunite. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore **MARINO** (*IV-PSI*), che ricorda in premessa i lavori già svolti nell'ottobre 2020 sulle Linee guida per la redazione del PNRR (atto n. 572) e nel marzo 2021 sulla proposta di PNRR (Doc. XXVII n. 18) poi presentata alla Commissione europea il 30 aprile 2021 e approvata dal Consiglio Ecofin il 13 luglio 2021.

Evidenzia quindi che, in base all'articolo 2, comma 2, lettera e), del decreto-legge 31 maggio



2021, n. 77, il Governo è tenuto a riferire alle Camere sullo stato di attuazione del PNRR, trasmettendo semestralmente una Relazione, che deve contenere, tra l'altro, le informazioni citate al comma 1045 della legge di bilancio 2021, le eventuali misure necessarie per accelerare l'avanzamento dei progetti e per una migliore efficacia degli stessi rispetto agli obiettivi perseguiti e una nota esplicativa sulla realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti nel periodo di riferimento. Il decreto sopra citato prevede altresì specifiche procedure di monitoraggio parlamentare sull'attuazione dei progetti previsti dal PNRR e sul rispetto dei termini entro i quali questi devono essere completati.

Il relatore dà poi conto, richiamando l'articolo 43 della legge europea 2019-2020 (legge 23 dicembre 2021, n. 238), dell'attività delle Commissioni competenti in via primaria per l'esame del PNRR, che al termine dell'esame di ogni Relazione semestrale potranno adottare atti di indirizzo al Governo per indicare le eventuali criticità riscontrate nell'adozione delle riforme e nella realizzazione dei progetti, dell'attività di monitoraggio che potrà svolgere il Parlamento nel suo complesso, anche sfruttando il sistema informativo ReGiS del Ministero dell'economia e delle finanze.

Passa quindi ad illustrare il documento in esame, che contiene la prima Relazione al Parlamento sull'attuazione del PNRR. Essa si compone di una prima parte descrittiva del PNRR e delle strutture e dei meccanismi di *governance* dello stesso e di una seconda parte relativa all'attuazione delle riforme e degli investimenti previsti, con particolare riferimento ai 51 obiettivi e traguardi in scadenza al 31 dicembre 2021, in vista della rendicontazione alla Commissione europea e del pagamento della prima rata di rimborso, pari a 24,1 miliardi di euro. La prima rata è composta da 11,5 miliardi a titolo di contributi a fondo perduto e da 12,6 miliardi a titolo di prestito. Da queste cifre va, tuttavia, detratta la quota di prefinanziamento del 13 per cento, già ricevuta dall'Italia nel mese di agosto 2021. Pertanto, la prima rata, al netto del prefinanziamento, sarà pari a 21 miliardi di euro. L'erogazione delle risorse da parte della Commissione europea avverrà nei prossimi mesi a seguito dell'iter di valutazione, previsto dai regolamenti, sul conseguimento delle 51 misure, divise fra *milestone* e *target*. I traguardi e gli obiettivi compresi nella rata del 31 dicembre 2021 prevedono l'adozione di atti di normativa primaria e secondaria o di atti amministrativi, contenenti indicazioni spesso propedeutiche alla realizzazione degli impegni per le scadenze delle rate future.

Il relatore si sofferma quindi sui temi di specifico interesse per la Commissione, evidenziando che tra i traguardi raggiunti entro il 31 dicembre 2021, ai fini dell'erogazione della prima rata, rientra il MIC1-101, Riforma 1.12, che riguarda l'Amministrazione fiscale e, in particolare, l'adozione di una revisione dei possibili interventi per ridurre l'evasione fiscale attraverso la predisposizione di una relazione per orientare le azioni di Governo sul tema, per la quale il Ministero dell'economia e delle finanze rappresenta l'amministrazione responsabile. Il traguardo della rata in scadenza al 31 dicembre 2021 si riferisce alla predisposizione di una relazione che illustri i possibili interventi per combattere l'evasione, nell'ambito della riforma dell'amministrazione fiscale (MIC1-101). La relazione, adottata dal Ministro dell'economia e delle finanze, si sofferma su una valutazione dell'efficacia degli incentivi all'uso dei pagamenti elettronici sperimentati nel corso degli ultimi anni. Essa affronta anche il tema della predisposizione e dell'utilizzo di indicatori di rischio per orientare l'attività di accertamento dell'amministrazione finanziaria.

Risultano di interesse della 6ª Commissione anche la M2C3-1, Investimento 2.1, relativo al rafforzamento dell'Ecobonus e del Sismabonus per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici, di cui risulta responsabile il Ministero della transizione ecologica (MiTE), attuato con la proroga degli incentivi da parte dell'articolo 1, comma 28, della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021). Inoltre, la M5C3-11, Investimento 1.4, relativo alle infrastrutture per le Zone economiche speciali (ZES), richiedeva l'entrata in vigore dei decreti ministeriali di approvazione del piano operativo per tutte e otto le ZES sotto la responsabilità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) in collaborazione con Presidenza del Consiglio dei ministri (PCM) - Ministro per il Sud e la coesione territoriale. Il decreto interministeriale n. 492 del 3 dicembre 2021 ha ripartito la somma di 630 milioni di euro tra le ZES per la realizzazione di interventi tra loro coerenti e interconnessi che mirano nel loro insieme a favorire la competitività e lo sviluppo economico nelle aree ZES. Ancora con riferimento alle ZES, la M5C3-10, Riforma 1, riguarda la semplificazione delle procedure e il

rafforzamento dei poteri del Commissario nelle Zone economiche speciali. La responsabilità è attribuita alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ministero per il Sud e la coesione territoriale. Il decreto-legge n. 152 del 2021, articolo 11, introduce lo sportello unico digitale per la presentazione dei progetti di nuove attività nelle ZES e prevede semplificazioni procedurali e per la risoluzione delle controversie nei casi di opposizione delle amministrazioni interessate nell'ambito della conferenza dei servizi. Il decreto-legge n. 77 del 2021, articolo 57, interviene su alcune procedure riguardanti il funzionamento, e la governance delle ZES.

La M3C2-3, Riforma 2.1, riguarda l'entrata in vigore del decreto riguardante lo Sportello unico doganale. Il decreto deve definire i metodi e le specifiche dello Sportello unico doganale in conformità al regolamento (UE) n. 1239/2019 relativo all'attuazione dell'interfaccia unica marittima europea e al regolamento (UE) 2020/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, relativo alle informazioni elettroniche sul trasporto merci. Amministrazioni responsabili sono il MIMS e il MEF. Con il decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 2021 è stato emanato il Regolamento recante disciplina dello Sportello unico doganale e dei controlli (S.U.Do.Co.).

La M1C2-1, Investimento 1 - Transizione 4.0, riguarda l'entrata in vigore degli atti giuridici per mettere i crediti d'imposta Transizione 4.0 a disposizione dei potenziali beneficiari e l'istituzione del comitato scientifico sotto la responsabilità del Ministero dello sviluppo economico (MISE). Norme attuative sono contenute nella legge di bilancio 2021 e nel decreto-legge n. 59 del 2021.

Infine, per quanto riguarda le iniziative adottate per conseguire le scadenze dal 2022, il relatore segnala la M1C1, Riforma 1.12, riguardante l'Amministrazione fiscale, di competenza del MEF, e la M1C1, Riforma 1.14, riguardante il quadro fiscale subnazionale.

Si apre il dibattito.

Il presidente [D'ALFONSO](#) (PD), nel merito, richiama le varie esperienze europee, con particolare riferimento alla Polonia, in materia di ZES e ricorda la loro istituzione in Italia con il decreto-legge n. 91 del 2017. Tali aree geografiche, all'interno delle quali le imprese già operative o di nuovo insediamento possono beneficiare di agevolazioni fiscali e di semplificazioni amministrative, evidenziano ancora rilevanti problematiche relative alla *governance* e alle complessità delle procedure burocratiche, che ne limitano l'attrattività per gli imprenditori. Il PNRR prevede dunque una specifica riforma del settore, introdotta con il decreto-legge "Governance e semplificazioni", al fine di favorire, anche con l'istituzione della figura del commissario straordinario, la cantierabilità degli interventi in tempi rapidi, nonché l'insediamento di nuove imprese. Gli strumenti, che non hanno solo natura fiscale, sono stati previsti, ma non sono ancora pienamente operativi, tuttavia ritiene ormai improcrastinabile l'avvio di tale innovazione, estremamente importante per i territori, che potrà poi portare, nel tempo, ai necessari e opportuni correttivi. Esprime conclusivamente la preoccupazione che, nonostante le premesse positive e le opportunità offerte dalle ZES, in assenza di un'adeguata consapevolezza politica e del coinvolgimento operativo delle amministrazioni interessate, prima di tutto dei Commissari *ad acta*, lo strumento agevolativo rimanga inattuato.

Il senatore [PEROSINO](#) (FIBP-UDC) sottolinea le rilevanti competenze delle Commissioni 5a e 14ª in materia di PNRR e segnala una incongruenza nell'assegnazione delle risorse, ritenendo eccessive quelle assegnate agli obiettivi della transizione ecologica e della digitalizzazione, soprattutto se paragonate a quelle attribuite ai settori delle infrastrutture e della salute.

Ritiene quindi che anche i contributi a fondo perduto vadano in qualche modo restituiti e si associa alle considerazioni del Presidente sulle ZES, invitando a considerare per il futuro anche le zone interne e non solo quelle costiere, ed evidenzia alcuni rischi connessi all'introduzione dello Sportello unico doganale.

Il senatore [CRUCIOLI](#) (Misto) chiede al relatore precisazioni sulla possibile incompatibilità tra la missione M2C3-1, Investimento 2.1, in tema di Sismabonus ed Ecobonus, e l'articolo 28 del

decreto-legge n. 4 del 2022, che limita la cessione dei crediti di imposta in materia edilizia ed energetica.

Sollecita quindi una riflessione del relatore anche sul tema dell'evasione fiscale e sulla predisposizione e l'utilizzo di indicatori di rischio per orientare l'attività di accertamento dell'Amministrazione finanziaria. Pur condividendone le finalità, paventa infatti il rischio che l'utilizzo di grandi masse di dati recuperate dalla rete possa portare a una violazione della *privacy* dei contribuenti.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, il relatore [MARINO](#) (*IV-PSI*) chiede quali siano i tempi per l'espressione del parere.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene che l'esame possa concludersi alla fine del corrente mese.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

***(2505) Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico***

(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Introduce il provvedimento per le parti di competenza il relatore [MONTANI](#) (*L-SP-PSd'Az*), che si sofferma sull'articolo 1, comma 1, che sospende i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte e i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione le cui attività sono vietate o sospese. Il comma 3 dell'articolo 3 estende anche agli operatori che svolgono attività di commercio al dettaglio nel settore dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria l'applicazione del credito d'imposta volto a contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino. L'articolo 5 proroga per i mesi da gennaio a marzo 2022 la possibilità di usufruire del credito d'imposta relativo all'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale o artigianale e all'ammontare mensile dei canoni per affitto d'azienda, per le imprese del settore turistico che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2022 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno 2019. L'articolo 8, comma 3, estende fino al 30 giugno 2022 l'esenzione dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, già prevista fino al 31 dicembre 2021 per i soggetti che esercitano le attività di spettacolo viaggiante e circensi. L'articolo 9, comma 1, reitera, per gli investimenti sostenuti dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, le agevolazioni fiscali per le spese di investimento in campagne pubblicitarie a favore degli organismi sportivi già previsto da precedenti provvedimenti. La relativa spesa è autorizzata nel limite di 20 milioni di euro per il primo trimestre 2022. Il successivo articolo 10 riconosce il credito di imposta per gli investimenti in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0, per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, nel periodo 2023-2025, nella misura del 5 per cento (aliquota vigente) elevando per tali investimenti il limite massimo di costi ammissibili da 20 a 50 milioni di euro.

L'articolo 12 attribuisce 100 milioni, per il 2022, al fondo per il ristoro ai comuni per la mancata riscossione dell'imposta di soggiorno e di analoghi contributi. Dispone altresì in ordine al riparto delle risorse e alla copertura finanziaria degli oneri. L'articolo 15 attribuisce un contributo straordinario,

sotto forma di credito d'imposta, alle imprese energivore i cui costi per chilowattora della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021 abbiano subito un incremento superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019. Il credito d'imposta è pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.

L'articolo 18, ai commi 1 e 2, elimina alcune agevolazioni fiscali in materia di accise sui carburanti utilizzati nel trasporto ferroviario di persone e merci, sui prodotti energetici impiegati per la produzione di magnesio da acqua di mare, sui prodotti energetici per le navi che fanno esclusivamente movimentazione dentro il porto e manovre strumentali al trasbordo merci all'interno del porto. Il comma 6 dell'articolo 19 modifica l'articolo 12, comma 1, lettera *d*), del Testo unico delle imposte sui redditi per escludere i figli a carico dalla relativa detrazione per i carichi di famiglia, in conseguenza della istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico.

I commi 3 e 4 dell'articolo 22 provvedono a differire dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 i termini riguardanti la sospensione del pagamento dei finanziamenti e delle rate di mutui, prevista per le attività economiche e produttive e i soggetti privati dei territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli eventi sismici del 2016-2017, e la sospensione automatica dei medesimi pagamenti, nel caso in cui i beneficiari non siano stati avvisati dalle banche e dagli intermediari finanziari in merito all'esercizio della facoltà di sospensione dei pagamenti.

L'articolo 27, comma 2, correggendo un errore materiale, abroga l'articolo 21 della legge europea 2019-2020 (legge n. 238 del 2021), il cui contenuto è sostanzialmente identico all'articolo 1 del decreto legislativo n. 192 del 2021.

L'articolo 21, abrogato dal comma in esame, attuava nell'ordinamento nazionale la direttiva 2018/1910, con la quale sono state armonizzate alcune norme nel sistema comune dell'IVA, così superando i rilievi della procedura di infrazione 2020/0070, arrivata allo stadio di parere motivato inviato all'Italia (23 settembre 2021) per la mancata notifica delle misure di recepimento della direttiva nell'ordinamento nazionale.

Infine, l'articolo 28 modifica la disciplina dello sconto in fattura e della cessione dei crediti d'imposta in materia edilizia ed energetica, ovvero riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19, escludendo la facoltà di successiva cessione a favore dei primi cessionari. Per i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di cessione o sconto in fattura, viene consentita esclusivamente una ulteriore cessione ad altri soggetti. Sono nulli i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni recate dall'articolo in commento.

Si apre la discussione.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (*FdI*) rileva criticamente le conseguenze dell'articolo 28 del decreto in esame, che sta condizionando negativamente l'attività di molte aziende e società finanziarie, che si trovano con crediti fiscali milionari non più utilizzabili. Ritiene infatti ingiustificabile che le frodi che finora hanno caratterizzato l'utilizzo del Superbonus, invece di portare all'implementazione dell'attività di controllo e repressiva, abbia avuto come conseguenza una forte limitazione dello strumento, a danno di imprese e cittadini. Ritiene che il Governo abbia mal interpretato la vicenda, che ha riguardato soprattutto alcuni operatori finanziari e coinvolto la grande criminalità organizzata, bloccando prima la cessione dei crediti e ipotizzando ora una insufficiente soluzione intermedia, che coinvolga tuttavia solo gli istituti bancari e le società finanziarie *ex* articolo 106 del Testo unico bancario. Invita quindi il Governo a ripristinare la normativa previgente, favorendo la circolazione dei titoli di credito e l'impiego quindi della moneta fiscale e a combattere le frodi.

Il senatore [FENU](#) (*M5S*) chiede alla rappresentante del Governo come l'Esecutivo intenda modificare l'articolo 28 già citato dal senatore De Bertoldi, al quale si associa, per evitare limitazioni nella libera circolazione dei crediti fiscali, nonché i dati relativi alle frodi legate ai vari tipo di incentivi previsti, alcuni dei quali magari sono caratterizzati da scarsi controlli, a differenza del Superbonus.

Ipotizza quindi che le modifiche potranno riguardare la cessione non solo agli istituti di credito vigilati, ma anche ai loro clienti; che possa essere esteso a tutti i *bonus* l'obbligo di prezzario DEI; che sia previsto l'incrocio dei dati tra ASL, INAIL e Casse edili per verificare l'esistenza o meno dei cantieri; l'introduzione dell'attestazione SOA per importi superiori a 250 euro e l'utilizzo di piattaforme informatiche sicure che garantiscano il credito nei vari passaggi.

Il senatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*), pur avendo apprezzato in passato l'adozione di vari *bonus* energetici, che richiedevano sempre, pur in forma diversa, la compartecipazione economica del privato, ricorda la propria posizione critica nei confronti del Superbonus, che ha introdotto un contributo che valuta ingiustificato. Considera quindi comprensibili e anche condivisibili eventuali iniziative governative per far fronte alle frodi emerse, che hanno superato il miliardo di euro, anche se considera rischioso per la liquidità delle imprese un cambiamento delle regole, come previsto dall'articolo 28, mentre lo strumento dispiega i suoi effetti. Rivolge quindi un invito al Governo ad adottare al più presto un intervento correttivo, senza attendere il processo di conversione in legge del decreto in esame.

Riservandosi di intervenire con più tempo a disposizione nel seguito della discussione, la senatrice [TOFFANIN](#) (*FIBP-UDC*), pur comprendendo le preoccupazioni espresse dal senatore Steger e riconoscendo la necessità di porre fine alle frodi, evidenzia che le agevolazioni edilizie stanno rappresentando il volano per la ripresa dell'economia e che disposizioni come quelle contenute nell'articolo 28 mettono in crisi le piccole e medie aziende del Paese, che si trovano con crediti bloccati, soprattutto in presenza dello sconto in fattura e la successiva cessione alle banche. Sollecita quindi il Governo a intervenire tempestivamente per ovviare al problema e a svolgere attività di sensibilizzazione presso Cassa depositi e prestiti, Poste Italiane e istituti di credito. Diversamente infatti, anche se la soluzione adottata fosse volta a garantire maggiore flessibilità nella cessione dei crediti, rimarrebbe comunque attuale il rischio della loro mancata accettazione da parte dei vari operatori.

Il senatore [MARINO](#) (*IV-PSI*), riservandosi a sua volta di integrare il proprio intervento nel prosieguo della discussione, giudica fondamentale una interlocuzione con il Governo sulle tematiche sottese all'articolo 28.

Interviene il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, che dopo aver espresso il proprio disaccordo rispetto alle critiche formulate dal senatore De Bertoldi all'indirizzo del Governo, assicura tuttavia come il tema da lui sollevato sia all'attenzione dell'Esecutivo, che sta valutando gli interventi più idonei da adottare, nella consapevolezza della situazione delle imprese e del quadro delle illegalità diffuse emerse. Evidenzia inoltre come lo stesso ritorno alla situazione precedente non sarebbe risolutivo, perché, alla luce delle frodi, le banche potrebbero comunque rifiutarsi di accettare i crediti in via prudenziale rispetto a misure cautelari che potrebbero essere adottate dalle autorità competenti. Prende atto delle soluzioni proposte, che tuttavia hanno un respiro a medio e lungo termine e sollecita i senatori a ipotizzarne di ulteriori: una volta valutati i dati relativi ai controlli sulle varie misure di incentivazione, garantisce che il Governo individuerà una soluzione a breve e comunque prima della conversione in legge del decreto in esame.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*

## **1.3.2.2. 3<sup>^</sup> (Affari esteri, emigrazione) e 6<sup>^</sup> (Finanze e tesoro)**

# 1.3.2.2.1. 3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione) e 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro) - Seduta n. 1 (ant.) del 17/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 3<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> RIUNITE  
3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione)  
6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro)  
GIOVEDÌ 17 FEBBRAIO 2022  
1<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente della 3<sup>a</sup> Commissione  
[PETROCELLI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Della Vedova.*

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

IN SEDE REFERENTE

**(2482) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno**  
(Esame e rinvio)

Il senatore [ALFIERI](#) (PD), relatore per la 3a Commissione, dà conto, anche a nome del Senatore Fenu, relatore per la 6<sup>a</sup> Commissione, del disegno di legge recante la ratifica dell'Accordo sottoscritto nel dicembre 2020 tra l'Italia e la Confederazione svizzera in materia di imposizione dei lavoratori frontalieri, nonché del Protocollo, firmato sempre nel dicembre 2020 dai due Paesi, di modifica della Convenzione bilaterale per evitare le doppie imposizioni, risalente al 1976 e più volte modificata. In via preliminare, fa presente che le intese in esame sono viste con grande interesse nelle regioni italiane che confinano con la Svizzera, solo considerando la circostanza per cui ben 85 mila lavoratori italiani si trasferiscono quotidianamente in territorio elvetico, soprattutto nel Canton Ticino. Volendo esemplificare, ci si trova di fronte ad un fenomeno economico e sociale che registra, da un lato, l'esportazione italiana di lavoratori, qualificati e ben pagati (se si considera che il reddito mensile minimo in Svizzera è di circa 3.500 franchi) e, dall'altro, l'importazione di consumatori d'oltre confine. Il relatore passa, quindi, ad evidenziare come si tratti di una intesa che, destinata a sostituire quella

attualmente in vigore, risalente al 1974, e frutto di un confronto decennale fra le Parti e di consultazioni con le organizzazioni sindacali e l'Associazione dei comuni italiani di frontiera, nonché con le autorità dei Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese, intende migliorare l'attuale dispositivo di imposizione dei frontalieri e segnare una nuova tappa nelle relazioni fiscali tra Italia e Svizzera.

Nello specifico, l'Accordo bilaterale relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri - composto da 10 articoli e accompagnato da un Protocollo aggiuntivo e da uno scambio di lettere - è finalizzato a definire il quadro giuridico volto a eliminare le doppie imposizioni sui salari, sugli stipendi e sulle altre remunerazioni ricevuti dai lavoratori frontalieri dei due Paesi, con la previsione del principio di reciprocità, a differenza di quanto previsto dal precedente accordo del 1974, che regola unicamente il trattamento dei lavoratori frontalieri italiani che lavorano in Svizzera. In relazione al metodo di imposizione, l'Accordo stabilisce il metodo della tassazione concorrente, che attribuisce i diritti di imposizione sia allo Stato di residenza del lavoratore frontaliere, sia allo Stato della fonte del reddito da lavoro dipendente. In particolare, i salari sono imponibili nel Paese di svolgimento dell'attività lavorativa, ma entro il limite dell'80 per cento di quanto dovuto nello stesso Paese in base alla normativa sulle imposte sui redditi delle persone fisiche (incluse le imposte locali). Lo Stato di residenza applica poi le proprie imposte sui redditi ed elimina la doppia imposizione relativamente alle imposte prelevate nell'altro Stato.

Più in dettaglio, l'Accordo definisce innanzitutto la sfera soggettiva di applicazione, riferendosi alle persone fisiche residenti in uno dei due Stati contraenti che lavorano quali lavoratori frontalieri nell'area di frontiera dell'altro Stato (articolo 1). Dopo aver offerto un quadro delle definizioni utilizzate (articolo 2), ed in particolare relative alle "aree di frontiera" quale ambito geografico di applicazione - inclusiva, per l'Italia, delle Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, e della Provincia Autonoma di Bolzano, e, per la Svizzera, dei Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese - , e ai lavoratori frontalieri, l'intesa bilaterale disciplina le modalità di imposizione dei medesimi lavoratori frontalieri (articolo 3), reca un generale principio di non discriminazione nei loro confronti (articolo 4) e stabilisce l'eliminazione della doppia imposizione fiscale sui salari, gli stipendi e le altre remunerazioni da essi ricevuti (articolo 5). Ad una Commissione mista è delegato il compito di risolvere eventuali controversie interpretative o applicative dell'Accordo (articolo 6). L'intesa precisa altresì l'ambito della cooperazione amministrativa bilaterale, da realizzarsi attraverso uno scambio di informazioni - nel rispetto del più recente standard dell'OCSE - relative ai dati identificativi del lavoratore e del datore di lavoro, all'ammontare del salario e dei contributi sociali obbligatori, necessari per consentire allo Stato di residenza di determinare il carico fiscale di ogni lavoratore frontalieri (articolo 7). Oltre a disciplinare i termini per la sua entrata in vigore (articolo 8) e a porre una clausola di riesame quinquennale per valutare eventuali modifiche da apportare al testo (articolo 10), l'intesa prevede anche un regime transitorio per gli attuali lavoratori frontalieri residenti in Italia che lavorano in Svizzera, con l'applicazione del regime di tassazione esclusiva in Svizzera e meccanismi di compensazione finanziaria a beneficio dei comuni italiani di confine da parte dei Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese fino al 2033 (articolo 9).

Dell'Accordo è parte integrante anche un Protocollo aggiuntivo con funzione interpretativa e integrativa che, composto di 12 paragrafi, prevede - fra l'altro - la consultazione bilaterale in caso di modifica sostanziale della legislazione fiscale da parte di uno dei due Paesi (paragrafo 1), la precisazione circa la tipologia di imposte applicabili ai frontalieri (paragrafo 4), la disciplina relativa ad alcuni aspetti di funzionamento della Commissione mista di cui all'articolo 6 (paragrafi 6 e 7). Come specifica la relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, la sostituzione dell'Accordo sui lavoratori frontalieri del 3 ottobre 1974 con il nuovo Accordo del dicembre 2020 comporta la necessità di adeguare, attraverso lo strumento del Protocollo modificativo, anche la disposizione dell'articolo 15, paragrafo 4, della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni del 1976. Composto di due articoli, il Protocollo modificativo cambia il paragrafo 4 dell'articolo 15 della Convenzione bilaterale per evitare le doppie imposizioni del 1976, adeguando il riferimento al nuovo Accordo relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, e



confermando che anche il nuovo Accordo costituisce parte integrante della Convenzione del 9 marzo 1976.

Il disegno di legge di ratifica degli strumenti normativi in esame si compone di 12 articoli. Oltre all'autorizzazione alla ratifica (articolo 1) e all'ordine di esecuzione (articolo 2), il disegno di legge reca disposizioni in materia di redditi prodotti in Svizzera dai frontalieri italiani (articolo 3), fissa una franchigia a 10.000 euro di reddito applicabile ai lavoratori frontalieri italiani (articolo 4), e disciplina la deducibilità dei contributi obbligatori per i prepensionamenti (articolo 5). Ulteriori articoli riguardano la non imponibilità degli assegni familiari erogati dagli Enti di previdenza dello Stato in cui il frontaliere presta lavoro (articolo 6), i redditi prodotti in Italia dai frontalieri svizzeri (articolo 7), la ripartizione della compensazione finanziaria (articolo 8), le risorse per i comuni di frontiera (articolo 9) e l'istituzione e il riparto di un Fondo per lo sviluppo economico delle infrastrutture di confine (articolo 10). L'articolo 11, inoltre, reca la copertura finanziaria degli oneri economici complessivi derivanti dall'Accordo bilaterale in via di ratifica.

Conclude rilevando che la ratifica dell'Accordo e del Protocollo in esame tra l'Italia e la Confederazione svizzera non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il presidente [PETROCELLI](#), dopo aver ringraziato i relatori, apre la discussione generale, ricordando come la Commissione esteri abbia avuto modo di interloquire proficuamente, negli ultimi anni, soprattutto nel periodo antecedente la pandemia, con vari rappresentanti parlamentari apicali del Canton Ticino.

Chiede, quindi, al relatore Alfieri quale sia la tipologia prevalente di lavoratore svizzero che si reca in Italia.

Segue un breve intervento del senatore [D'ALFONSO](#) (PD), presidente della 6a Commissione, che si sofferma sulla nozione di "area di frontiera", menzionata più volte dal relatore.

Il senatore [IWOBI](#) (L-SP-PSd'Az) pone la questione concernente lo *status* dei frontalieri che operano dentro o fuori la fascia limitrofa al confine italo-svizzero.

Il relatore [ALFIERI](#) (PD), nel fornire delucidazioni ai quesiti testé formulati, fa presente, in particolare, che, a sua conoscenza, l'attività della maggior parte dei frontalieri svizzeri, provenienti prevalentemente da Lugano, si concentra sulla città di Milano.

Tiene poi a precisare che gli accordi in titolo - peraltro già ratificati dalla Confederazione e che, secondo l'*understanding* tra i due governi, dovrebbero entrare in vigore nel 2023 - mirano, al termine del periodo transitorio, ad uniformare il trattamento dei diversi tipi di lavoratori e a sanare il *gap* normativo segnalato dal senatore Iwobi.

Sottopone, quindi, ai Commissari l'opportunità di svolgere, in un'unica seduta, delle audizioni mirate che coinvolgano i vari rappresentanti sindacali dei frontalieri e delle comunità dell'area, al fine di avere un quadro cognitivo completo delle problematiche sottostanti alla ratifica degli accordi in argomento.

Il presidente [PETROCELLI](#), d'intesa con il presidente della 6a Commissione D'Alfonso, nel condividere tale richiesta, propone che tali audizioni possano svolgersi il prossimo 8 marzo.

Le Commissioni riunite convengono.

Il sottosegretario DELLA VEDOVA svolge, infine, brevi considerazioni esprimendo concordanza con l'illustrazione dei relatori e auspicando una ponderata e sollecita conclusione dell'*iter* parlamentare dell'importante provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

## 1.3.2.2.2. 3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione) e 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro) - Seduta n. 2 (ant.) del 10/03/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 3<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> RIUNITE  
3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione)  
6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro)  
GIOVEDÌ 10 MARZO 2022  
2<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente della 6<sup>a</sup> Commissione  
[D'ALFONSO](#)

*La seduta inizia alle ore 9,50.*

IN SEDE REFERENTE

**(2482) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 febbraio.

Il senatore [FENU](#) (M5S), relatore per la 6<sup>a</sup> Commissione, anche a nome del senatore [ALFIERI](#) (PD), relatore per la 3<sup>a</sup> Commissione, ritiene opportuno fissare per le ore 12 di giovedì 24 marzo il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti.

Il [PRESIDENTE](#) registra il consenso delle Commissioni riunite su tale proposta.

Il senatore [IWOB](#) (L-SP-PSd'Az) propone di integrare il ciclo delle audizioni già effettuate per completare l'istruttoria legislativa ascoltando il sindaco di un comune con alta presenza di lavoratori transfrontalieri.

Non essendovi obiezioni su tale suggerimento, il presidente [D'ALFONSO](#) propone di svolgere tale supplemento di istruttoria nella stessa giornata del 24 marzo.

Prendono atto le Commissioni riunite.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,55.*

# 1.3.2.2.3. 3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione) e 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro) - Seduta n. 3 (pom.) del 24/03/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 3<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> RIUNITE  
3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione)  
6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro)  
GIOVEDÌ 24 MARZO 2022  
3<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza della Vice Presidente della 6<sup>a</sup> Commissione*  
[TOFFANIN](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Di Stefano.*

*La seduta inizia alle ore 13,30.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2482) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 marzo.

La presidente [TOFFANIN](#) avverte che sono stati presentati 24 emendamenti al disegno di legge in titolo il cui testo è pubblicato in allegato.

Prendono atto le Commissioni riunite.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

La [PRESIDENTE](#) comunica che, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 2482, in sede di Uffici di Presidenza riuniti delle Commissioni esteri e finanze e tesoro, i rappresentanti dei sindacati frontalieri svizzeri e italiani e dell'Associazione dei Comuni Italiani di Frontiera, auditi l'8 marzo, hanno depositato i testi dei rispettivi interventi, che saranno pubblicati sulla pagina *web* delle Commissioni.

Prendono atto le Commissioni riunite.

*La seduta termina alle ore 13,35.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2482](#)

### Art. 3

#### 3.1

[Iwobi](#), [Montani](#), [Alessandrini](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «come definita all'articolo 2, lettera a), dell'Accordo,» inserire le seguenti: «in possesso di un qualunque permesso di lavoro di tipo "G" per cittadini frontalieri».*

#### 3.2

[Garavini](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «come definita all'articolo 2, lettera a), dell'Accordo,» inserire le seguenti: «in possesso di un qualunque permesso di lavoro di tipo "G" per cittadini frontalieri».*

#### 3.3

[Iwobi](#), [Montani](#), [Alessandrini](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 9 dell'Accordo» inserire le seguenti: «già in possesso di un qualunque permesso di lavoro di tipo "G" per cittadini frontalieri».*

#### 3.4

[Garavini](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 9 dell'Accordo» inserire le seguenti: «già in possesso di un qualunque permesso di lavoro di tipo "G" per cittadini frontalieri».*

#### 3.0.1

[Iwobi](#), [Montani](#), [Alessandrini](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 3- *bis*.

*(Interpretazione autentica dell'articolo 76 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in materia di rendite corrisposte in Italia da parte dell'Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera)*

1. L'articolo 76, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si interpreta nel senso che l'imposizione dei lavoratori frontalieri è regolata dall'Accordo tra Italia e Svizzera del 3 ottobre 1974, nonché dalle sue successive modifiche e integrazioni.

2. L'articolo 76, comma 1-*bis*, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si interpreta nel senso che le rendite corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS), maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera, sono assoggettate a ritenuta unica del 5 per cento anche nei casi in cui gli intermediari finanziari italiani non applicano la ritenuta d'acconto nonché nei casi in cui l'accredito avviene sul conto corrente svizzero».

#### 3.0.2

[Garavini](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 3- *bis*.

*(Interpretazione autentica dell'articolo 76 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in materia di rendite corrisposte in Italia da parte dell'Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera)*

1. L'articolo 76, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si interpreta nel senso che l'imposizione dei lavoratori frontalieri è regolata dall'Accordo tra Italia e Svizzera del 3 ottobre 1974, nonché dalle sue successive modifiche e integrazioni.

2. L'articolo 76, comma 1-*bis*, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si interpreta nel senso che le rendite corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS), maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera, sono assoggettate a ritenuta unica del 5 per cento anche nei casi in cui gli intermediari finanziari italiani non applicano la ritenuta d'acconto nonché nei casi in cui l'accredito avviene sul conto corrente svizzero.».

Art. 4

4.1

[Porta](#), [Iwobi](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

«Il limite di reddito è concesso ai soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano che prestano lavoro all'estero in zona di frontiera o altri paesi limitrofi del territorio nazionale e che rientrano alla propria residenza in Italia giornalmente o settimanalmente».

4.2

[Iwobi](#), [Montani](#), [Alessandrini](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Per i lavoratori frontalieri che prestano lavoro per un periodo superiore a 183 giorni si applica la retribuzione convenzionale di cui all'articolo 51, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

4.3

[Garavini](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Per i lavoratori frontalieri che prestano lavoro per un periodo superiore a 183 giorni si applica la retribuzione convenzionale di cui all'articolo 51, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

4.4

[Iwobi](#), [Montani](#), [Alessandrini](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-*bis*. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il reddito derivante da prestazioni pensionistiche erogate agli ex lavoratori frontalieri residenti nel territorio dello Stato italiano in stato di quiescenza pensionistica, già impiegati presso datori di lavoro aventi sede nel territorio di Francia o Principato di Monaco, concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 10.000 euro.

1-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 41,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

4.5

[Garavini](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-*bis*. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il reddito derivante da prestazioni pensionistiche erogate agli ex lavoratori frontalieri residenti nel territorio dello Stato italiano in stato di quiescenza pensionistica, già impiegati presso datori di lavoro aventi sede nel territorio di Francia o Principato di Monaco, concorre a formare

il reddito complessivo per l'importo eccedente 10.000 euro.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 41,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

Art. 5

## 5.1

[Iwobi](#), [Montani](#), [Alessandrini](#)

Al comma 1, dopo le parole: «lettera a), della presente legge,», inserire le seguenti: «il contributo per il sistema sanitario alla Cassa Malati e».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «per i prepensionamenti di categoria» inserire le seguenti: «e del contributo Cassa malati».

## 5.2

[Garavini](#)

Al comma 1, dopo le parole: «lettera a), della presente legge,» inserire le seguenti: «il contributo per il sistema sanitario alla Cassa Malati e».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «per i prepensionamenti di categoria» inserire le seguenti: «e del contributo Cassa malati».

Art. 7

### 7.0.1

[Porta](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 7- **bis**.

(Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Per i lavoratori frontalieri con residenza in Italia e che hanno perso il lavoro in uno Stato UE o AELS che ha sottoscritto l'Accordo sulla Libera Circolazione delle Persone, l'importo mensile massimo dell'indennità di disoccupazione NASpI di cui al comma 2 è sospeso per le prime tre mensilità qualora il lavoratore frontaliere abbia versato nello Stato presso cui presta attività lavorativa i contributi per meno di dodici mesi o per le prime cinque mensilità qualora il frontaliere abbia versato nello Stato presso cui presta attività lavorativa i contributi per almeno dodici mesi negli ultimi ventiquattro mesi, ovvero per quelle mensilità che verranno poi rimborsate integralmente allo Stato presso cui presta attività lavorativa ai sensi dell'articolo 65, commi 6, 7 e 8 del Regolamento CE n. 883/04 e dell'articolo 70 del Regolamento CE n. 987/09. Restano comunque valide le indicazioni di calcolo e misura indicate al comma 2. La NASpI non può in ogni caso superare l'importo erogabile in base alla legislazione dello Stato membro estero in cui sono stati versati i contributi".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.».

### 7.0.2

[Porta](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 7 -*bis* .



*(Modifiche alla legge 30 dicembre 1991, n. 443)*

1. All'articolo 76, della legge del 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le rendite corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS), maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati in Svizzera, sono assoggettate a ritenuta unica del 5 per cento da parte degli istituti italiani, quali sostituti d'imposta, per il cui tramite l'AVS Svizzera le eroga ai beneficiari in Italia. Le rendite, ai sensi dell'accordo tra Italia e Svizzera del 23 dicembre 2020 di cui all'articolo 1, della presente legge, non sono oggetto di denuncia fiscale in Italia";

b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

"1-bis La ritenuta di cui al comma 1 è applicata dai soggetti di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 che intervengono nel pagamento anche sulle somme corrisposte in Italia da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri";

c) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

"1-ter Le somme, ovunque corrisposte, da parte dell'assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS) e da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera e in qualunque forma e titolo erogate, percepite da soggetti residenti senza l'intervento nel pagamento da parte dei soggetti di cui all'articolo 23 del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono soggette ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta di cui ai commi precedenti. Il presente comma decorre dalla stessa data di entrata in vigore del decreto legge 24 giugno 2017, n. 50. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto già pagato".».

## Art. 9

### 9.1

[Porta](#), [Iwobi](#)

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Alla commissione mista partecipa il presidente dell'associazione dei comuni italiani di Frontiera».

### 9.2

[Porta](#), [Iwobi](#)

*Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «In ogni caso il rapporto tra numero di frontalieri e popolazione di un comune, qualora adottato come criterio per l'attribuzione diretta ai comuni di frontiera delle risorse finanziarie di cui al comma 1 del presente articolo, non può eccedere la quota del 3 per cento».

### 9.3

[Porta](#), [Iwobi](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:*

«5- bis. Le somme di cui ai commi 1 e 2, possono essere impiegate in parte corrente nel limite massimo del 50 per cento dell'importo.».

## Art. 10

### 10.1

[Iwobi](#), [Porta](#), [Montani](#), [Alessandrini](#)

*Al comma 1, dopo le parole:* «comuni di frontiera di cui all'articolo 9 della presente legge,» *inserire le seguenti:* «anche alla definizione di misure incentivanti per i lavoratori residenti in uno dei citati

comuni e occupati in aziende che hanno sede legali nei medesimi territori».

## 10.2

[Garavini](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «comuni di frontiera di cui all'articolo 9 della presente legge,» inserire le seguenti: «anche alla definizione di misure incentivanti per i lavoratori residenti in uno dei citati comuni e occupati in aziende che hanno sede legali nei medesimi territori».*

## 10.3

I Relatori

*Al comma 2, sostituire le parole da: «sono definiti» fino alla fine del periodo con le seguenti: «sono definiti i criteri per la distribuzione alle province e agli enti montani confinanti con la Svizzera e ai Comuni italiani di frontiera individuati ai sensi dell'articolo 2, lettera b), punto i, dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge.».*

### 10.0.1

[Iwobi](#), [Montani](#), [Alessandrini](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 10- *bis*.

*(Indennità di disoccupazione)*

1. In deroga all'articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, per i lavoratori frontalieri come definiti all'articolo 2, lettera b), dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, la misura della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), corrisposta ai sensi dell'articolo 65 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, è pari al 70 per cento della retribuzione percepita, per i primi tre mesi se il lavoro certificato negli ultimi due anni è inferiore a dodici mesi o per i primi cinque mesi se il lavoro certificato è superiore, così come certificato dall'Istituzione svizzera competente.

2. Alle disposizioni di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

### 10.0.2

[Garavini](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 10- *bis*.

*(Indennità di disoccupazione)*

1. In deroga all'articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, per i lavoratori frontalieri come definiti all'articolo 2, lettera b), dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, la misura della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), corrisposta ai sensi dell'articolo 65 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, è pari al 70 per cento della retribuzione percepita, per i primi tre mesi se il lavoro certificato negli ultimi due anni è inferiore a dodici mesi o per i primi cinque mesi se il lavoro certificato è superiore, così come certificato dall'Istituzione svizzera competente.

2. Alle disposizioni di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

### 10.0.3

I Relatori

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 10- *bis*

*(Tavolo Interministeriale)*

1. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il medesimo Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un tavolo interministeriale del quale fanno parte rappresentanti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, rappresentanti nazionali dei lavoratori frontalieri delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e rappresentanti delle amministrazioni locali di confine.

2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1, coordinato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha lo scopo di monitorare l'applicazione dell'Accordo di cui al comma 1, lettera *a*), della presente legge.».

## **1.4. Trattazione in consultiva**

## 1.4.1. Sedute

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 2482  
**XVIII Legislatura**

---

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

**Titolo breve:** *Ratifica Accordi Italia-Svizzera lavoratori frontalieri e doppie imposizioni*

---

Trattazione in consultiva

### Sedute di Commissioni consultive

Seduta

5<sup>a</sup> (Bilancio)

[N. 535 \(pom.\)](#)

5 aprile 2022

[N. 556 \(pom.\)](#)

17 maggio 2022

[N. 574 \(pom.\)](#)

22 giugno 2022

[N. 579 \(pom.\)](#)

29 giugno 2022

[N. 582 \(pom.\)](#)

6 luglio 2022

11<sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

[N. 288 \(pom.\)](#)

15 febbraio 2022

[N. 289 \(pom.\)](#)  
22 febbraio 2022

[N. 294 \(ant.\)](#)  
2 marzo 2022

## **1.4.2. Resoconti sommari**

## **1.4.2.1. 5<sup>^</sup> (Bilancio)**



## 1.4.2.1.1. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 535 (pom.) del 05/04/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MARTEDÌ 5 APRILE 2022**  
**535ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**PESCO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1371) Deputato GOLINELLI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpini**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice **TESTOR** (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, di ribadire la valutazione di nulla osta già espressa per la Commissione di merito nella seduta dello scorso 1º marzo.

La sottosegretaria SARTORE concorda con la proposta della relatrice.

Poiché nessuno chiede la parola, la proposta di parere non ostativo, previa verifica del numero legale, è messa ai voti e approvata.

**(1781) BRIZIARELLI ed altri. - Modifiche alla legge 7 agosto 2018, n. 100, concernenti l'estensione al settore agricolo e agroalimentare delle competenze della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati**  
(Parere alla 13ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **PESCO** (*M5S*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, di ribadire la valutazione non ostativa già espressa nella seduta dello scorso 19 gennaio.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è posta in votazione e approvata.

**(2415 e 1352-A) Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore**, Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Schullian ed altri; Anna Ascani; Minardo; Sasso ed altri; di un disegno di legge di iniziativa del C.N.E.L. e di un disegno di legge di iniziativa del deputato Lattanzio (Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, alla luce della relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, di ribadire il parere non ostativo già espresso per la Commissione di merito nella seduta dello scorso 16 marzo.

La rappresentante del GOVERNO manifesta un avviso conforme alla proposta avanzata dalla relatrice.

Non essendovi richieste di intervento, previa verifica del numero legale, la proposta di parere è messa ai voti, risultando approvata.

**(2462) Deputato PELLA ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione del mandato dei sindaci e di controllo di gestione nei comuni di minori dimensioni, nonché al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconfiribilità di incarichi negli enti privati in controllo pubblico**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [TESTOR](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, di ribadire il parere di nulla osta sul testo già espresso per la Commissione di merito lo scorso 29 marzo.

Nessuno chiedendo di intervenire, con l'avviso conforme del GOVERNO, la proposta di parere, previa verifica del numero legale, è posta in votazione e approvata.

**(2459) Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazione sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore [DAMIANI](#) (FIBP-UDC) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, di ribadire il seguente parere già espresso per la Commissione di merito lo scorso 30 marzo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e preso atto della relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione: pur riconoscendo che, stante la genericità dei criteri di delega, risulta sostanzialmente impossibile conoscere *ex ante* gli importi che scaturiranno dai provvedimenti delegati, sarebbe stato opportuno acquisire, già in sede di esame del disegno di legge delega, indicazioni di massima sulle grandezze finanziarie complessive coinvolte nell'esercizio della delega, anche alla luce del fatto che diversi principi e criteri direttivi appaiono potenzialmente e, in taluni casi, certamente suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri." Per quanto riguarda gli emendamenti già esaminati per la Commissione di merito e ripresentati in

Assemblea, propone di ribadire il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, già formulato sulle proposte 1.1, 1.2, 1.3, 1.0.1, 2.1, 2.4, 2.0.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.8, 3.9, 3.10, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.0.1, 5.1, 5.2, 6.0.2 e 6.0.3.

Per quanto concerne gli emendamenti di nuova presentazione, occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 1.101, 1.102, 3.102, 5.100 e 5.102.

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 2.0.100, 3.100, 3.101, 4.100, 4.101, 4.102, 4.0.100, 5.101 e 5.103.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO, in relazione al testo, ribadisce la valutazione favorevole sul parere già reso alla Commissione di merito.

Con riguardo agli emendamenti, concorda con l'avviso contrario formulato sulle proposte già esaminate per la Commissione di merito e ripresentate in Assemblea. Con riferimento agli emendamenti di nuova presentazione, esprime un avviso contrario, per i profili finanziari, su tutte le proposte segnalate dal relatore, non avendo osservazioni sulle restanti.

Nessuno chiedendo di intervenire, il RELATORE, anche alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e preso atto della relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione: pur riconoscendo che, stante la genericità dei criteri di delega, risulta sostanzialmente impossibile conoscere ex ante gli importi che scaturiranno dai provvedimenti delegati, sarebbe stato opportuno acquisire, già in sede di esame del disegno di legge delega, indicazioni di massima sulle grandezze finanziarie complessive coinvolte nell'esercizio della delega, anche alla luce del fatto che diversi principi e criteri direttivi appaiono potenzialmente e, in taluni casi, certamente suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri.

In merito agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.2, 1.3, 1.0.1, 1.101, 1.102, 2.1, 2.4, 2.0.1, 2.0.100, 3.2, 3.4, 3.5, 3.8, 3.9, 3.10, 3.100, 3.101, 3.102, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.0.1, 4.100, 4.101, 4.102, 4.0.100, 5.1, 5.2, 5.100, 5.101, 5.102, 5.103, 6.0.2 e 6.0.3.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

***(2482) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno***

(Parere alle Commissioni 3a e 6a riunite sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore **MISIANI** (PD) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, in merito al testo, relativamente agli articoli da 3 a 6, che la quantificazione è stata effettuata con utilizzo del modello di micro simulazione IRPEF, con applicazione del nuovo limite di esenzione, elevato da 7.500 a 10.000 euro, considerando il credito di imposta riconosciuto per le imposte corrisposte in Svizzera, nonché l'impatto finanziario associato agli articoli 5 e 6 del disegno di legge in esame. Pur considerando che l'utilizzo di un modello di micro simulazione costituisce la

metodologia più appropriata per la stima dell'impatto finanziario della fattispecie in esame ed è suscettibile quindi, in astratto, di offrire un elevato livello di attendibilità e quindi di prudenzialità della quantificazione, va segnalato che l'estrema sintesi della relazione tecnica e l'indicazione dell'impatto complessivo delle norme in esame non consentono di ripercorrere la quantificazione e di verificarne puntualmente l'esito.

Rileva, inoltre, che la relazione tecnica sembra utilizzare i dati delle dichiarazioni 2019 relativi ai redditi 2018: a tale riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca le ragioni del mancato utilizzo di dati più recenti che dovrebbero essere disponibili.

Per quanto concerne l'articolo 3, inoltre, maggiori informazioni andrebbero fornite in relazione al tasso di sostituzione dei lavoratori frontalieri stimato nella misura del 5 per cento annuo, in quanto tale percentuale non si registra nella variazione annua 2021-2022 dei lavoratori transfrontalieri nel Canton Ticino, nonché nella variazione riferita al più ampio arco temporale (2011-2021), atteso che, qualora detta percentuale risultasse inferiore, il gettito riveniente potrebbe risultare sovrastimato.

Con riferimento all'articolo 4, concernente la franchigia applicabile ai lavoratori frontalieri italiani, considerato che la relazione tecnica sembra assumere un'ipotesi di invarianza del numero dei componenti della platea considerata, appare necessario acquisire dal Governo maggiori informazioni su tale aspetto.

In relazione all'articolo 7, concernente i redditi prodotti in Italia dai frontalieri svizzeri, a supporto dell'ipotesi prescelta e per il riscontro del carattere prudenziale della stima, appaiono necessari chiarimenti in merito alla riduzione di un quarto dell'imposta dovuta - effettuato nella stima della relazione tecnica - per tenere conto dei frontalieri effettivi.

In merito all'articolo 8, concernente la compensazione finanziaria a carico dei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallone, che avrà un andamento decrescente fino ad azzerarsi nel 2033, a beneficio dei comuni italiani di confine per le spese sostenute a causa dei frontalieri che risiedono sul loro territorio, andrebbe fornito un quadro dettagliato su tali spese e sui comuni coinvolti.

L'articolo 9 istituisce un fondo per l'erogazione di un contributo statale ai comuni italiani di frontiera, idoneo a garantire, tenuto conto anche dei versamenti di cui all'articolo 8 effettuati dalle autorità cantonali, un livello di finanziamento pari a 89 milioni di euro annui, corrispondente all'importo assicurato, per l'anno 2019, tramite i trasferimenti dai cantoni della Svizzera. Al termine del periodo transitorio che si concluderà il 31 dicembre 2033, ai comuni italiani di frontiera in esame è comunque garantito lo stesso livello di finanziamento.

Osserva, al riguardo, che aver stabilito un importo predeterminato a fini compensativi potrebbe, nel corso degli anni, far perdere l'effettiva capacità di ristoro nei confronti dei comuni destinatari e determinare in capo a questi ultimi oneri aggiuntivi, anche soltanto per effetto dell'inflazione. Su tale punto andrebbe acquisita una valutazione del Governo.

Inoltre, considerato che l'istituzione del fondo decorre dall'anno 2024 e che il predetto regime entrerà in vigore dall'anno successivo a quello di entrata in vigore dell'Accordo, andrebbe altresì assicurato che il presente Accordo non entrerà in vigore prima dell'anno 2023.

Per quanto riguarda l'articolo 11, che reca la clausola di copertura, in relazione alla lettera *b*) del comma 1, concernente le risorse versate dalle autorità cantonali, andrebbero forniti maggiori elementi di dettaglio circa l'entità e la disponibilità delle predette risorse nei corrispondenti anni di utilizzo. Al fine di comprenderne la consistenza, appare utile acquisire un quadro a consuntivo delle risorse finora oggetto di compensazione finanziaria operata dai predetti cantoni.

In relazione alla riduzione del Fondo speciale di parte corrente, si segnala la necessità di riformulare la lettera *a*) del comma 1, con riferimento al bilancio triennale 2022-2024.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla Nota n. 299 del Servizio del bilancio.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 3, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 3.1 (identica a 3.2), 3.3 (identica a 3.4), nonché sulle identiche 3.0.1 e 3.0.2.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 4, sembrano comportare maggiori oneri le identiche proposte 4.2 e 4.3.

Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 4.1, nonché sugli identici 4.4 e 4.5.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 5, sembrano comportare maggiori oneri le identiche proposte 5.1 e 5.2.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 7, si richiede la relazione tecnica sulla proposta 7.0.1. Sembra comportare maggiori oneri la proposta 7.0.2.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 9, occorre valutare gli eventuali effetti finanziari della proposta 9.1. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 9.2. Occorre valutare se l'emendamento 9.3 possa comportare una dequalificazione della spesa.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 10, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 10.1 (identica a 10.2) e 10.0.1 (identica a 10.0.2). Occorre valutare gli eventuali effetti finanziari della proposta 10.0.3. Non vi sono osservazioni da formulare sull'emendamento 10.3.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di produrre gli elementi di risposta ai rilievi formulati dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante individuazione e abrogazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione ( n. 369 )**

(Osservazioni alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative con rilievo)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta antimeridiana del 30 marzo.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione della Commissione una nota istruttoria recante chiarimenti sui profili segnalati dal relatore.

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, sulla base degli elementi istruttori forniti dal Governo, formula la seguente proposta di osservazioni: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e preso atto degli elementi istruttori forniti dal Governo, da cui si evince che: la disciplina sul lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni trova collocazione in un diverso provvedimento, ossia nello schema di decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, che sarà adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021; l'articolo 4 del citato schema di decreto del Ministro per la pubblica amministrazione reca infatti la disciplina della "Sezione organizzazione e capitale umano", che è articolata in tre sottosezioni, tra le quali figura anche quella relativa all'"Organizzazione del lavoro agile" che, in coerenza con le Linee Guida emanate dal Dipartimento della funzione pubblica e con la definizione degli istituti del lavoro agile stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale, indica la strategia e gli obiettivi di sviluppo di modelli di organizzazione del lavoro, anche da remoto, adottati dall'amministrazione; tale disciplina sarà comunque adottata nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 6, comma 8, primo periodo, del decreto-legge n. 80 del 2021; ritenuta altresì la necessità, anche alla luce del parere del Consiglio di Stato n. 506 del 2 marzo 2022, che vengano raggiunte in maniera piena e completa le finalità dello schema di decreto in esame, operando il necessario coordinamento tra le norme del decreto-legge n. 80 del 2021 e la specifica disciplina dettata per gli enti pubblici di ricerca, esprime osservazioni non ostative, con il seguente rilievo: al fine di operare il necessario coordinamento tra le disposizioni del decreto-legge n. 80 del 2021 relative all'introduzione del Piano integrato di attività e organizzazione e la specifica disciplina dettata per gli enti pubblici di ricerca, si rappresenta l'opportunità di introdurre apposite disposizioni volte ad armonizzare e coordinare la nuova disciplina introdotta dallo schema di decreto con quella specifica tuttora riservata agli enti pubblici di ricerca, in ragione della loro specificità e autonomia, con

particolare riferimento alla programmazione per il reclutamento del personale e al piano triennale dei fabbisogni degli enti pubblici di ricerca attualmente disciplinati dagli articoli 7, 9 e 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218."

La senatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*), intervenendo incidentalmente sul tema del lavoro agile, segnala la questione della tutela dei lavoratori cosiddetti "super fragili", per i quali, nonostante gli interventi adottati negli ultimi provvedimenti, non è stata ancora raggiunta una soluzione soddisfacente ad assicurarne in modo efficace la salute dai gravi rischi che corrono sul posto di lavoro: al riguardo, sollecita l'impegno di tutti per arrivare quanto prima alla necessaria estensione delle misure di protezione.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, con l'avviso conforme del Governo, la proposta del relatore, previa verifica del numero legale, è messa ai voti e approvata.

**(2419) Deputato Giorgia MELONI ed altri. - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 31 marzo.

La sottosegretaria SARTORE deposita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/882 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi ( n. 362 )**

(Parere al Ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 31 marzo.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione della Commissione una nota recante elementi di risposta ai quesiti posti dalla relatrice.

La relatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*) si riserva di predisporre, sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo, una proposta di parere.

Il presidente [PESCO](#) segnala che non è ancora pervenuto il prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, necessario per l'espressione del parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(2317) NENCINI ed altri. - Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti**

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 21 settembre.

Il **PRESIDENTE** chiede alla rappresentante del Governo notizie sull'istruttoria relativa al provvedimento in titolo, su cui la Commissione ha richiesto la predisposizione di una relazione tecnica.

La rappresentante del GOVERNO risponde che risultano in corso gli approfondimenti del caso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021**

(Parere alla 10ª Commissione sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 marzo.

Il relatore **DELL'OLIO** (M5S) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 2, comportano maggiori oneri le proposte 2.6 e 2.0.3, in quanto determinano in capo al concessionario uscente il diritto a ricevere un corrispettivo pari al valore commerciale dell'azienda.

Non vi sono osservazioni sull'emendamento del Governo 2.0.1000, alla luce della relazione tecnica positivamente verificata.

Per quanto riguarda i subemendamenti all'emendamento 2.0.1000 del Governo, risulta necessario acquisire la relazione tecnica per le proposte 2.0.1000/1, 2.0.1000/2, 2.0.1000/4 e 2.0.1000/5.

Comporta maggiori oneri l'emendamento 2.0.1000/6.

Occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte 2.0.1000/7 e 2.0.1000/7 (testo 2) che dispongono la realizzazione del monitoraggio di tutte le aree demaniali entro il 31 dicembre 2023.

Occorre, invece, valutare i possibili profili di incompatibilità con la normativa europea delle proposte 2.0.1000/8, 2.0.1000/9 e 2.0.1000/10.

Comporta maggiori oneri il subemendamento 2.0.1000/12.

Si rende necessaria la relazione tecnica per la proposta 2.0.1000/13.

Occorre valutare la portata finanziaria del subemendamento 2.0.1000/14, che proroga l'efficacia di alcune concessioni in essere e dei rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico-ricreative in aree ricadenti nel demanio marittimo.

Presentano profili di criticità anche finanziaria, per incompatibilità con la normativa europea, le proposte 2.0.1000/16, 2.0.1000/17, 2.0.1000/18, 2.0.1000/19, 2.0.1000/20, 2.0.1000/21, 2.0.1000/22, 2.0.1000/23, 2.0.1000/24, 2.0.1000/25, 2.0.1000/26, 2.0.1000/27 e 2.0.1000/43.

Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dagli analoghi subemendamenti 2.0.1000/44, 2.0.1000/70, 2.0.1000/188 e 2.0.1000/228, che recano alcune deroghe alla procedura di selezione prevista dalla direttiva relativa ai servizi nel mercato interno.

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica per le proposte 2.0.1000/49 e 2.0.1000/50.

Comportano maggiori oneri i subemendamenti 2.0.1000/52 e 2.0.1000/54.

Occorre valutare la compatibilità con la normativa europea delle proposte 2.0.1000/53, nonché delle analoghe 2.0.1000/55 e 2.0.1000/56.

Presentano profili di criticità finanziaria, per incompatibilità con la normativa europea, gli analoghi subemendamenti 2.0.1000/66 e 2.0.1000/67.

Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dai subemendamenti 2.0.1000/72, 2.0.1000/76 e 2.0.1000/92 (analogo al 2.0.1000/93).

Occorre valutare la compatibilità con la normativa europea delle proposte 2.0.1000/78 (analogo a 2.0.1000/79) e 2.0.1000/87.

Presenta profili di criticità finanziaria, per contrasto con la normativa europea, la proposta 2.0.1000/96.

Occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 2.0.1000/106 che integra un criterio di delega, al fine di quantificare l'indennizzo da corrispondersi al concessionario uscente.

Occorre valutare i possibili profili di contrasto con la normativa europea dei subemendamenti 2.0.1000/169, 2.0.1000/173, nonché degli analoghi 2.0.1000/174 e 2.0.1000/175.

Presentano profili di criticità finanziaria, per contrasto con la normativa europea, le proposte 2.0.1000/176 e 2.0.1000/179.

Chiede conferma dell'assenza di onere derivanti dalle proposte 2.0.1000/190 e 2.0.1000/192, laddove fanno venir meno la possibilità di un subingresso nella concessione. Al riguardo, esprime comunque la convinzione della loro neutralità rispetto alla finanza pubblica.

Presentano profili di criticità finanziaria, anche per la possibile incompatibilità con la normativa europea, i seguenti subemendamenti che modificano i criteri di determinazione dell'indennizzo spettante al concessionario uscente: 2.0.1000/197, 2.0.1000/198, 2.0.1000/200, 2.0.1000/201, 2.0.1000/202, 2.0.1000/203 (analogo al 2.0.1000/203 (testo 2), 2.0.1000/204 e 2.0.1000/205), 2.0.1000/206, 2.0.1000/207 (analogo al 2.0.1000/208 e 2.0.1000/209), 2.0.1000/210 (identico al 2.0.1000/211), 2.0.1000/212, 2.0.1000/213, 2.0.1000/214 e 2.0.1000/215 (analogo al 2.0.1000/216).

Occorre valutare la portata finanziaria delle identiche proposte 2.0.1000/218 e 2.0.1000/219.

Comporta maggiori oneri il subemendamento 2.0.1000/220.

Occorre valutare i possibili profili di incompatibilità con la normativa europea dei subemendamenti 2.0.1000/224, 2.0.1000/225 e 2.0.1000/226.

Presentano profili di criticità finanziaria, anche per la possibile incompatibilità con la normativa europea, le analoghe proposte 2.0.1000/229, 2.0.1000/230 e 2.0.1000/231.

Occorre valutare i possibili profili di incompatibilità con la normativa europea dei subemendamenti 2.0.1000/232 (analogo al 2.0.1000/233, 2.0.1000/234 e 2.0.1000/235), 2.0.1000/237 e 2.0.1000/238.

Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 2.0.1000/236, che prevede la definizione di un periodo transitorio, a decorrere dal 1° gennaio 2024, per l'avvio delle procedure di selezione.

Richiede la relazione tecnica per le proposte 2.0.1000/240 e 2.0.1000/241.

Occorre valutare i possibili profili di incompatibilità con la normativa europea dei subemendamenti 2.0.1000/242, 2.0.1000/243 e 2.0.1000/245.

Presenta profili di criticità finanziaria, per possibile contrasto con la normativa europea, il subemendamento 2.0.1000/246.

Occorre valutare i possibili profili di incompatibilità con la normativa europea dei subemendamenti 2.0.1000/247 (analogo al 2.0.1000/248), 2.0.1000/249, (analogo al 2.0.1000/250) e 2.0.1000/251 (analogo al 2.0.1000/252 e 2.0.1000/253), che introducono fattispecie per le quali non trovano applicazione le nuove normative sulle concessioni demaniali.

Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalle analoghe proposte 2.0.1000/254, 2.0.1000/255 e 2.0.1000/256, che condizionano l'entrata in vigore della nuova normativa sulle concessioni demaniali all'effettivo funzionamento del sistema informativo di cui all'articolo 2 del disegno di legge in esame. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica per i subemendamenti 2.0.1000/258, 2.0.1000/261 e 2.0.1000/262.

Non vi sono osservazioni sui restanti subemendamenti all'emendamento 2.0.1000 e sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 3.5 e 3.13, anche ai fini dell'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 3.0.5, 3.0.7 e 3.0.8.



Comporta maggiori oneri la proposta 3.0.6, in quanto esenta i concessionari di aree demaniali marittime per la pesca dal pagamento del canone.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 4, occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 4.1 e 4.3, anche ai fini dell'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Comportano maggiori oneri gli emendamenti 4.19 e 4.20.

Occorre, invece, valutare, l'emendamento 4.21, che sospende i termini di scadenza delle concessioni in essere fino all'approvazione di una specifica direttiva comunitaria in materia. Analogamente, occorre valutare la proposta 4.22.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare la compatibilità con la normativa europea degli emendamenti 5.4, 5.5, 5.27, 5.28, 5.29, 5.38, nonché degli analoghi 5.0.1 e 5.0.2.

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 5.8.

Occorre poi valutare gli emendamenti 5.34 e 5.40 (analoghi al precedente emendamento 4.21).

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 6, occorre valutare la portata finanziaria dei criteri di delega di cui alla proposta 6.8, interamente sostitutiva dell'articolo 6, nonché la portata finanziaria degli ulteriori criteri di delega recati dall'emendamento 6.83.

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 7, chiede elementi istruttori per valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 e 7.8, che sostituiscono l'articolo 7, prevedendo una delega al Governo in materia di trasporto pubblico locale.

Chiede conferma della compatibilità con la normativa europea degli analoghi emendamenti 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16 e 7.20, che estendono la possibilità di proroga, al massimo del 50 per cento, della durata dei contratti relativi ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia.

Occorre valutare la portata finanziaria delle modifiche alla disciplina sulle decurtazioni dei finanziamenti agli enti concedenti recate dalle proposte 7.9, 7.10, 7.26 e 7.27.

Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 7.0.1.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 7.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 8, si chiedono elementi istruttori per valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 8.7 e 8.8 interamente sostitutive dell'articolo 8.

Chiede conferma dell'effettiva sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria dell'emendamento 8.0.100 dei relatori recante l'istituzione del sistema di interscambio di *pallet*.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 8.

Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 9, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 9.1, che potrebbe determinare effetti finanziari negativi per l'esclusione dell'applicazione di norme destinate al contenimento della spesa pubblica.

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 9.2, 9.3, 9.4 e 9.5.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 9.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 10, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 10.17, che esclude le società relative al trasporto a fune dall'applicazione delle norme in materia di società a partecipazione pubblica.

Occorre valutare, anche attraverso apposita relazione tecnica, la proposta 10.0.1 che modifica la normativa sulle fusioni tra comuni.

Relativamente all'emendamento 10.0.4, occorre valutare se l'iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese per i soggetti che operano in base a contratti di franchising possa generare esenzioni o sgravi che determinino ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Richiede la relazione tecnica sulla proposta 10.0.5.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 10.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 11, risulta necessario acquisire la relazione

tecnica sulle proposte 11.0.6 e sulle identiche 11.0.13 e 11.0.14.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 11.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 12, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 12.1, 12.4 (analoga al 12.5) e 12.6.

Occorre, invece, valutare la portata finanziaria degli identici emendamenti 12.7, 12.8 e 12.9 che sopprimono il periodo di mantenimento minimo di due anni per la scelta effettuata nell'ambito del servizio di gestione dei rifiuti.

Richiede poi elementi informativi per valutare la portata finanziaria degli identici emendamenti 12.11, 12.12, 12.13 e 12.14 che prevedono l'adeguamento della pianificazione regionale e d'ambito, i piani economico-finanziari e i contratti di servizio tra gli enti locali e i gestori.

Occorre, inoltre, valutare la portata finanziaria degli identici emendamenti 12.27, 12.28 e 12.29 relativamente ai costi della gestione commissariale.

Richiede la relazione tecnica sulla proposta 12.30.

Con riguardo all'emendamento 12.32 occorre avere conferma della sussistenza delle risorse utilizzate a copertura.

In merito alla proposta 12.0.1, occorre valutare i costi relativi all'istituzione del registro degli amministratori di imprese costituite in forma societaria.

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 12.0.5, 12.0.7 e 12.0.9.

L'emendamento 12.0.10 comporta maggiori oneri, in quanto sopprime il canone a carico degli operatori delle reti di comunicazione elettronica.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 12.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 13, occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 13.12, 13.27, 13.28 e 13.29, in materia di personale medico e sanitario, al fine di verificare se queste possano comportare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riguardo alla proposta 13.40, occorre avere conferma che non si generino ulteriori costi per il sistema di gestione della Ragioneria generale dello Stato.

Occorre valutare i possibili effetti finanziari derivanti dalle proposte 13.42, 13.43 e 13.45 in materia di gestione delle residenze sanitarie assistenziali (RSA).

L'emendamento 13.0.1 determina maggiori oneri, in quanto comporta uno sgravio di contributi previdenziali e assistenziali per le società del settore odontoiatrico.

Comportano, inoltre, maggiori oneri le analoghe proposte 13.0.2, 13.0.3 e 13.0.4 in quanto volte a sopprimere norme di riduzione della spesa sanitaria.

Occorre valutare la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura dell'emendamento 13.0.5.

La proposta 13.0.6 comporta maggiori oneri.

Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 13.0.7 che autorizza assunzioni di personale del sistema di emergenza territoriale, ancorché nell'ambito delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 13.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 14, si richiede la relazione tecnica sulla proposta 14.0.1.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 14.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 15, occorre valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 15.4, 15.5, 15.6, 15.6 (testo 2), 15.7, 15.8, 15.9, 15.10 e 15.11 in materia di autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 15.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 16, comportano maggiori oneri le analoghe proposte 16.0.1, 16.0.2 e 16.0.3.

Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 16.0.4, 16.0.5 e 16.0.6.

Comporta maggiori oneri invece la proposta 16.0.6 (testo 2).

Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 16.0.7 in materia di immissione in commercio di farmaci.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 16.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 17, comporta maggiori oneri la proposta 17.13.

Occorre, invece, verificare la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura dell'emendamento 17.15.

Richiede la relazione tecnica per le proposte 17.16 (analoga a 17.17 e 17.0.1) e 17.0.3.

Occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 17.0.2 e 17.0.2 (testo 2) in materia di incremento del personale presso le unità di raccolta di sangue.

Relativamente alle proposte 17.0.6 e 17.0.7, occorre valutare la necessità di inserirvi una clausola di invarianza finanziaria.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 17.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 18, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 18.1 e 18.25.

Occorre, invece, valutare la portata finanziaria degli emendamenti 18.21 e 18.21 (testo 2) relativo alla nomina dei direttori sanitari.

Comportano maggiori oneri le proposte 18.0.1, 18.0.7, 18.0.14, 18.0.17, 18.0.15, 18.0.16, 18.0.20 e 18.0.21.

Si richiede la relazione tecnica per l'emendamento 18.0.18.

Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 18.0.19 che include i tecnici specializzati come autisti di ambulanza tra le figure professionali che gli enti del Servizio sanitario possono assumere nei limiti di spesa consentiti per il personale degli enti medesimi.

Occorre altresì valutare la necessità di una correzione formale della copertura per la proposta 18.0.22.

Comporta maggiori oneri l'emendamento 18.0.23.

Richiede la relazione tecnica per le proposte 18.0.24, 18.0.24 (testo 2) e 18.0.26.

Con riguardo all'emendamento 18.0.25 sui ruoli dirigenziali per le cure primarie ed intermedie, occorre avere conferma dell'assenza di oneri.

Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 18.0.27, che consente alle regioni di concordare con le organizzazioni sindacali di categoria delle farmacie pubbliche e private tariffe agevolate in favore di categorie svantaggiate e, comunque, di soggetti di età superiore a settantacinque anni.

Si chiede conferma del carattere ordinamentale della proposta 18.0.28 recante disposizioni per il conferimento di incarichi dirigenziali negli enti del Servizio sanitario.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 18.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 19, occorre valutare le proposte 19.7 e 19.13, laddove escludono la possibilità per i soggetti che gestiscono beni demaniali o beni in concessione di imporre oneri o canoni aggiuntivi per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica.

Chiede conferma della compatibilità con la normativa europea delle analoghe proposte 19.14 e 19.15.

Chiede altresì conferma della compatibilità con la normativa europea delle analoghe proposte 19.16 e 19.17 che prevedono deroghe al vincolo paesaggistico per l'installazione di determinate infrastrutture elettroniche.

Occorre valutare gli effetti finanziari delle analoghe proposte 19.18, 19.19 e 19.20, che recano deroghe al regime dell'autorizzazione sismica ai fini dell'installazione di alcune infrastrutture elettroniche.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 19.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 20.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 21, occorre acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 21.0.4 e 21.0.5.

Occorre, invece, valutare la compatibilità con la normativa europea della proposta 21.0.9 che abroga la previsione in base alla quale la riscossione dei diritti d'autore sul territorio nazionale da parte di entità di gestione indipendenti stabilite all'estero è disciplinata da accordi di rappresentanza.

Comporta maggiori oneri l'emendamento 21.0.10.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 21.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 22.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 23, occorre valutare la portata finanziaria della

proposta 23.7 che introduce un ulteriore criterio di delega, prevedendo, tra l'altro, incentivi che agevolino la costituzione di società tra professionisti, anche in forma di *start-up*;

Occorre poi valutare la compatibilità con la normativa europea delle analoghe proposte 23.10, 23.11, 23.12, 23.13 e 23.14, finalizzate ad individuare ulteriori tipologie di interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica.

Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 23.0.1 sulla rideterminazione della soglia minima dei canoni demaniali per lo spettacolo viaggiante.

Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 23.0.5 e 23.0.6.

Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 23.0.12.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 23.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 24, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 24.13.

Sembrano presentare profili di onerosità gli analoghi emendamenti 24.14, 24.15, 24.16 e 24.17.

Richiede la relazione tecnica sulle proposte 24.0.1 e 24.0.1 (testo 2).

Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 24.0.3 in materia di intermediazione immobiliare, che modifica uno dei contenuti della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativo alla cessione di immobili.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 24.

Per quanto riguarda gli emendamenti relativi all'articolo 25, risulta necessario acquisire la relazione tecnica per gli emendamenti 25.2, 25.0.1, 25.0.2 e 25.0.5.

Determina maggiori oneri la proposta 25.3 (identica a 25.4 e 25.5).

Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 25.0.3 che allarga l'ambito di definizione delle imprese artigiane di cui alla legge-quadro sull'artigianato.

Occorre valutare, per i possibili profili di contrasto con la normativa europea, gli identici emendamenti 25.0.6 e 25.0.7 che escludono la mediazione creditizia dal novero dei servizi finanziari.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 25.

Per quanto riguarda gli emendamenti relativi all'articolo 26, si richiede la relazione tecnica sulla proposta 26.0.1.

Comportano maggiori oneri gli emendamenti 26.0.2 e 26.0.4.

Occorre valutare i possibili profili di contrasto con la normativa europea derivanti dalla proposta 26.0.5, che esclude dal novero dei contratti di cessione di beni nella filiera agricola e alimentare i conferimenti di prodotti agricoli ed alimentari da parte di imprenditori agricoli e ittici a cooperative di cui essi sono soci.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 26.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 27, si richiede la relazione tecnica per gli emendamenti 27.3, 27.0.1 e 27.0.2 (analogo a 27.0.3, 27.0.4 e 27.0.5).

Occorre valutare, per possibili contenziosi, gli effetti dell'emendamento 27.0.7 che riduce, con effetto retroattivo, il novero delle prestazioni educative e formative esenti da IVA.

Occorre valutare i possibili profili di incompatibilità con la normativa europea derivanti dalla proposta 27.0.12, che prolunga al 31 dicembre 2022 la sospensione di una serie di adempimenti legati alla riscossione coattiva dei debiti connessi alle quote latte.

Richiede la relazione tecnica per l'emendamento 27.0.16.

Comportano maggiori oneri le identiche proposte 27.0.18 e 27.0.19.

Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 27.0.26 che proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2022 la scadenza delle norme di semplificazione sull'occupazione di suolo pubblico e il commercio su aree pubbliche.

Richiede la relazione tecnica per gli emendamenti 27.0.20 e 27.0.28 (analogo al 27.0.29).

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 27.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 28.

Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 29, occorre valutare per i possibili profili comunitari le proposte 29.25, 29.26, 29.27, 29.28, 29.29, 29.30 e 29.31, che escludono dall'ambito

applicativo dell'abuso di dipendenza economica i contratti di *franchising*.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 29.

Non vi sono emendamenti riferiti all'articolo 30.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 31, richiede la relazione tecnica sulla proposta 31.0.1.

Occorre invece valutare gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 31.0.2 che prevede l'aumento di un componente presso la camera di commercio di Trieste-Gorizia.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 31.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 32, richiede la relazione tecnica per l'emendamento 32.2.

Occorre, invece, valutare le proposte 32.8 e 32.9 per i possibili effetti finanziari derivanti dal riferimento all'articolo 2, comma 8, della legge n. 481 del 1995, che dispone il collocamento fuori ruolo dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni per la durata dell'incarico.

Determina maggiori oneri la proposta 32.0.3.

Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 32.0.4, al fine di verificare la sostenibilità della copertura a valere sui quadri economici degli interventi interessati.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 32.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di dare risposta alle questioni sollevate dai relatori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta antimeridiana della Commissione, già convocata domani 6 aprile 2022, alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione conviene.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

## 1.4.2.1.2. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 556 (pom.) del 17/05/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
MARTEDÌ 17 MAGGIO 2022  
**556ª Seduta**  
*Presidenza del Presidente*

PESCO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2333) Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; Carmela Bucalo e Paola Frassinetti; Toccafondi; Angela Colmellere e altri; Soverini e altri

(Parere alla 7ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana dell'11 maggio.

Il relatore MANCA (PD) illustra gli emendamenti accantonati nelle sedute del 10 e 11 maggio, e l'ulteriore emendamento 3.100, riferiti al nuovo testo del disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 5, che occorre valutare la proposta 5.6 indicata dal Governo.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 9, occorre valutare, in relazione al parere reso sul testo, l'emendamento 9.1, che inserisce ulteriori attività tra le linee di azione nazionale che il Comitato nazionale ITS *Academy* deve individuare.

Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 9.0.1, che abroga le disposizioni relative ai percorsi degli istituti tecnici superiori contenute nella legge n. 107 del 2015.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 10, si valuti l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e del divieto di percepire emolumenti e rimborsi spese per i componenti del Tavolo istituito dall'emendamento 10.0.1.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 11, occorre valutare i profili finanziari degli analoghi emendamenti 11.7, 11.8 e 11.9, che ampliano l'accesso ai finanziamenti ai soggetti attuatori dei percorsi formativi di istruzione tecnica delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Non vi sono osservazioni sulla proposta 11.10 (testo 2).

Con riferimento alla proposta riferita all'articolo 13, non vi sono osservazioni, alla luce della relazione tecnica positivamente verificata, sull'emendamento del Governo 13.100.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 14, richiede la relazione tecnica sulla proposta 14.100 (testo 2), che reca una disciplina transitoria per le fondazioni ITS che fanno già riferimento a più di un'area tecnologica (comma 1-*bis*) e prevede una disciplina sulla ripartizione dei finanziamenti per l'anno 2022 (comma 3-*bis*).

Sul subemendamento 14.100 (testo 2)/1, non vi sono osservazioni da formulare.

Con riguardo all'emendamento riferito all'articolo 15, si valutino, anche in relazione al parere reso sul

testo, i profili finanziari della proposta 15.1, che prevede la possibilità di destinare le risorse di cui all'articolo 11 alle Province autonome o a soggetti attuatori per realizzare specifici percorsi di istruzione tecnica superiore.

Il sottosegretario FRENI, in relazione alla proposta 5.6, esprime un avviso contrario, in assenza di apposita relazione tecnica volta a dimostrare l'assenza di oneri a carico della finanza pubblica.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 9, si pronuncia in senso contrario sulla proposta 9.1, in assenza di apposita previsione di esclusione di impiego di unità di personale a valere sul contingente dei docenti della scuola pubblica. Non ha invece osservazioni da formulare, per quanto di competenza, sull'emendamento 9.0.1.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) ricorda che, sull'emendamento 9.1, la Commissione aveva richiesto, a fronte dell'avviso contrario espresso dal Governo, un supplemento di istruttoria volto a chiarirne meglio i risvolti di carattere finanziario.

Il sottosegretario FRENI prospetta la possibilità di riformulare la proposta emendativa inserendo l'espressa esclusione dell'impiego di personale docente della scuola pubblica, in modo da superare le motivazioni dell'avviso contrario.

Il presidente PESCO segnala il rischio che una riformulazione non attentamente ponderata, se approvata, potrebbe essere oggetto di rilievi critici da parte della Ragioneria generale dello Stato in sede di verifica del testo proposto all'Assemblea, ricordando inoltre che il provvedimento è all'esame della Commissione di merito in sede redigente.

Con l'avviso conforme del Governo e della Commissione, il RELATORE illustra quindi una riformulazione dell'emendamento 9.1, al cui accoglimento sarà condizionato il parere non ostativo.

Il sottosegretario FRENI esprime quindi un avviso contrario sulla proposta 10.0.1, che appare suscettibile di determinare oneri di personale e di funzionamento, oltre a risultare mancante dell'indicazione della sede presso cui opererebbe l'organismo ivi previsto.

Il relatore [MANCA](#) (PD) reputa sufficiente a superare eventuali criticità finanziarie l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e del divieto di percepire emolumenti e rimborsi spese per i componenti del Tavolo ivi previsti.

La Commissione conviene.

Il rappresentante del GOVERNO, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 11, si esprime in senso contrario sulle proposte 11.7, 11.8 e 11.9, in assenza di relazione tecnica, mentre non ha nulla da osservare sull'emendamento 11.10 (testo 2).

Il senatore [STEGER](#) (Aut (SVP-PATT, UV)), con riguardo agli emendamenti 11.7, 11.8 e 11.9, chiede l'acquisizione di una relazione tecnica debitamente verificata, ribadendo quanto già affermato in una precedente seduta, ossia che, considerato il carattere straordinario del PNRR, che esula e supera la legislazione ordinaria, è giusto consentire anche agli enti o soggetti operanti nelle Province autonome di accedere ai finanziamenti statali, da cui al momento sono esclusi.

Interviene il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU-Eco), che concorda con la necessità di una relazione tecnica per verificare gli effetti finanziari delle proposte in discussione, segnalando inoltre che l'articolo 15 del provvedimento in esame fa già salve le competenze delle Province autonome.

La senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) ritiene che la questione vada affrontata, in modo specifico, nel quadro dei rapporti tra lo Stato e le Province autonome.

Il relatore [MANCA](#) (PD) riconosce che la questione merita un approfondimento presso la Commissione in sede redigente, approfondimento che non è impedito dall'espressione di un parere contrario sui profili finanziari per mancanza di una relazione tecnica, necessaria a escludere oneri per la finanza pubblica.

Il rappresentante del GOVERNO concorda quindi con la Commissione sulla valutazione non ostativa dell'emendamento 13.100. Non ha nulla da osservare, altresì, sulle proposte 14.100 (testo 2) e 14.100 (testo 2)/1. Esprime, infine, un avviso contrario sull'emendamento 15.1, in assenza di relazione tecnica.

Il senatore [STEGER](#) (Aut (SVP-PATT, UV)), in relazione all'emendamento 15.1, ribadisce il proprio dissenso dalla valutazione contraria manifestata dal Governo, riaffermando al riguardo come la

straordinarietà del PNRR giustificati, così come per gli emendamenti all'articolo 11 sopra discussi, l'accesso delle Province autonome ai finanziamenti statali per gli ITS.

Il relatore [MANCA](#) (PD), dopo aver nuovamente sottolineato la possibilità di un approfondimento del tema presso la Commissione di merito, richiama l'attenzione sulla differenza tra le riforme previste dal PNRR e gli investimenti ivi finanziati.

Non essendovi quindi ulteriori richieste di intervento, alla luce delle indicazioni emerse nel corso del dibattito, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.6, 11.7, 11.8, 11.9 e 15.1.

Sull'emendamento 9.1, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, in fine, delle seguenti parole: «, ferma restando l'esclusione dell'impiego di unità di personale a valere sul contingente dei docenti della scuola pubblica.».

Sull'emendamento 10.0.1, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo le parole: «E' istituito» delle seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,», nonché all'aggiunta, in fine, del seguente periodo: «Ai componenti del tavolo non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.».

Il parere è non ostativo sugli emendamenti 9.0.1, 11.10 (testo 2), 13.100, 14.100 (testo 2) e 14.100 (testo 2/1).".

Posta ai voti, la proposta di parere è quindi approvata.

**(892) Felicia GAUDIANO ed altri. - Modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari**

(Parere alla 6a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 gennaio 2021.

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in sostituzione della relatrice Conzatti, ricorda preliminarmente, che nella seduta del 20 ottobre del 2020 era stata formalmente richiesta la relazione tecnica sul disegno di legge in esame, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Altresì, nella seduta del 21 gennaio 2021, il Governo ha depositato in Commissione una nota istruttoria della Ragioneria generale dello Stato, recante anche elementi di approfondimento forniti dall'Agenzia delle entrate e dal Dipartimento delle finanze. Nella nota predetta, peraltro, veniva espressa la contrarietà della Ragioneria sul provvedimento in esame e sull'emendamento 1.2 del relatore, in assenza della quantificazione degli effetti finanziari e della necessaria copertura.

Per quanto di competenza, richiede quindi l'avviso del Governo sul testo del disegno di legge, nonché sugli emendamenti 1.2 e 1.2 (testo 2), il quale sostituisce interamente l'articolo 1 del disegno di legge, prevedendo che, per gli atti dell'autorità giudiziaria che definiscono anche parzialmente giudizi civili, il pagamento dell'imposta di registro gravi sulle parti soccombenti e, in via sussidiaria, sulle parti vittoriose; in caso di soccombenza parziale, l'imposta grava solidalmente sulle parti in causa.

Non vi sono osservazioni da formulare sull'emendamento 1.1.

Il sottosegretario FRENI si riserva un breve approfondimento su alcuni profili delle relazioni tecniche nel frattempo pervenute.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1876) CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di tutela delle relazioni affettive intime delle persone detenute**

(Parere alla 2a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'11 maggio.

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione della Commissione una nota istruttoria integrativa della relazione tecnica già depositata.

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) si riserva di predisporre, sulla base degli elementi istruttori



forniti dal Governo, una proposta di parere da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(658) Nunzia CATALFO e altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario**

(Parere alla 11a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 giugno 2019.

La relattrice **GALLICCHIO** (M5S) illustra gli emendamenti di cui al fascicolo del 13 dicembre 2021 (comprensivo delle proposte già trasmesse e di ulteriori emendamenti presentati), riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 1.1, 1.2, 2.1, 2.14, 3.1 e 5.0.4 che istituiscono, presso il CNEL, una Commissione paritetica in tema di maggiore rappresentatività delle associazioni sindacali ed efficacia dei contratti collettivi, a supporto della quale si dispone la costituzione di un nucleo tecnico di analisi e monitoraggio, senza che sia prevista specifica copertura o clausola di invarianza.

Comportano maggiori oneri, per inidoneità della copertura finanziaria, gli emendamenti 1.3 e 1.4.

Occorre verificare la portata finanziaria della proposta 1.8, volta ad introdurre l'equo compenso per i professionisti, imponendo alla pubblica amministrazione di garantirne l'operatività in esecuzione degli incarichi conferiti.

Richiede la relazione tecnica sulla proposta 2.27, che sostituisce integralmente l'articolo 2 e modifica le successive disposizioni, intervenendo sui criteri di determinazione del trattamento economico minimo orario.

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 2.26, con particolare riguardo agli effetti sul gettito fiscale e contributivo.

Occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza prevista nella proposta 2.0.1, che istituisce una Commissione di analisi, monitoraggio e arbitraggio sull'applicazione del provvedimento in esame.

Chiede conferma dell'assenza di oneri degli analoghi emendamenti 3.5 e 3.0.2, che affidano al CNEL la definizione di un codice unico di identificazione dei contratti collettivi di lavoro.

Occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, i profili finanziari delle proposte 4.1 (testo 2) e 4.1, integralmente sostitutivi dell'articolo, che ne circoscrivono la portata al trattamento economico di riferimento nel caso di contratti collettivi scaduti o disdettati.

Occorre valutare in relazione al testo le proposte 4.10 e 4.11, in tema di incremento degli importi del trattamento economico complessivo sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo.

Sull'emendamento 4.0.2, che istituisce un Fondo per il rafforzamento del sistema ispettivo del lavoro, risulta necessario acquisire la relazione tecnica per verificare la disponibilità delle risorse e la compatibilità della misura con i limiti assunzionali, a legislazione vigente, di Inps e Inail.

Chiede conferma della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria prevista dagli emendamenti 4.0.3 e 4.0.10, nella parte in cui istituiscono una Commissione per l'adeguamento del trattamento economico minimo orario.

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 4.0.14, recante detassazione degli incrementi retributivi, e 4.0.4, in tema di riduzione del cuneo fiscale sul costo del lavoro, la cui copertura a valere su risparmi di spesa di rilevante ammontare appare suscettibile di determinare maggiori oneri.

Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 4.0.6 che, nel vietare l'erogazione di contributi e la stipula di contratti con le imprese che non rispettano il salario minimo, appare suscettibile di comportare maggiori oneri da contenzioso, nella parte in cui non esclude la risoluzione dei contratti in essere.

Risulta necessario acquisire una relazione tecnica sulla proposta 5.0.1, recante un'articolata disciplina sul riconoscimento di una retribuzione minima oraria per il lavoro digitale, che appare suscettibile di determinare maggiori oneri nella parte in cui prevede la responsabilità solidale, per retribuzione e contributi, del committente primario.

Occorre acquisire la relazione tecnica anche sull'emendamento 5.0.2, recante un'articolata disciplina in tema di riconoscimento di un equo compenso ai lavoratori autonomi.

Chiede conferma della sostenibilità della clausola di invarianza prevista dalla proposta 5.0.3, che

istituisce una Commissione preposta alla verifica della corretta attuazione del provvedimento.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione aveva già richiesto al Governo, in data 8 maggio 2019, la predisposizione della relazione tecnica sul testo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2482) *Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno***

(Parere alle Commissioni 3a e 6a riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 aprile.

Il sottosegretario FRENI consegna una nota recante elementi di risposta ai quesiti posti dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato

**(1785) *Roberta PINOTTI ed altri. - Norme per la promozione dell'equilibrio di genere negli organi costituzionali, nelle autorità indipendenti, negli organi delle società controllate da società a controllo pubblico e nei comitati di consulenza del Governo***

(Parere alla 1a Commissione sul nuovo testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 aprile.

Il presidente PESCO (M5S), in sostituzione della relatrice Conzatti, illustra il Nuovo Testo 2 (NT2) del disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare l'opportunità di inserire una clausola di invarianza finanziaria e amministrativa.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di dare riscontro ai rilievi della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(655) *Valeria FEDELI ed altri. - Disposizioni per la tutela della dignità e della libertà della persona contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro***

**(1597) *Valeria VALENTE ed altri. - Disposizioni volte al contrasto delle molestie sessuali e delle molestie sessuali sui luoghi di lavoro. Delege al Governo in materia di riordino dei comitati di parità e pari opportunità e per il contrasto delle molestie sul lavoro***

**(1628) *Maria RIZZOTTI ed altri. - Disposizioni per il contrasto delle molestie sessuali e degli atti vessatori in ambito lavorativo***

**(2358) *Donatella CONZATTI e FARAONE. - Disposizioni in materia di eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro***

(Parere alle Commissioni 2a e 11a riunite sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 25 novembre 2021.

Il presidente PESCO sollecita il Governo a predisporre la relazione tecnica sul testo unificato, richiesta dalla Commissione lo scorso 16 novembre.

Il rappresentante del GOVERNO, nel prendere debitamente nota del sollecito, assicura che lo riporterà agli uffici competenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1359) *Raffaella Fiormaria MARIN ed altri. - Istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell'amianto e assegnazione di un riconoscimento onorifico ai comuni maggiormente colpiti***

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 13 aprile.

La senatrice FERRERO (L-SP-PSd'Az) chiede al Governo se vi sono novità sull'istruttoria relativa al disegno di legge in titolo.

Il sottosegretario FRENI, nel riservarsi di dare riscontro alla richiesta di informazioni della Senatrice, assicura che riferirà il sollecito agli uffici competenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2139) Felicia GAUDIANO ed altri. - Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione territoriale degli uffici giudiziari**

(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 aprile.

La relatrice FAGGI (L-SP-PSd'Az) ricorda al Governo la richiesta di relazione tecnica sul testo formulata dalla Commissione lo scorso 21 aprile.

Il rappresentante del GOVERNO prende debitamente nota del sollecito formulato dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1650) FENU ed altri. - Disposizioni in materia di imprese sociali di comunità**

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 aprile.

Il relatore PRESUTTO (M5S) chiede se sia pervenuta la relazione tecnica richiesta formalmente dalla Commissione sul disegno di legge in titolo.

Il sottosegretario FRENI si riserva di acquisire i necessari elementi istruttori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2009) Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio.

Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 13 ottobre 2021.

IL PRESIDENTE chiede raggugli al rappresentante del Governo sull'istruttoria relativa al provvedimento in titolo.

Il sottosegretario FRENI si riserva di dare risposta alla richiesta del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) ( [n. 374](#) )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 13 aprile.

Il presidente PESCO informa la Commissione che è pervenuto l'atteso parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto in titolo.

La relatrice MODENA (FIBP-UDC) illustra quindi una proposta di parere non ostativo con osservazione, pubblicata in allegato.

Il sottosegretario FRENI esprime un avviso conforme alla proposta della relatrice.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

*La seduta termina alle ore 16.*

#### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 374**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, acquisiti gli elementi istruttori da parte del Governo, preso atto che:

- con riferimento all'articolo 6, nella parte in cui modifica l'articolo 13 (Istituzione della piattaforma

telematica nazionale e nomina dell'esperto) del Codice della crisi d'impresa, viene confermato che la quantificazione degli oneri corrisponde a quella già effettuata prudenzialmente in occasione dell'esame parlamentare dell'articolo 3 del decreto-legge n. 118 del 2021, benché non sia direttamente esplicitato nel testo il richiamo alla specifica autorizzazione di spesa, contenuta nei commi 10 e 11 della disposizione abrogata dall'articolo 45. Quanto all'articolo 25-*novies* (Segnalazione dei creditori pubblici qualificati), come sostituito dal provvedimento, viene assicurato che l'estensione anche all'INAIL degli obblighi di segnalazione delle posizioni debitorie rilevanti, già previsti per INPS, Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, potendo essere configurati quali attività che rientrano tra i compiti istituzionali del predetto istituto;

- in relazione all'articolo 15, comma 3, lettera *b*), e all'articolo 19, comma 6, lettera *c*), viene evidenziato che non si tratta di disposizioni di nuova introduzione, ma di norme che riproducono disposizioni vigenti o comunque già esistenti e, in particolare, si riferiscono alla possibilità per il tribunale di procedere all'omologazione degli accordi di ristrutturazione e del concordato preventivo, anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria. Nel dettaglio, si osserva che tale disciplina (cosiddetta "omologazione forzosa") è già in vigore in virtù dell'attuale disposto dell'articolo 182-*bis*, quarto comma, e dell'articolo 180, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), come modificati dall'articolo 3, comma 1-*bis*, lettere *a*) e *b*), del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159). Sotto il profilo finanziario, si assicura che l'omologazione è subordinata alla valutazione sulla convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, al fine di evitare ogni potenziale pregiudizio all'amministrazione finanziaria, dal momento che è diretta a garantire un trattamento più favorevole rispetto a quello che lo stesso creditore, incluso l'Erario, avrebbe potuto ottenere con l'attivazione della liquidazione giudiziale: l'omologazione interviene infatti in presenza di una relazione redatta da un professionista terzo ed indipendente che attesta che la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa fallimentare o liquidatoria;

- con riferimento all'eliminazione del limite massimo di due anni per la moratoria per il pagamento di crediti muniti di privilegio, apportata dall'articolo 19, comma 4, dello schema in esame all'articolo 86 del decreto legislativo n. 14 del 2019, viene confermato che la modifica trova applicazione anche con riguardo ai crediti tributari. Si sottolinea quindi che tale intervento è in linea con l'impianto normativo fissato in sede europea, in tema di disciplina del diritto di voto in caso di moratoria, che prevede di considerare parti interessate votanti tutti i creditori privilegiati, anche quelli interessati all'eventuale dilazione del credito, e si evidenzia che l'intervento si focalizza sulla caratteristica precipua della continuità aziendale nel piano di ristrutturazione, che consente di salvaguardare il patrimonio aziendale con conseguente soddisfacimento dei creditori (in particolare quelli privilegiati) in misura certamente superiore a quella spettante all'esito della procedura di liquidazione giudiziale. Dal punto di vista dell'impatto finanziario, si afferma che la prosecuzione dell'attività aziendale garantirà il recupero, seppur non integrale, dei crediti, compresi quelli tributari, recupero che invece, in caso di mancata approvazione del piano di ristrutturazione, definito alla luce della disciplina riformulata con l'intervento in esame - con le modalità e i tempi ritenuti necessari, compresa la modifica della disciplina della moratoria - potrebbe risultare compromesso;

- con riferimento alle osservazioni formulate sull'articolo 50, comma 1, si conferma l'integrale disponibilità delle risorse finanziarie autorizzate dall'articolo 3 del decreto-legge n. 118 del 2021, per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 13 del decreto legislativo n. 14 del 2019, come sostituito dal provvedimento in esame, ribadendo altresì la quantificazione effettuata per la realizzazione della piattaforma telematica nazionale nonché per garantirne il funzionamento, quantificazione effettuata in via prudenziale e sulla base di pregresse esperienze concernenti la realizzazione di applicativi informatici complessi;

- si conviene infine, dal punto di vista formale, sull'opportunità di sostituire nella clausola di invarianza le parole: "ad esclusione del comma 1", con le seguenti: "ad esclusione di quanto previsto

dal comma 1",

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con la seguente osservazione:

- si valuti di sostituire, all'articolo 50, comma 2, le parole: "ad esclusione del comma 1", con le seguenti: "ad esclusione di quanto previsto dal comma 1".

## 1.4.2.1.3. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 574 (pom.) del 22/06/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MERCOLEDÌ 22 GIUGNO 2022**  
**574ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza della Vice Presidente*  
[RIVOLTA](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.*

*La seduta inizia alle ore 15,40*

### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Titolo III, "Quadro di certificazione della cibersicurezza", del regolamento (UE) 2019/881 relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 ("regolamento sulla cibersicurezza") ( [n. 388](#) )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 e dell'articoli 18, della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 giugno.

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S), sulla base degli elementi di risposta del Governo ai quesiti formulati dalla Commissione, illustra una proposta di parere, pubblicata in allegato.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso favorevole sulla proposta del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(2482) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per**

***regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno***

(Parere alle Commissioni 3a e 6a riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 maggio.

Il relatore [MISIANI](#) (PD), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori forniti dal Governo, preso atto che: in merito all'articolo 3 sull'imposizione fiscale dei redditi prodotti in Svizzera dai frontalieri italiani, viene specificato che, ai fini della stima, sono stati utilizzati i dati forniti dal Canton Ticino relativi ad un campione di frontalieri italiani in tale territorio e che i lavoratori italiani nel Canton Ticino rappresentano la quasi totalità dei frontalieri italiani. In particolare, il numero dei soggetti di cui sono stati forniti i dati è di circa 59 mila persone, delle quali è stata ricostruito il meccanismo di tassazione svizzera ed italiana, applicando, in quest'ultimo caso, un'aliquota media di circa il 26 per cento, un valore medio imponibile di circa 31 mila euro ed un credito di imposta del 25 per cento; sempre in relazione all'articolo 3, con riguardo all'utilizzo dei dati ricavati dalle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2019, viene precisato, ai fini del mancato utilizzo di una più recente base di dati, che sono state effettuate opportune verifiche che hanno consentito di escludere, data la metodologia utilizzata, effetti difformi da quanto indicato nella relazione tecnica; circa l'articolo 4 sull'innalzamento della franchigia applicabile ai lavoratori frontalieri italiani, viene precisato che il numero dei soggetti beneficiari dell'agevolazione dell'innalzamento del limite della franchigia è stimato in circa 15 mila unità. A ciascuno di tali soggetti è stato applicato il nuovo limite, considerando l'esatto importo del reddito dichiarato e applicando un'aliquota marginale media del 28 per cento; relativamente all'articolo 5, sulla deducibilità dei contributi obbligatori per i prepensionamenti di categoria, e all'articolo 6 sulla non imponibilità degli assegni familiari erogati dagli enti di previdenza, si fa presente che la stima degli effetti del minor recupero Irpef è stata già inclusa nella quantificazione complessiva del gettito Irpef associata all'articolo 3. Altresì, ai fini della stima di cui al medesimo articolo 3, si precisa che è stata considerata, per il complesso dei contributi obbligatori deducibili, un'aliquota di circa il 14 per cento; con riguardo all'articolo 7 sui redditi prodotti in Italia dai frontalieri svizzeri, viene precisato che il numero dei frontalieri svizzeri in Italia non è desumibile dalle informazioni contenute nelle dichiarazioni dei redditi. Pertanto, ai fini della stima dei soggetti interessati dall'ambito di applicazione della norma, sono stati considerati tutti i lavoratori dipendenti nelle regioni italiane limitrofe alla Svizzera con residenza nella Confederazione elvetica. Per stimare poi gli effetti della norma soltanto per i frontalieri, gli effetti finanziari ottenuti sui 570 soggetti interessati sono stati ridotti di un quarto; in relazione all'articolo 8 sulla ripartizione della compensazione finanziaria e all'articolo 11, comma 1, lettera b), sulle risorse versate dalle autorità cantonali, vengono forniti i dati relativi al triennio 2017-2019 concernenti il numero dei frontalieri, il numero dei comuni interessati dai ristori e l'importo complessivamente liquidato ai comuni; circa la copertura di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), attraverso corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente, si condivide la necessità di procedere ad un aggiornamento temporale al triennio 2022-2024, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente condizione formulata ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: all'articolo 11, comma 1, lettera a), le parole: "ai fini del bilancio triennale 2021-2023" siano sostituite dalle seguenti: "ai fini del bilancio triennale 2022-2024" e le parole: "per l'anno 2021" siano sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2022". Si osserva, infine, con riguardo all'articolo 9, che aver stabilito un importo predeterminato a fini compensativi potrebbe, nel corso degli anni, far perdere l'effettiva capacità di ristoro nei confronti dei comuni destinatari e determinare in capo a questi ultimi oneri aggiuntivi, anche soltanto per effetto dell'inflazione."

La presidente **RIVOLTA** (*L-SP-PSd'Az*), anche a nome di altri senatori, propone due integrazioni dello schema di parere appena illustrato dal relatore.

In particolare, chiede che nelle premesse venga specificato che una quota residua di lavoratori frontalieri, ma importante per i territori italiani di confine, lavora nei cantoni Grigione e Vallese. Con riguardo al dispositivo, l'osservazione andrebbe integrata, a suo avviso, con un riferimento all'opportunità di prevedere che il contributo statale di cui all'articolo 9 sia rivalutato annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

Il RELATORE, nel recepire le proposte di integrazione avanzate dalla senatrice Rivolta, illustra un nuovo schema di parere, del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori forniti dal Governo, preso atto che: in merito all'articolo 3 sull'imposizione fiscale dei redditi prodotti in Svizzera dai frontalieri italiani, viene specificato che, ai fini della stima, sono stati utilizzati i dati forniti dal Canton Ticino relativi ad un campione di frontalieri italiani in tale territorio e che i lavoratori italiani nel Canton Ticino rappresentano la quasi totalità dei frontalieri italiani. Una quota residua, ma importante per i territori italiani di confine, lavora nei cantoni Grigione e Vallese. In particolare, il numero dei soggetti di cui sono stati forniti i dati è di circa 59 mila persone, delle quali è stata ricostruito il meccanismo di tassazione svizzera ed italiana, applicando, in quest'ultimo caso, un'aliquota media di circa il 26 per cento, un valore medio imponibile di circa 31 mila euro ed un credito di imposta del 25 per cento; sempre in relazione all'articolo 3, con riguardo all'utilizzo dei dati ricavati dalle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2019, viene precisato, ai fini del mancato utilizzo di una più recente base di dati, che sono state effettuate opportune verifiche che hanno consentito di escludere, data la metodologia utilizzata, effetti difformi da quanto indicato nella relazione tecnica; circa l'articolo 4 sull'innalzamento della franchigia applicabile ai lavoratori frontalieri italiani, viene precisato che il numero dei soggetti beneficiari dell'agevolazione dell'innalzamento del limite della franchigia è stimato in circa 15 mila unità. A ciascuno di tali soggetti è stato applicato il nuovo limite, considerando l'esatto importo del reddito dichiarato e applicando un'aliquota marginale media del 28 per cento; relativamente all'articolo 5, sulla deducibilità dei contributi obbligatori per i prepensionamenti di categoria, e all'articolo 6 sulla non imponibilità degli assegni familiari erogati dagli enti di previdenza, si fa presente che la stima degli effetti del minor recupero Irpef è stata già inclusa nella quantificazione complessiva del gettito Irpef associata all'articolo 3. Altresì, ai fini della stima di cui al medesimo articolo 3, si precisa che è stata considerata, per il complesso dei contributi obbligatori deducibili, un'aliquota di circa il 14 per cento; con riguardo all'articolo 7 sui redditi prodotti in Italia dai frontalieri svizzeri, viene precisato che il numero dei frontalieri svizzeri in Italia non è desumibile dalle informazioni contenute nelle dichiarazioni dei redditi. Pertanto, ai fini della stima dei soggetti interessati dall'ambito di applicazione della norma, sono stati considerati tutti i lavoratori dipendenti nelle regioni italiane limitrofe alla Svizzera con residenza nella Confederazione elvetica. Per stimare poi gli effetti della norma soltanto per i frontalieri, gli effetti finanziari ottenuti sui 570 soggetti interessati sono stati ridotti di un quarto; in relazione all'articolo 8 sulla ripartizione della compensazione finanziaria e all'articolo 11, comma 1, lettera b), sulle risorse versate dalle autorità cantonali, vengono forniti i dati relativi al triennio 2017-2019 concernenti il numero dei frontalieri, il numero dei comuni interessati dai ristori e l'importo complessivamente liquidato ai comuni; circa la copertura di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), attraverso corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente, si condivide la necessità di procedere ad un aggiornamento temporale al triennio 2022-2024, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente condizione formulata ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: all'articolo 11, comma 1, lettera a), le parole: "ai fini del bilancio triennale 2021-2023" siano sostituite dalle seguenti: "ai fini del bilancio triennale 2022-2024" e le parole: "per l'anno 2021" siano sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2022".

Si osserva, infine, con riguardo all'articolo 9, che aver stabilito un importo predeterminato a fini compensativi potrebbe, nel corso degli anni, far perdere l'effettiva capacità di ristoro nei confronti dei



comuni destinatari e determinare in capo a questi ultimi oneri aggiuntivi, anche soltanto per effetto dell'inflazione. Si segnala, pertanto, l'opportunità di prevedere che il contributo statale di cui all'articolo 9 sia rivalutato annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.".

La sottosegretaria SARTORE si riserva di esprimere l'avviso del Governo sul nuovo schema di parere, da ultimo illustrato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 44/2021, relativo all'acquisizione di 13 radar controfuoco, comprensiva di supporto logistico, corsi formativi e correlati adeguamenti/potenziamenti infrastrutturali ( n. 393 )**

(Osservazioni alla 4ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive con rilievo)

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'onere previsionale complessivo previsto per il completamento del programma è stimato in circa 156 milioni di euro. La spesa relativa alla prima *tranche* graverà, per un ammontare di 42 milioni di euro, sui capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa. La prima *tranche* consentirà l'acquisizione di 3 radar, compreso il relativo supporto logistico, nonché eventuali corsi per il personale ed adeguamenti/potenziamenti infrastrutturali e garantirà l'operatività di 3 reggimenti di artiglieria dell'esercito italiano. Il completamento del programma, per il restante valore previsionale complessivo di 114 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti finalizzati al completamento delle dotazioni organiche dei rimanenti reggimenti di artiglieria dell'esercito. Lo Stato maggiore della Difesa fa, altresì, presente che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere temporalmente rimodulata, in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, come emergente dal completamento dell'attività tecnico-amministrativa. Saranno poi possibili "eventuali misure di ottimizzazione della spesa" volte all'accelerazione del completamento del programma. Occorre valutare, pertanto, l'opportunità di specificare espressamente che l'esame parlamentare dello schema di decreto in oggetto è circoscritta alla prima *tranche* del programma, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie. Le ulteriori fasi dovranno pertanto formare oggetto di successivi schemi di decreto, da sottoporre anch'essi all'esame del Parlamento, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie. Per ulteriori approfondimenti, rinvia al *dossier* predisposto dai Servizi di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione dei senatori una nota istruttoria recante risposte ai rilievi della Commissione.

Non essendovi richieste di intervento, il RELATORE propone di esprimere le seguenti osservazioni: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi informativi presentati dal Governo, esprime, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive, con il seguente rilievo: si valuti l'opportunità di specificare che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo attiene alla prima *tranche* del programma, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie, mentre le ulteriori fasi dovranno formare oggetto di successivi schemi di decreto da sottoporre anch'essi all'esame del Parlamento, una volta reperite le relative risorse finanziarie.".

Con l'avviso conforme del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di osservazioni è messa ai voti e approvata.

*La seduta termina alle ore 16.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 388**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi istruttori da parte del Governo, preso atto che:

con riferimento all'autorizzazione di spesa riferita ai compiti attribuiti all'autorità nazionale di certificazione di cybersicurezza di cui all'articolo 4, vengono forniti elementi di chiarimento e, in particolare:

- in ordine alla realizzazione e aggiornamento di laboratori interni, si conferma che tali attività potranno trarre beneficio anche da altre iniziative di investimento assunte in ambito Perimetro, incluse quelle correlate al trasferimento da parte del Ministero dello sviluppo economico delle dotazioni strumentali di laboratorio, nonché dalle ulteriori iniziative di potenziamento delle capacità di scrutinio tecnologico che potranno trovare copertura finanziaria nei fondi rivenienti dal PNRR: pertanto è stata stimata, in via cautelativa, una spesa una tantum di euro 100.000 per l'allestimento di spazi e locali;
- in merito all'abilitazione di laboratori di prova, nonché all'autorizzazione di organismi di valutazione della conformità, viene confermato che tali attività potranno essere svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, escludendo assegnazioni suppletive di risorse finanziarie;
- con riferimento all'attività di realizzazione e gestione di sistemi informativi, si precisa che la stima dei relativi costi fa riferimento all'acquisto di 10 postazioni informatiche portatili per un costo medio pari a 2.000 euro a postazione di livello professionale, mentre l'attività di manutenzione è riferita a tutte le dotazioni tecnologiche nella loro interezza e non solo a quelle informatiche; tale stima presenta un profilo crescente nel tempo giacché include i costi relativi alla sostituzione di apparati malfunzionanti, l'acquisto di dotazioni "di consumo", nonché la sostituzione di apparati soggetti ad obsolescenza;
- con riferimento alla voce di spesa relativa alle missioni, si conferma che per quelle nazionali sono esclusi nuovi o maggiori oneri, atteso che alla copertura dei relativi fabbisogni l'Agenzia farà fronte avvalendosi della sola dotazione ordinaria già prevista ai sensi della legislazione vigente, escludendosi espressamente ulteriori oneri a carico della finanza pubblica,
- per quanto riguarda le missioni internazionali invece, si rappresenta che, da un lato, il valore crescente nella frequenza delle missioni per ciascun anno è direttamente proporzionale al numero di sistemi di certificazione che saranno adottati a livello europeo, dall'altro, si presume che dal 2024 i primi sistemi di certificazione andranno a regime e che pertanto le attività dei gruppi di lavoro che ne hanno curato l'elaborazione si attesteranno asintoticamente su frequenze che potranno essere gestite in via ordinaria;
- per quanto concerne la stima dei costi di accreditamento, si afferma che i parametri utilizzati risultano congrui rispetto al modello tariffario utilizzato da Accredia, l'Ente Unico nazionale di accreditamento designato dal Governo italiano, in applicazione del Regolamento europeo 765/2008;
- in ordine, infine, alla stima dei costi di ricerca e formazione, si conferma che essa risulta adeguata rispetto ai fabbisogni annui previsti, i quali rappresentano una quota fissa di investimento, che potrà essere affiancata da iniziative complementari di potenziamento, mediante l'accesso a sovvenzioni provenienti da programmi europei di finanziamento della ricerca nei settori di interesse; con riferimento alle attività di vigilanza nazionale di cui all'articolo 5, viene confermato che i relativi compiti, nonché l'eventuale collaborazione con le Forze dell'ordine, saranno espletati nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori

oneri a carico della finanza pubblica;

si conferma altresì che le attività di avvalimento da parte dell'Agenzia delle Forze di polizia, per lo svolgimento delle indagini di cui al comma 3 del medesimo articolo 5, di stipula di convenzioni o protocolli d'intesa per con gli organismi di accreditamento, nonché il ricorso ad esperti esterni o laboratori per le attività di vigilanza sulla sicurezza informatica, avranno luogo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

in relazione al comma 4 dell'articolo 8, viene confermato che le attività di istituzione, aggiornamento, pubblicità e tenuta degli elenchi di esperti e laboratori di prova abilitati, saranno svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

con riferimento alle norme di copertura finanziaria di cui all'articolo 14, comma 1, viene confermata la disponibilità delle occorrenti risorse sul fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge n. 23 del 2012, nonché l'adeguatezza delle rimanenti risorse, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

## 1.4.2.1.4. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 579 (pom.) del 29/06/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MERCOLEDÌ 29 GIUGNO 2022**  
**579ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1987) Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018**

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, atteso che il provvedimento è stato presentato nel 2020, che andrebbe confermato che i valori e i parametri indicati nella relazione tecnica ai fini della determinazione degli oneri non richiedano di essere aggiornati, con particolare riguardo alla congruità della stima delle spese per la videoconferenza.

In ogni caso, pur essendo il disegno di legge inserito nell'elenco degli accantonamenti slittati di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009, trattandosi di esame in prima lettura ed essendo comunque passati due esercizi dalla relativa presentazione, segnala l'esigenza, in relazione all'articolo 3, recante le disposizioni finanziarie, di aggiornare la copertura sul fondo speciale di parte corrente di spettanza del Ministero degli affari esteri all'esercizio finanziario 2022 e al bilancio triennale 2022-24.

La sottosegretaria SARTORE concorda con l'aggiornamento temporale della decorrenza degli oneri di cui all'articolo 3 e, conseguentemente, con l'aggiornamento della relativa copertura finanziaria.

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione del comma 1 dell'articolo 3: "1. Agli oneri derivanti

dall'attuazione degli articoli 6, 10, 12, 18, 19 e 24 del Trattato di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 56.003 a decorrere dall'anno 2022, e alle rimanenti spese derivanti dagli articoli 14 e 24 del medesimo Trattato, pari a euro 17.800 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.".

Con l'avviso conforme della rappresentante del Governo e previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione approva.

**(1728) Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 188 sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007**  
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **FANTETTI** (*Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che, da quanto si evince dalla relazione tecnica, la Convenzione è conforme alla normativa europea e non vi è necessità di adattare la legislazione nazionale, in quanto già pienamente rispondente ai contenuti della Convenzione. L'articolo 3 del disegno di legge individua, quali autorità competenti, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della salute e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. La relazione tecnica afferma che il disegno di legge in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto dalla ratifica di tale Convenzione non derivano compiti che non siano già ricompresi nelle normali attribuzioni degli organi delle amministrazioni competenti previsti dalla legislazione vigente. Le attività che le amministrazioni sono chiamate a svolgere nella loro qualità di autorità competenti sono tutte riconducibili ai compiti istituzionali e destinate pertanto ad essere espletate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. L'articolo 4 del disegno di legge in esame reca la clausola di invarianza degli oneri riferita alla finanza pubblica. Per quanto di competenza, non vi sono quindi osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dal relatore.

**(1386) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, firmato a Yaoundé il 17 marzo 2016**  
(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 22 giugno.

Il presidente **PESCO** (*M5S*), in sostituzione del relatore Errani, riepiloga le precedenti fasi dell'esame del provvedimento.

La sottosegretaria SARTORE concorda con la necessità di modificare la formulazione degli oneri di cui all'articolo 3, distinguendo tra gli oneri quantificati come autorizzazione di spesa e quelli quantificati come previsione di spesa.

Il presidente [PESCO](#) (M5S) in sostituzione del relatore Errani, propone quindi alla luce delle indicazioni fornite dal Governo, l'approvazione del seguente parere: " La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione dell'articolo 3: "Art. 3. (*Disposizioni finanziarie*) 1. Per l'Accordo di cui all'articolo 1, relativamente agli articoli 1, 4, 6, 8, 9 e 10, è autorizzata la spesa di 164.760 euro annui a decorrere dall'anno 2022 e la spesa valutata in euro 65.240 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e in euro 75.800 a decorrere dall'anno 2024 relativamente agli articoli 1, 5, 9 e 13. 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 164.760 euro annui a decorrere dall'anno 2022 e valutati in 65.240 euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 75.800 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione e conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette ( n. 383 )**

(Osservazioni alle Commissioni 12a e 13a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [MANCA](#) (PD) propone l'approvazione della seguente proposta di osservazioni: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi informativi presentati dal Governo, preso atto che: in relazione all'articolo 2, per quanto riguarda il decreto legislativo n. 27 del 2021, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625", il comma 1 individua il Ministero della salute, le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Aziende sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, quali Autorità competenti designate, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (UE) 2017/625 a pianificare, programmare, eseguire, monitorare e rendicontare i controlli ufficiali e le altre attività' ufficiali nonché a procedere all'adozione delle azioni esecutive previste dagli articoli 137 e 138 su determinati ambiti quali, per quanto di interesse, la sanità animale e del benessere degli animali; sempre in relazione all'articolo 2, con riferimento al regolamento (UE) 2016/429, con specifico riguardo il controllo delle malattie degli animali, ivi comprese le zoonosi, il Ministero della salute è individuato quale autorità competente a svolgere sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive e diffuse degli animali, ivi compresi gli animali selvatici (da intendersi sia quali animali non detenuti ma a "vita libera" sia nell'accezione di animali appartenenti a specie selvatica in cattività), controllo delle zoonosi, nonché attività in materia di sanità e anagrafe degli animali: il Ministero svolge tali attività anche attraverso il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e l'Unità centrale di crisi. Per le predette attività, tra le quali rientrano anche quelle indicate nell'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), dello schema di decreto

in esame, il Ministero si avvale delle risorse finanziarie allocate nei capitoli di bilancio del Ministero della salute - Missione Tutela della salute - Programma Sanità pubblica veterinaria, quali il 5390 (centro di lotta delle malattie animali) e il 5391 (sorveglianza epidemiologica di tutte le malattie animali, ivi comprese le zoonosi). Il menzionato capitolo 5391 è destinato, tra l'altro, anche al potenziamento della sorveglianza epidemiologica e alla compiuta attuazione delle norme per il benessere degli animali, mediante l'adozione di specifici programmi d'intervento, stabilendo compiti, attività e apporti finanziari per i centri di referenza nazionali, per gli istituti zooprofilattici sperimentali e per i posti di ispezione frontaliera; per quanto riguarda le attività indicate nell'articolo 2, comma 1, lettera c), si precisa che le stesse vengono svolte, a legislazione vigente, in base all'articolo 24 del D.P.R. n. 320 del 1954, dai servizi territoriali competenti delle Aziende sanitarie locali con risorse proprie; per quanto riguarda l'articolo 9 (Formazione operatori e proprietari o detentori di animali selvatici, esotici e da compagnia) e, in particolare, la richiesta di quantificazione o stima dei costi che gli operatori dovranno sostenere per partecipare ai corsi di formazione, si fa presente che le attività in parola, in analogia a quanto avviene già per il conseguimento del cosiddetto "patentino per cani", saranno fruibili sia in modalità FAD (formazione a distanza) con materiale preparato con il supporto dei centri di referenza nazionali di riferimento o, in alternativa, mediante l'organizzazione di appositi corsi presso la sede dell'ASL: entrambe le soluzioni sono a carico degli operatori interessati. Si fa presente sul punto che le ASL, essendo già impegnate in attività formative simili, dispongono di una struttura organizzativa che comprende sia le risorse umane che strumentali impegnate in tal senso. Per analogia, si fa presente che, ad oggi, il costo del corso per il conseguimento del "patentino per il cane" è fissato tra i 20 e i 50 euro a partecipante con una durata di circa 10 ore suddivise in più giorni; tale costo può essere considerato congruo anche per le attività formative che interesseranno i proprietari e i detentori degli animali di cui al presente provvedimento; con riferimento all'articolo 13 (Custodia degli animali) e alla richiesta di quantificazione dell'incremento dei costi di gestione dei centri per la custodia di animali già esistenti - e la possibile necessità di doverne istituire dei nuovi - in conseguenza di una normativa più restrittiva rispetto a quella attualmente vigente, si fa presente che, secondo la stima fatta in sede di analisi di impatto della regolamentazione, l'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente decreto non inciderà in modo sostanziale sul numero dei sequestri che, secondo la stima fatta, non dovrebbe subire un importante incremento; ciò in quanto, da un lato, i nuovi divieti introdotti non riguardano tutti gli operatori e, dall'altro, gli animali vietati ai sensi dell'articolo 3, per i quali sarebbe auspicabile un loro reinserimento in natura, sono soltanto quelli prelevati in natura, mentre gli animali cosiddetti "pericolosi", di cui all'articolo 4, sono già oggetto di convenzioni stipulate dal Ministero della transizione ecologica e allocati in appositi stabilimenti. Infine, si deve considerare che gli animali presenti nei centri di custodia sono soggetti ad un naturale *turn over*, in quanto introdotti a seguito del provvedimento di sequestro che, a differenza della confisca, ha effetti temporanei; con riferimento agli articoli 10 e 14, in relazione alla quantificazione dell'incremento dei costi dell'attività di controllo anche con riferimento a quella svolta dalla ASL, viene precisato che, per quanto riguarda l'articolo 10, la vigilanza è sempre stata garantita dai servizi veterinari territoriali sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 320 del 1954, così come l'accertamento delle cause di morte (comma 1), per cui la disposizione in esame non introduce un nuovo adempimento, ma ha solo precisato, al comma 2, che gli operatori possono effettuare gli accertamenti anche presso le Università, informando i laboratori di sanità animale di cui al decreto legislativo n. 27 del 2021. Per quanto riguarda l'articolo 14, si ribadisce che i controlli richiesti alle ASL non subiranno un incremento, in quanto già attualmente sono previsti gli elenchi di animali detenibili e non, con la richiesta documentazione: l'esigenza di aggiornamento è legata alla conoscenza delle nuove specie inserite negli elenchi, che potranno essere oggetto di formazione specifica (già obbligatoria per il comparto medico veterinario libero professionista e pubblico); per quanto riguarda l'articolo 18, relativo alla clausola di invarianza finanziaria si ritiene ipotizzabile una diminuzione delle importazioni di animali non detenibili ai sensi degli articoli 3 e 4, con particolare riferimento alla detenzione "casalinga", e un conseguente reindirizzamento del mercato verso altre specie o, nel caso degli animali di cui all'articolo 3, verso le specie allevate e non prelevate in natura. Tra l'altro, i divieti

introdotti dovrebbero condurre gli interessati ad acquisire gli animali di cui all'articolo 3 da allevamenti registrati e controllati anziché da un prelievo diretto in natura, con l'effetto di aumentare le vendite nel settore e un conseguente incremento del gettito fiscale, esprime, per quanto di competenza, osservazioni non ostative."

Il senatore [BRIZIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene opportuno l'inserimento, nello schema di osservazioni illustrato dal relatore, di un rilievo volto a sottolineare la necessità di un monitoraggio sull'attuazione dell'articolo 18, per prevenire eventuali riduzioni di gettito o incrementi di spesa; infatti, dall'articolo 18 deriva, a suo avviso, un onere certo, al quale si fa fronte con un'entrata di carattere aleatorio.

Altresì, nel sottolineare come l'atto in esame rechi disposizioni ultronee rispetto a quelle necessitate dal recepimento dalla normativa europea, chiede l'inserimento di un rilievo in cui si inviti il Governo a valutare l'adozione di eventuali provvedimenti di ristoro in favore delle imprese che, per effetto dell'atto in esame, si trovassero costrette a chiudere ovvero subissero una riduzione del fatturato.

La senatrice [MODENA](#) (*FIBP-UDC*) concorda con le argomentazioni formulate dal senatore Briziarelli.

La sottosegretaria SARTORE reputa meritevoli di approfondimento le considerazioni svolte dal senatore Briziarelli, chiedendo alla Commissione di valutare l'espressione delle osservazioni nell'odierna seduta.

Il presidente [PESCO](#), nel riassumere i termini delle questioni emerse dal dibattito, prospetta la formulazione di osservazioni non ostative recanti due rilievi proposti dal senatore Briziarelli e riguardanti, rispettivamente, il monitoraggio dell'attuazione dell'articolo 18, al fine di prevenire gli effetti indiretti di riduzioni di gettito o incrementi di spesa, nonché la possibilità di adozione di apposite misure di ristoro nei riguardi delle imprese penalizzate dal provvedimento.

Il relatore [MANCA](#) (*PD*) integra quindi la precedente proposta, proponendo l'espressione delle seguenti osservazioni: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi informativi presentati dal Governo, preso atto che: in relazione all'articolo 2, per quanto riguarda il decreto legislativo n. 27 del 2021, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625", il comma 1 individua il Ministero della salute, le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Aziende sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, quali Autorità competenti designate, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (UE) 2017/625 a pianificare, programmare, eseguire, monitorare e rendicontare i controlli ufficiali e le altre attività' ufficiali nonché a procedere all'adozione delle azioni esecutive previste dagli articoli 137 e 138 su determinati ambiti quali, per quanto di interesse, la sanità animale e del benessere degli animali; sempre in relazione all'articolo 2, con riferimento al regolamento (UE) 2016/429, con specifico riguardo il controllo delle malattie degli animali, ivi comprese le zoonosi, il Ministero della salute è individuato quale autorità competente a svolgere sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive e diffuse degli animali, ivi compresi gli animali selvatici (da intendersi sia quali animali non detenuti ma a "vita libera" sia nell'accezione di animali appartenenti a specie selvatica in cattività), controllo delle zoonosi, nonché attività in materia di sanità e anagrafe degli animali: il Ministero svolge tali attività anche attraverso il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e l'Unità centrale di crisi. Per le predette attività, tra le quali rientrano anche quelle indicate nell'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), dello schema di decreto in esame, il Ministero si avvale delle risorse finanziarie allocate nei capitoli di bilancio del Ministero della salute - Missione Tutela della salute - Programma Sanità pubblica veterinaria, quali il 5390 (centro di lotta delle malattie animali) e il 5391 (sorveglianza epidemiologica di tutte le malattie animali, ivi comprese le zoonosi). Il menzionato capitolo 5391 è destinato, tra l'altro, anche al



potenziamento della sorveglianza epidemiologica e alla compiuta attuazione delle norme per il benessere degli animali, mediante l'adozione di specifici programmi d'intervento, stabilendo compiti, attività e apporti finanziari per i centri di referenza nazionali, per gli istituti zooprofilattici sperimentali e per i posti di ispezione frontaliera; per quanto riguarda le attività indicate nell'articolo 2, comma 1, lettera c), si precisa che le stesse vengono svolte, a legislazione vigente, in base all'articolo 24 del D.P.R. n. 320 del 1954, dai servizi territoriali competenti delle Aziende sanitarie locali con risorse proprie; per quanto riguarda l'articolo 9 (Formazione operatori e proprietari o detentori di animali selvatici, esotici e da compagnia) e, in particolare, la richiesta di quantificazione o stima dei costi che gli operatori dovranno sostenere per partecipare ai corsi di formazione, si fa presente che le attività in parola, in analogia a quanto avviene già per il conseguimento del cosiddetto "patentino per cani", saranno fruibili sia in modalità FAD (formazione a distanza) con materiale preparato con il supporto dei centri di referenza nazionali di riferimento o, in alternativa, mediante l'organizzazione di appositi corsi presso la sede dell'ASL: entrambe le soluzioni sono a carico degli operatori interessati. Si fa presente sul punto che le ASL, essendo già impegnate in attività formative simili, dispongono di una struttura organizzativa che comprende sia le risorse umane che strumentali impegnate in tal senso. Per analogia, si fa presente che, ad oggi, il costo del corso per il conseguimento del "patentino per il cane" è fissato tra i 20 e i 50 euro a partecipante con una durata di circa 10 ore suddivise in più giorni; tale costo può essere considerato congruo anche per le attività formative che interesseranno i proprietari e i detentori degli animali di cui al presente provvedimento; con riferimento all'articolo 13 (Custodia degli animali) e alla richiesta di quantificazione dell'incremento dei costi di gestione dei centri per la custodia di animali già esistenti - e la possibile necessità di doverne istituire dei nuovi - in conseguenza di una normativa più restrittiva rispetto a quella attualmente vigente, si fa presente che, secondo la stima fatta in sede di analisi di impatto della regolamentazione, l'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente decreto non inciderà in modo sostanziale sul numero dei sequestri che, secondo la stima fatta, non dovrebbe subire un importante incremento; ciò in quanto, da un lato, i nuovi divieti introdotti non riguardano tutti gli operatori e, dall'altro, gli animali vietati ai sensi dell'articolo 3, per i quali sarebbe auspicabile un loro reinserimento in natura, sono soltanto quelli prelevati in natura, mentre gli animali cosiddetti "pericolosi", di cui all'articolo 4, sono già oggetto di convenzioni stipulate dal Ministero della transizione ecologica e allocati in appositi stabilimenti. Infine, si deve considerare che gli animali presenti nei centri di custodia sono soggetti ad un naturale turn over, in quanto introdotti a seguito del provvedimento di sequestro che, a differenza della confisca, ha effetti temporanei; con riferimento agli articoli 10 e 14, in relazione alla quantificazione dell'incremento dei costi dell'attività di controllo anche con riferimento a quella svolta dalla ASL, viene precisato che, per quanto riguarda l'articolo 10, la vigilanza è sempre stata garantita dai servizi veterinari territoriali sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 320 del 1954, così come l'accertamento delle cause di morte (comma 1), per cui la disposizione in esame non introduce un nuovo adempimento, ma ha solo precisato, al comma 2, che gli operatori possono effettuare gli accertamenti anche presso le Università, informando i laboratori di sanità animale di cui al decreto legislativo n. 27 del 2021. Per quanto riguarda l'articolo 14, si ribadisce che i controlli richiesti alle ASL non subiranno un incremento, in quanto già attualmente sono previsti gli elenchi di animali detenibili e non, con la richiesta documentazione: l'esigenza di aggiornamento è legata alla conoscenza delle nuove specie inserite negli elenchi, che potranno essere oggetto di formazione specifica (già obbligatoria per il comparto medico veterinario libero professionista e pubblico); per quanto riguarda l'articolo 18, relativo alla clausola di invarianza finanziaria si ritiene ipotizzabile una diminuzione delle importazioni di animali non detenibili ai sensi degli articoli 3 e 4, con particolare riferimento alla detenzione "casalinga", e un conseguente reindirizzamento del mercato verso altre specie o, nel caso degli animali di cui all'articolo 3, verso le specie allevate e non prelevate in natura. Tra l'altro, i divieti introdotti dovrebbero condurre gli interessati ad acquisire gli animali di cui all'articolo 3 da allevamenti registrati e controllati anziché da un prelievo diretto in natura, con l'effetto di aumentare le vendite nel settore e un conseguente incremento del gettito fiscale, esprime, per quanto di competenza, osservazioni non ostative con i seguenti rilievi: si rappresenta l'opportunità che il

Governo monitori gli effetti finanziari del provvedimento, al fine di prevenire riduzioni di gettito o incrementi degli oneri a carico della finanza pubblica derivanti dalla ridefinizione del mercato degli animali esotici e selvatici; valuti il Governo l'opportunità di prevedere, in futuri provvedimenti, possibili misure di ristoro per le imprese che dovessero cessare l'attività o subire una significativa riduzione del fatturato a seguito della ristrutturazione del mercato suddetto conseguente all'attuazione del provvedimento in titolo."

Con l'avviso conforme del GOVERNO e verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

**(2482) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno**

(Parere alle Commissioni 3a e 6a riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e con osservazione. Seguito dell'esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 22 giugno.

Il senatore [MANCA](#) (PD), in sostituzione del relatore Misiani, riepiloga la proposta di parere sul testo illustrata nella seduta pomeridiana dello scorso 22 giugno.

La sottosegretaria SARTORE chiede che l'osservazione riferita all'articolo 9, sulla compensazione nei confronti dei comuni italiani frontalieri, sia riformulata nel senso di valutare l'opportunità di prevedere la rivalutazione annuale del contributo statale di cui all'articolo 9 medesimo, in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

Il senatore [MANCA](#) (PD), in sostituzione del relatore Misiani, propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori forniti dal Governo, preso atto che: in merito all'articolo 3 sull'imposizione fiscale dei redditi prodotti in Svizzera dai frontalieri italiani, viene specificato che, ai fini della stima, sono stati utilizzati i dati forniti dal Canton Ticino relativi ad un campione di frontalieri italiani in tale territorio e che i lavoratori italiani nel Canton Ticino rappresentano la quasi totalità dei frontalieri italiani. Una quota residua, ma importante per i territori italiani di confine, lavora nei cantoni Grigione e Vallese. In particolare, il numero dei soggetti di cui sono stati forniti i dati è di circa 59 mila persone, delle quali è stata ricostruito il meccanismo di tassazione svizzera ed italiana, applicando, in quest'ultimo caso, un'aliquota media di circa il 26 per cento, un valore medio imponibile di circa 31 mila euro ed un credito di imposta del 25 per cento; sempre in relazione all'articolo 3, con riguardo all'utilizzo dei dati ricavati dalle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2019, viene precisato, ai fini del mancato utilizzo di una più recente base di dati, che sono state effettuate opportune verifiche che hanno consentito di escludere, data la metodologia utilizzata, effetti diffusi da quanto indicato nella relazione tecnica; circa l'articolo 4 sull'innalzamento della franchigia applicabile ai lavoratori frontalieri italiani, viene precisato che il numero dei soggetti beneficiari dell'agevolazione dell'innalzamento del limite della franchigia è stimato in circa 15 mila unità. A ciascuno di tali soggetti è stato applicato il nuovo limite, considerando l'esatto importo del reddito dichiarato e applicando

un'aliquota marginale media del 28 per cento; relativamente all'articolo 5, sulla deducibilità dei contributi obbligatori per i prepensionamenti di categoria, e all'articolo 6 sulla non imponibilità degli assegni familiari erogati dagli enti di previdenza, si fa presente che la stima degli effetti del minor recupero Irpef è stata già inclusa nella quantificazione complessiva del gettito Irpef associata all'articolo 3. Altresì, ai fini della stima di cui al medesimo articolo 3, si precisa che è stata considerata, per il complesso dei contributi obbligatori deducibili, un'aliquota di circa il 14 per cento; con riguardo all'articolo 7 sui redditi prodotti in Italia dai frontalieri svizzeri, viene precisato che il numero dei frontalieri svizzeri in Italia non è desumibile dalle informazioni contenute nelle dichiarazioni dei redditi. Pertanto, ai fini della stima dei soggetti interessati dall'ambito di applicazione della norma, sono stati considerati tutti i lavoratori dipendenti nelle regioni italiane limitrofe alla Svizzera con residenza nella Confederazione elvetica. Per stimare poi gli effetti della norma soltanto per i frontalieri, gli effetti finanziari ottenuti sui 570 soggetti interessati sono stati ridotti di un quarto; in relazione all'articolo 8 sulla ripartizione della compensazione finanziaria e all'articolo 11, comma 1, lettera *b*), sulle risorse versate dalle autorità cantonali, vengono forniti i dati relativi al triennio 2017-2019 concernenti il numero dei frontalieri, il numero dei comuni interessati dai ristorni e l'importo complessivamente liquidato ai comuni; circa la copertura di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a*), attraverso corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente, si condivide la necessità di procedere ad un aggiornamento temporale al triennio 2022-2024, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente condizione formulata ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: all'articolo 11, comma 1, lettera *a*), le parole: "ai fini del bilancio triennale 2021-2023" siano sostituite dalle seguenti: "ai fini del bilancio triennale 2022-2024" e le parole: "per l'anno 2021" siano sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2022". Si osserva, infine, con riguardo all'articolo 9, che aver stabilito un importo predeterminato a fini compensativi potrebbe, nel corso degli anni, far perdere l'effettiva capacità di ristoro nei confronti dei comuni destinatari e determinare in capo a questi ultimi oneri aggiuntivi, anche soltanto per effetto dell'inflazione. Si segnala, pertanto, al Governo di valutare l'opportunità di prevedere che il contributo statale di cui all'articolo 9 sia rivalutato annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo."

Con l'avviso conforme della rappresentante del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

La rappresentante del GOVERNO, in merito agli emendamenti, esprime un avviso contrario sulle identiche proposte 3.1 e 3.2 per profili di onerosità, mentre rappresenta al necessità di acquisire la relazione tecnica sugli identici emendamenti 3.3 e 3.4.

Chiede invece l'accantonamento delle identiche proposte 3.0.1 e 3.0.2 sulle quali è in corso l'istruttoria.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede le motivazioni dell'avviso contrario sull'emendamento 3.1.

La rappresentante del GOVERNO evidenzia che l'emendamento 3.1, al pari dell'identico emendamento 3.2, richiede apposita relazione tecnica, determinando un ampliamento dell'ambito applicativo della norma.

Esprime poi un avviso contrario sulle identiche proposte emendative 4.2 e 4.3, nonché sull'emendamento 4.1 e sugli identici emendamenti 4.4 e 4.5.

Chiede poi l'accantonamento delle proposte emendative 5.1 e 5.2.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 7, esprime un avviso contrario sulla proposta 7.0.1 che comporta oneri non quantificati e non coperti, mentre chiede l'accantonamento dell'emendamento 7.0.2.

Venendo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9, chiede l'accantonamento della proposta 9.1, mentre esprime un avviso contrario sulle proposte 9.2 e 9.3.

Con riguardo agli emendamenti all'articolo 10, rappresenta l'avviso contrario sulle identiche proposte

10.1 e 10.2 per assenza di relazione tecnica; altresì, esprime un avviso contrario anche sulle identiche proposte 10.0.1 e 10.0.2.

Dopo aver chiesto l'accantonamento dell'emendamento 10.0.3, esprime un avviso non ostativo sull'emendamento 10.3.

A seguito della richiesta formulata dalla senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*), il PRESIDENTE dispone comunque l'accantonamento anche delle proposte 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.0.1 e 10.0.2.

Alla luce del dibattito svoltosi, il senatore [MANCA](#) (*PD*), in sostituzione del relatore Misiani, propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 7.0.1. Il parere è non ostativo sull'emendamento 10.3. L'esame resta sospeso sulle proposte 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.0.1, 3.0.2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 7.0.2, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.0.1, 10.0.2 e 10.0.3."

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**[\(1131\)](#) *FERRAZZI ed altri.* - *Misure per la rigenerazione urbana***

**[\(1302\)](#) *Luisa ANGRISANI ed altri.* - *Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni***

**[\(1943\)](#) *Paola NUGNES.* - *Misure e strumenti per la rigenerazione urbana***

**[\(1981\)](#) *BRIZIARELLI ed altri.* - *Norme per la rigenerazione urbana***

**[\(2292\)](#) *Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici***

**[\(2297\)](#) *Nadia GINETTI.* - *Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte***

(Parere alla 13a Commissione sul nuovo testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 29 giugno.

Il PRESIDENTE chiede se vi siano le condizioni per procedere alla formulazione del parere sul nuovo testo unificato dei disegni di legge in titolo.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) rammenta come siano ancora in corso degli approfondimenti presso la Commissione di merito.

Il senatore [BRIZIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver riepilogo l'*iter* dei disegni di legge, ricorda che il nuovo testo rappresenta l'esito di una sintesi tra maggioranza e minoranza, che ha peraltro consentito l'individuazione di spazi finanziari per 1,3 miliardi di euro.

Dal momento che sono ancora in corso interlocuzioni con le associazioni di categoria, prospetta l'opportunità di un ulteriore approfondimento istruttorio di alcuni giorni, prima di addivenire alla formulazione del parere.

Il senatore [MANCA](#) (*PD*) ritiene leggermente sgrammaticato l'utilizzo della Commissione bilancio per far valere posizioni di merito, sia pure legittime.

Sarebbe invece necessario evitare che ricada sulla 5ª Commissione la responsabilità per la mancata

espressione del parere, a fronte di un nuovo testo unificato sul quale sono stati formalizzati i rilievi da parte del Governo sui relativi profili finanziari.

Eventuali interlocuzioni con enti locali o associazioni di categoria devono essere condotte soltanto presso la Commissione di merito e non dovrebbero inficiare o rallentare l'operato di questa Commissione.

Il senatore [BRIZIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*), nel condividere le argomentazioni di metodo del senatore Manca, puntualizza le proprie precedenti osservazioni, ricordando che il nuovo testo unificato rappresenta la sintesi di diverse proposte di legge di iniziative parlamentare. Peraltro, sarebbe opportuno che i relatori presso la Commissione di merito recepiscano con appositi emendamenti i rilievi sui profili finanziari proposti dal Governo.

Il PRESIDENTE prospetta di attendere l'inizio della prossima settimana per l'espressione del parere, in modo da favorire la maturazione del lavoro di sintesi nella Commissione di merito.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2009) Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 9a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 giugno.

La relatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti accantonati nella seduta del 21 giugno, nonché le ulteriori riformulazioni, riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in merito agli emendamenti riferiti all'articolo 1, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 1.13 indicata dal Governo.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 4, chiede conferma del carattere ordinamentale delle identiche proposte 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4. Chiede, altresì, conferma del carattere ordinamentale delle proposte 4.5, 4.5 (testo 2) e 4.6.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 5.1 (testo 2), 5.4 e 5.5.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 6, occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 6.2, 6.3, 6.4, 6.12 e 6.14 indicate dal Governo.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 7, appare suscettibile di determinare effetti onerosi la proposta 7.100, istitutivo di un ufficio di livello dirigenziale non generale presso il MIPAFF, per cui manca la quantificazione degli oneri. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 7.100 (testo 2).

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 9, non vi sono osservazioni sulla proposta 9.100 (testo 2), che recepisce la condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 10, occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 10.2, 10.3 e 10.5 indicate dal Governo.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 13, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 13.1. Occorre, altresì, valutare la portata finanziaria delle identiche proposte 13.2, 13.3, 13.4 e 13.5.

Richiede la relazione tecnica sulle identiche proposte 13.6 e 13.7. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 13.8 indicata dal Governo.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 16, occorre valutare la portata finanziaria della proposta

16.4, al fine di escludere effetti sulla finanza pubblica derivanti dall'assicurazione contro eventuali infortuni. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 16.0.1.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso contrario sulla proposta emendativa 1.13, nonché sugli identici emendamenti 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4.

Dopo aver espresso un avviso contrario sull'emendamento 4.5 per profili di contrasto con la normativa europea, chiede l'accantonamento dell'emendamento 4.5 (testo 2), mentre esprime un avviso contrario sull'emendamento 4.6.

In merito agli emendamenti all'articolo 5, condiziona la valutazione non ostativa delle proposte 5.4 e 5.5 all'inserimento di un'apposita clausola d'invarianza finanziaria, mentre chiede l'accantonamento della proposta 5.1 (testo 2).

Dopo aver espresso un avviso contrario sugli emendamenti 6.2, 6.3, 6.4, 6.12 e 6.14, chiede l'accantonamento delle proposte 7.100 e 7.100 (testo 2).

Esprime poi una valutazione non ostativa sull'emendamento 9.100 (testo 2), mentre evidenzia profili di onerosità derivanti dalle proposte 10.2, 10.3 e 10.5 che ampliano le competenze del Ministero delle politiche agricole.

Esprime poi un avviso contrario per maggiori oneri sugli emendamenti 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7 e 13.8. In particolare, si sofferma sull'emendamento 13.1, osservando come esso estenda l'ambito applicativo di regole fiscali più favorevoli previste a beneficio di attività agricole.

Da ultimo, esprime una valutazione contraria per maggiori oneri sull'emendamento 16.0.1, mentre si esprime in senso non ostativo sull'emendamento 16.4.

Alla luce del dibattito svoltosi la relatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.13, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 6.2, 6.3, 6.4, 6.12, 6.14, 10.2, 10.3, 10.5, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8 e 16.0.1.

Sulle proposte 5.4 e 5.5, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola d'invarianza finanziaria.

Sugli emendamenti 9.100 (testo 2) e 16.4, il parere è non ostativo.

L'esame resta sospeso sulle proposte 4.5 (testo 2), 5.1 (testo 2), 7.100 e 7.100 (testo 2).".

Posta ai voti, la proposta di parere risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che, la seduta già convocata per domani, giovedì 30 giugno 2022, alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

## 1.4.2.1.5. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 582 (pom.) del 06/07/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 2022**  
**582ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2633) Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 12ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposti sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in sostituzione del relatore Saccone, non essendovi richieste di intervento, pone in votazione la proposta di parere sul testo, illustrata nella seduta antimeridiana.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

Il presidente [PESCO](#) (M5S), con riguardo agli emendamenti, ricorda che, in relazione alle proposte riferite all'articolo 1, appare suscettibile di determinare maggiori oneri l'emendamento 1.2; risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 1.7 e 1.9; occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, la proposta 1.8; non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SARTORE concorda con la valutazione della Commissione sull'onerosità dell'emendamento 1.2, ed esprime un avviso contrario, per oneri non quantificati e non coperti o in assenza di relazione tecnica, sulle proposte 1.7, 1.8 e 1.9. Non ha invece osservazioni da formulare, conformemente al relatore, sui restanti emendamenti.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente [PESCO](#) (M5S) illustra la seguente proposta di parere sugli emendamenti: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.2, 1.7, 1.8 e 1.9. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Con l'avviso conforme del Governo, la proposta di parere, messa in votazione, risulta approvata.

**(2495) *Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Silvia Fregolent; Maria Anna Madia e Francesco Silvestri (Parere alla 1a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) richiama i rilievi formulati sugli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo.

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario, per oneri non quantificati e non coperti o in assenza di relazione tecnica necessaria a verificare gli effetti finanziari, sugli emendamenti 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 e 10.1, concordando sulle restanti proposte con l'assenza di osservazioni prospettata dalla Commissione.

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) chiede al Governo di valutare la possibilità di esprimere una valutazione non ostativa sulla proposta 10.1, condizionata all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Dopo l'intervento della sottosegretaria SARTORE, che rappresenta l'esigenza di un approfondimento istruttorio per verificare la praticabilità della proposta formulata dal relatore, il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'esame dell'emendamento 10.1.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 e 5.8.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti, fatta eccezione per la proposta 10.1, il cui esame resta sospeso."

La proposta del relatore è messa ai voti e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2482) *Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per***



***regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno***

(Parere alle Commissioni 3a e 6a riunite sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 29 giugno.

Il relatore [MISIANI](#) (PD) riepiloga brevemente i quesiti posti, per quanto di competenza, sugli emendamenti accantonati.

La sottosegretaria SARTORE sottolinea, in via preliminare, che la valutazione degli emendamenti deve tener conto della complessità del provvedimento e della sua natura di autorizzazione alla ratifica di un accordo internazionale.

Passando all'esame delle singole proposte, con riguardo agli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4, rileva che la loro finalità consiste nell'estendere l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo tra Italia e Svizzera ai soggetti in possesso di un qualunque permesso di lavoro di tipo "G" per cittadini frontalieri. Tale estensione confliggerebbe con le disposizioni dell'Accordo stesso, in particolare con l'articolo 2, lettera b), iii), che prevede il rientro quotidiano al domicilio principale nello Stato di residenza. Per tale ragione, esprime al riguardo un avviso contrario.

La senatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) osserva che, lungo alcune porzioni di confine, in particolari periodi dell'anno, non risulta agevole il rientro quotidiano nello Stato di residenza.

La senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az), convenendo con l'osservazione della senatrice Rivolta, reputa necessario avere dei chiarimenti sul punto.

Il senatore [MANCA](#) (PD), ponendo una questione di metodo, manifesta perplessità sul possibile ampliamento unilaterale della portata applicativa di un accordo internazionale.

Il relatore [MISIANI](#) (PD) ritiene, inoltre, che l'estensione dell'ambito di applicazione dell'articolo 3, in materia di redditi prodotti in Svizzera dei frontalieri italiani, avrebbe effetti finanziari negativi.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) conviene sulla possibile onerosità delle proposte emendative in discussione.

Il senatore [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az) giudica opportuno compiere un approfondimento istruttorio sui profili normativi e finanziari degli emendamenti sopra richiamati.

Il PRESIDENTE, nel condividere l'esigenza di un chiarimento sugli effetti derivanti dall'aggiunta all'articolo 3 del requisito previsto dalle proposte 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4, ne dispone l'accantonamento.

La rappresentante del GOVERNO, in relazione delle identiche proposte 3.0.1 e 3.0.2, fa presente che è in corso di definizione un testo riformulato, e chiede pertanto di valutarne l'accantonamento.

La senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) segnala che su un ordine del giorno relativo alla stessa tematica, concernente l'interpretazione autentica dell'articolo 76 della legge n. 413 del 1991, il Governo ha già espresso un parere favorevole.

Il PRESIDENTE dispone pertanto il rinvio dell'esame anche delle proposte 3.0.1 e 3.0.2.

La sottosegretaria SARTORE, con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 4, si pronuncia in senso contrario, per oneri non quantificati e non coperti o in assenza di relazione tecnica, su tutti gli emendamenti accantonati.

Il senatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*), alla luce dell'andamento dell'esame, reputa opportuno estendere a tutti i residui emendamenti la richiesta di un supplemento istruttorio da parte del Governo.

Il relatore [MISIANI](#) (*PD*), aderendo alla proposta del senatore Tosato, si riserva di svolgere una breve interlocuzione con la Commissione di merito e il Governo, al fine di rendere possibile una rapida approvazione del provvedimento.

Il PRESIDENTE, manifestando l'auspicio che si possa concludere l'esame degli emendamenti già nella prossima seduta, dispone l'accantonamento di tutte le residue proposte e rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che, la seduta già convocata per domani, giovedì 7 luglio 2022, alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

## **1.4.2.2. 11<sup>^</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)**

# 1.4.2.2.1. 11<sup>a</sup>(Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 288 (pom.) del 15/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**  
**MARTEDÌ 15 FEBBRAIO 2022**  
**288<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
[MATRISCIANO](#)

*La seduta inizia alle ore 15.*

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL  
DISEGNO DI LEGGE N. 1419 E DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 934 E 2347*

La presidente MATRISCIANO avverte che la documentazione riferita all'esame del disegno di legge n. 1419 (maculopatie) e all'esame dei disegni di legge nn. 934 e 2347 (inserimento infermieri e OSS in categorie usuranti), consegnata nell'ambito delle odierne sedute dell'Ufficio di Presidenza integrato con i rappresentanti dei Gruppi, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La senatrice [CATALFO](#) (M5S) richiama l'attenzione sui recenti tragici eventi che hanno riguardato giovani impegnati in percorsi di istruzione e formazione professionale. Richiede pertanto un'adeguata e urgente riflessione circa le modalità idonee a consentire alla Commissione di compiere i necessari approfondimenti.

Il senatore [DE VECCHIS](#) (L-SP-PSd'Az) ritiene che la questione sollevata sia della massima importanza per tutte le componenti politiche della Commissione e sia altresì di interesse della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia.

Il senatore [LAUS](#) (PD) condivide quanto espresso dalla senatrice Catalfo e sottolinea la sensibilità comune sul tema, da rimettere alla ponderazione della Presidenza.

A nome del proprio Gruppo rileva quindi la priorità da accordare, nell'ambito della programmazione

dei futuri lavori della Commissione, alla trattazione delle iniziative legislative in materia di salario minimo, dovendosi altrimenti individuare modalità alternative di intervento, quali la presentazione di specifiche proposte emendative a decreti-legge.

La presidente [MATRISCIANO](#) pone in evidenza la compattezza costantemente dimostrata dalla Commissione relativamente a questioni di importanza fondamentale, quali quelle finora richiamate.

Il senatore [ROMANO](#) (*M5S*) si associa alla senatrice Catalfo, rilevando la necessità di un approfondimento specifico, stante la concreta possibilità di abusi diffusi connessi ai percorsi di formazione professionale, tesi alla dissimulazione di rapporti di lavoro irregolari. Condivide altresì le considerazioni espresse in relazione alla rilevanza e all'urgenza di approvazione della disciplina in materia di salario minimo, anche con riguardo alla centralità dell'iniziativa parlamentare. Osserva infine lo stretto legame intercorrente fra le questioni della giusta retribuzione e della tutela della dignità e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

La senatrice [CATALFO](#) (*M5S*) rammenta le competenze del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in ordine ai percorsi di istruzione e formazione professionale. Osserva inoltre che l'eventuale incapacità di approvare la disciplina legislativa sul salario minimo qualificerebbe negativamente l'operato delle istituzioni parlamentari, particolarmente in un contesto nel quale le carenze relative alla tutela nei confronti della precarietà e delle basse retribuzioni hanno ripercussioni sulla tenuta della base del tessuto sociale, costituita dalle famiglie, attualmente a rischio di ulteriore impoverimento in forza della possibile ripresa inflazionistica.

Il senatore [FLORIS](#) (*FIBP-UDC*) coglie la comune sensibilità riguardo la necessità di garantire la massima sicurezza nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale, meritevole di specifica riflessione da parte della Commissione. Sostiene quindi l'opportunità di un approfondimento volto a conseguire una soluzione equilibrata e il più possibile condivisa in riferimento ai provvedimenti in materia di salario minimo.

Il senatore [MAFFONI](#) (*FdI*) esprime favore rispetto alla proposta della senatrice Catalfo, sottolineando l'opportunità di procedere ad approfondimenti in merito allo svolgimento concreto dei percorsi di istruzione e formazione professionale, con particolare attenzione alla tutela della sicurezza dei giovani, che pure hanno dimostrato di poter fornire risposte adeguate alle necessità del sistema produttivo in determinate aree. Sottolinea successivamente l'utilità di un'ampia condivisione tra le forze politiche al fine di pervenire a una soluzione utile e soddisfacente in materia di salario minimo.

Il senatore [ROMAGNOLI](#) (*M5S*) pone in evidenza l'importanza della politica al fine dell'individuazione di soluzioni idonee alla massima tutela della salute e della vita nell'ambito del lavoro.

La [PRESIDENTE](#) si riserva di valutare le forme più adeguate per consentire alla Commissione di rapportarsi adeguatamente ai temi oggetto del dibattito.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021**  
(Parere alla 10a Commissione. Esame e rinvio)

In riferimento all'ambito di competenza della Commissione, il relatore [ROMAGNOLI](#) (*M5S*) segnala in primo luogo l'articolo 6, recante delega al Governo per il riordino della materia dei servizi pubblici

locali, rilevando che tra i principi e criteri direttivi di cui al comma 2 vi è la tutela dell'occupazione di coloro che prestano la propria attività presso le società *in house* nel caso in cui l'ente locale non rinnovi l'appalto, oltre al ricorso ad apposite clausole sociali.

[Si sofferma poi sull'articolo 18, che interviene sulla disciplina del conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, e sull'articolo 25, in materia di comunicazione unica per la nascita dell'impresa, il quale riduce il termine entro cui le amministrazioni competenti comunicano all'interessato i dati definitivi relativi alle posizioni registrate, fra i quali sono contemplati quelli concernenti l'iscrizione all'INPS dei dipendenti o dei lavoratori autonomi e l'apertura della posizione assicurativa presso l'INAIL.](#)

[Dà poi conto delle disposizioni comuni sul procedimento di nomina dei membri delle autorità amministrative indipendenti, tra le quali la Commissione di vigilanza sui fondi pensione \(COVIP\) e la Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, di cui all'articolo 32.](#)

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2473) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Laboratorio europeo di biologia molecolare relativo al Programma del Laboratorio europeo di biologia molecolare a Monterotondo, con Allegato, fatto a Heidelberg il 15 aprile 2021 e a Roma il 4 maggio 2021**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [DE VECCHIS](#) (L-SP-PSd'Az) illustra i profili di competenza dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e il Laboratorio europeo di biologia molecolare (EMBL) relativo al sito di ricerca di Monterotondo, alla cui ratifica è finalizzato il disegno di legge in titolo.

Segnala innanzitutto che l'articolo VII, parte XII, prevede la notifica al Governo italiano delle nomine del personale e l'accertamento preventivo circa la sussistenza di proibizioni ad assumere l'impiego in Italia.

Rileva che la successiva parte XIII introduce per i cittadini italiani l'esenzione dalle imposte dirette su stipendi ed emolumenti pagati dal Laboratorio, già assoggettati all'imposizione interna dell'EMBL. Nota quindi che l'articolo XI dispone per tutto il personale l'esenzione da tutti i contributi obbligatori dovuti alle autorità nazionali per l'assistenza sanitaria e la previdenza sociale, ferma restando la possibilità di versare contributi volontari.

Osserva infine che l'articolo XIV prevede che le controversie fra il Laboratorio e il suo personale siano composte in conformità ai regolamenti in materia di personale del Laboratorio stesso.

In conclusione, propone di esprimere un parere non ostativo.

La proposta di parere è quindi posta in votazione.

Previa verifica della presenza del prescritto numero legale e con l'astensione del senatore [MAFFONI](#) (FdI), la Commissione approva.

**(2482) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di**

***adeguamento dell'ordinamento interno***

(Parere alle Commissioni 3a e 6a riunite. Esame e rinvio)

La relatrice [ALESSANDRINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra in primo luogo i profili di competenza dell'Accordo con la Svizzera alla cui ratifica è volto il disegno di legge in esame. Dà conto pertanto della definizione di «lavoratore frontaliere» recata dall'articolo 2 e segnala l'articolo 4, finalizzato a impedire le doppie imposizioni ed esplicitamente mirato a vietare trattamenti fiscali discriminatori a danno dei lavoratori frontalieri.

Dopo aver ricapitolato i contenuti dell'articolo 7, concernente la cooperazione amministrativa, passa agli aspetti di competenza del disegno di legge n. 2482, soffermandosi sull'articolo 5, che prevede la deducibilità dei contributi previdenziali per i prepensionamenti, mentre l'articolo 6 prevede che gli assegni familiari corrisposti al lavoratore frontaliere dagli enti di previdenza dello Stato in cui è prestata l'attività lavorativa siano esclusi dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Specifica infine che le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 riguardano la generalità dei lavoratori frontalieri.

Propone infine di porre alle ore 12 di venerdì 18 febbraio il termine per la trasmissione di eventuali proposte concernenti il parere.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

***(2505) Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico***

(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

Il relatore [SERAFINI](#) (*FIBP-UDC*) presenta uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato), redatto sulla base delle proposte pervenute entro il termine precedentemente convenuto.

Nessuno chiedendo di intervenire, lo schema di parere è posto in votazione.

Il senatore [MAFFONI](#) (*FdI*) annuncia il voto di astensione.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la Commissione approva.

***SCONVOCAZIONE DI SEDUTE***

In considerazione dell'andamento dei lavori, la [PRESIDENTE](#) avverte che le sedute già convocate alle ore 8,45 e 13,30 di domani, mercoledì 16 febbraio, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2505

L'11a Commissione permanente,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni.

Segnala, innanzitutto, l'opportunità di prevedere misure specifiche volte a salvaguardare i salari, sia con riferimento all'aumento dell'inflazione sia rispetto alla stagnazione salariale.

Invita altresì a valutare l'introduzione del *bonus babysitter* in favore dei genitori di figli minori di 12 anni che si trovino tenuti a osservare la quarantena fiduciaria e quindi a svolgere lezioni a distanza.

La Commissione fa inoltre presente la necessità di valutare l'introduzione di una misura che tuteli i percettori del Reddito di cittadinanza i quali hanno nel proprio nucleo familiare un titolare di pensione di invalidità o altri trattamenti sociali, garantendo al percettore la conservazione integrale dell'importo spettante al netto della pensione di invalidità.

Ritiene infine opportuno prevedere un sistema di qualificazione che attesti la capacità delle imprese impegnate nei lavori che beneficiano dei *bonus* edilizi, analogamente a quanto già previsto per tutti i lavori di ricostruzione postterremoto (Centro Italia, L'Aquila, Emilia-Romagna), nonché l'applicazione della contrattazione collettiva nazionale e territoriale dell'edilizia, a tutela dei lavoratori e delle imprese.



# 1.4.2.2.2. 11<sup>a</sup>(Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 289 (pom.) del 22/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**  
**MARTEDÌ 22 FEBBRAIO 2022**  
**289<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
[MATRISCIANO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

**SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL  
DISEGNO DI LEGGE N. 1419**

La presidente [MATRISCIANO](#) avverte che la documentazione riferita all'esame del disegno di legge n. 1419 (maculopatie) consegnata nell'ambito dell'odierna seduta antimeridiana dell'Ufficio di Presidenza integrato con i rappresentanti dei Gruppi sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

**AFFARI ASSEGNATI**

**Salute e sicurezza del personale del comparto ferroviario ( n. 149 )**

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc. XXIV*, n. 63)

La presidente relatrice [MATRISCIANO](#) (*M5S*) riepiloga le fasi della trattazione dell'affare assegnato in titolo, che ha registrato un'ampia condivisione tra le componenti politiche della Commissione. Presenta e illustra, quindi, uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato.

Il senatore [ROMANO](#) (*M5S*) evidenzia la puntualità e l'accuratezza del testo riguardo i punti di maggiore rilevanza. Auspica quindi l'impegno del Governo e del Parlamento relativamente alle questioni richiamate alle lettere *a*) e *d*).

Il senatore [LAUS](#) (*PD*) ritiene che lo schema di risoluzione inquadri adeguatamente gli aspetti salienti messi in evidenza dalle audizioni svolte, con particolare riferimento al diffuso ricorso alle nozioni di errore umano e fatalità, le quali sviano l'attenzione dalle condizioni generali nelle quali viene svolta l'attività lavorativa nel settore ferroviario.

La presidente [MATRISCIANO](#) (*M5S*) ribadisce a sua volta il carattere determinante dell'elemento organizzativo.

La senatrice [CATALFO](#) (*M5S*) richiama l'attenzione del Governo riguardo l'opportunità di una valutazione in merito alla flessibilità in uscita del personale ferroviario.

Il senatore [SERAFINI](#) (*FIBP-UDC*) ritiene condivisibile lo schema di risoluzione presentato, rimarcando peraltro la necessità di attribuire la dovuta rilevanza alle esigenze del personale viaggiante che affianca il capotreno.

La presidente [MATRISCIANO](#) (*M5S*) ritiene il testo in esame adeguato rispetto al rilievo del senatore Serafini.

La senatrice [DRAGO](#) (*FdI*) chiede raggugli in merito ai riferimenti all'errore umano e alla turnazione del personale. Reputa inoltre il riferimento alla connessione alla rete ferroviaria unica europea poco attinente rispetto alla situazione reale dei collegamenti con le isole maggiori, che risultano tuttora carenti e difficoltosi.

La presidente [MATRISCIANO](#) (*M5S*) rimarca la necessità di interventi preventivi a livello organizzativo finalizzati a evitare il determinarsi di situazioni di rischio che potrebbero superficialmente essere attribuite all'elemento umano. Fa quindi presente che lo schema di risoluzione in esame non può che fare riferimento al settore oggetto dell'affare assegnato e non è pertanto inteso a dare luogo a un dibattito in merito al tema generale del lavoro su turni. Dichiara inoltre la propria apertura rispetto alle aree penalizzate da paritocolari carenze nei collegamenti ferroviari, tenendo conto necessariamente dell'ambito di competenza della Commissione.

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FIBP-UDC*) esprime soddisfazione riguardo i contenuti della proposta presentata, richiamando particolarmente la doppia valenza della sicurezza del lavoro nel settore ferroviario, che necessariamente non è funzionale alla tutela del solo personale. Questo, peraltro, è meritevole di particolare attenzione ai fini della classificazione tra le attività usuranti.

La senatrice [ALESSANDRINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) riconosce la rilevanza delle questioni oggetto dell'affare assegnato e dello schema di risoluzione, particolarmente in relazione alla questione della sicurezza dei lavoratori e della collettività.

Il sottosegretario Rossella ACCOTO, premesso che il tema oggetto dell'affare assegnato rientra fra le questioni ritenute prioritarie dal Governo, segnala l'impegno del Ministero che rappresenta riguardo alla sicurezza nei luoghi di lavoro, recentemente testimoniato dal decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, che ha introdotto numerose disposizioni volte a potenziare l'attività istituzionale di vigilanza e di prevenzione.

Riferisce che il suo Dicastero sta elaborando ulteriori proposte, finalizzate a razionalizzare e potenziare le politiche della sicurezza e, con riferimento al settore ferroviario, fa presente la consapevolezza dell'Esecutivo circa la necessità di interventi rapidi. In particolare, specifica che il Ministero del lavoro ha sempre assicurato la propria disponibilità a proseguire il confronto per la predisposizione dei provvedimenti previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008, volti al riordino delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di

lavoro di particolari settori.

Espressa condivisione riguardo agli indirizzi rivolti al Governo, fa presente che occorre considerare la complessità del sistema e la necessità di misure concrete e attuabili anche a legislazione vigente, evidenziando che le soluzioni migliori in materia di salute e sicurezza nel comparto ferroviario non potranno che provenire da un ampio confronto con le parti sociali e gli attori istituzionali, al fine di accrescere la cultura della prevenzione e della sicurezza. Sottolinea infine che il dialogo richiamato dovrà essere finalizzato alla realizzazione di interventi strutturali e ad eventuali modifiche alla disciplina vigente.

In risposta a una specifica sollecitazione della senatrice [DRAGO](#) (FdI), la presidente [MATRISCIANO](#) (M5S) integra il testo precedentemente presentato con un riferimento ai collegamenti da e per le isole maggiori.

Lo schema di risoluzione, così come modificato, è infine posto in votazione (testo pubblicato in allegato).

Previa verifica della presenza del prescritto numero legale per deliberare, la Commissione unanime approva.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

#### **Proposta di indagine conoscitiva sui canali di ingresso nel mondo del lavoro e sulla formazione professionale dei giovani: *stage*, tirocinio e apprendistato**

La presidente [MATRISCIANO](#), esplicitando l'intento di dare seguito a quanto espresso dai rappresentanti di diversi Gruppi nella seduta del 15 febbraio scorso, sollecita la Commissione circa l'opportunità di procedere allo svolgimento di un'indagine conoscitiva sui canali di ingresso nel mondo del lavoro e sulla formazione professionale dei giovani: *stage*, tirocinio e apprendistato.

La Commissione unanime conviene di richiedere la relativa autorizzazione alla Presidenza del Senato, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento.

La presidente [MATRISCIANO](#) propone quindi di fissare il termine per la trasmissione di proposte relative ai soggetti da audire alle ore 13 di giovedì 24 febbraio.

La Commissione conviene.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 14a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

Il relatore [CARBONE](#) (IV-PSI) propone di esprimere una relazione favorevole.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la Commissione approva a

maggioranza la proposta del relatore.

**(2482) *Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno***

(Parere alle Commissioni 3a e 6a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 febbraio.

Ha la parole la relatrice [ALESSANDRINI](#) (L-SP-PSd'Az), la quale si riserva ulteriori approfondimenti al fine della presentazione di uno schema di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2469) *Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021***

(Parere alla 10a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

[Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 febbraio.](#)

Il relatore [ROMAGNOLI](#) (M5S) osserva l'utilità di porre un termine per la trasmissione di proposte relative alla redazione del parere. A tale scopo propone quindi le ore 13 di venerdì 25 febbraio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,05.*

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE  
SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 149  
(Doc. XXIV, N. 63)**

L'11a Commissione permanente,

in esito all'istruttoria condotta sull'affare assegnato n. 149, in merito alla salute e alla sicurezza del personale del comparto ferroviario;

premesso che:

la salute e la sicurezza sono elementi fondamentali alla base di qualsiasi attività lavorativa e andrebbero garantiti imprescindibilmente;

nel settore del comparto ferroviario negli anni sono stati molteplici gli incidenti verificatisi e nella maggior parte dei casi sono dipesi da una scarsa attenzione al rispetto della normativa vigente;

il tema della sicurezza in ambito ferroviario non riguarda semplicemente la sicurezza dei lavoratori,

ma la sicurezza pubblica, cioè l'incolumità di tutti gli utenti e dell'intera collettività; gli infortuni complessivamente denunciati all'Inail nel quinquennio 2015-2019 sono stati mediamente 2.400 l'anno, con circa 5 casi per anno di infortuni con esito mortale. In particolare, è emerso che le professioni maggiormente coinvolte sono: capo treno ferroviario, aggiustatore meccanico di utensili, perito meccanico, capo stazione ferroviario per gli infortuni in complesso e macchinista ferroviario per gli eventi mortali;

la normativa applicabile riguarda la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (sicurezza sul lavoro), la tutela, la sicurezza e la regolarità del servizio ferroviario nei riguardi degli utenti/viaggiatori e delle merci trasportate (sicurezza dell'esercizio ferroviario), la tutela del patrimonio aziendale, per preservarlo da comportamenti impropri e fraudolenti (sicurezza del patrimonio aziendale);

ritenuto che molto spesso viene evocato l'errore umano, come se fosse l'indice di una mera fatalità, senza considerare che l'errore umano, o la mera fatalità, nelle organizzazioni non esiste. Non può, infatti, essere considerato come una causa, in quanto è semmai la conseguenza della mancata formazione, della mancata organizzazione e dei mancati controlli su una determinata attività; ritenuto, altresì, che, al fine del buon funzionamento della "macchina" del comparto ferroviario, la salute e la sicurezza non possono prescindere dal buon funzionamento delle infrastrutture e delle attrezzature di lavoro, dall'interazione del lavoratore con esse, oltre che, naturalmente, dall'attività di monitoraggio attivo e passivo del lavoratore stesso;

evidenziato che:

nel corso delle audizioni è emerso che, a differenza dei sistemi aperti, quali, per esempio, le strade, la ferrovia è un sistema chiuso controllabile in modo centralizzato, grazie alle tecnologie già implementate sia a terra che a bordo senza soluzione di continuità. Proprio questa caratteristica del sistema ferroviario è normalmente utilizzata in tutta Europa e nel mondo per la gestione tempestiva delle situazioni di emergenza. Le imprese ferroviarie non intendono affrontare la questione con posizioni di principio, ma chiedono che la materia venga considerata innanzitutto con un approccio di visione strategica di sistema, e non soltanto a livello nazionale, perché un servizio che per sua natura si sviluppa su tutta la rete nazionale e si connette sempre più alla rete ferroviaria unica europea, sia per il continuo sviluppo dei flussi di merci su scala internazionale che per l'attuazione di una coerente politica dei trasporti comunitaria, non può essere condizionato da iniziative intraprese autonomamente da autorità locali. Si evidenzia tuttavia a livello infrastrutturale un *gap* che riguarda i collegamenti da e per le isole maggiori;

in particolare, la normativa applicata al personale turnista delle Ferrovie - e per "turnista" si intendono macchinisti e capitreno *in primis*, avendo questi dei turni aciclici, manovratori, operai della manutenzione e via discorrendo - non risulta essere adeguata alle esigenze di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori interessati. Tale dato emerge anche dalle audizioni. Infatti, le pause e i riposi giornalieri tra un servizio e l'altro sono ormai ridotte a tal punto che non è più esistente il contemperamento tra maggior *stress* dovuto alle prestazioni di lavoro e un recupero efficace derivante dal riposo successivo;

la problematica connessa alle turnazioni assume un carattere ben più grave laddove la condizione del lavoratore interessato presenti caratteri di fragilità a causa di familiari o di minori da accudire. Infatti, a tal proposito le attuali disposizioni normative a tutela dei predetti soggetti intervengono soltanto in situazioni particolarmente gravi, lasciando di fatto un vuoto importante in ordine a tutte quelle circostanze in cui l'esigenza comprovata è di minore entità, ma non per questo meno necessaria; nel corso delle audizioni sono altresì emerse criticità derivanti dall'applicazione difforme delle norme di legge in materia di soccorso in caso di malore del macchinista, con particolare riguardo al macchinista di equipaggio ad "agente solo" nei treni viaggiatori (o unico agente abilitato alla condotta del treno, nel caso di treno merci), nonché al vuoto normativo in merito al soccorso ai viaggiatori. A tal riguardo, e a conferma di quanto riferito nel corso delle audizioni, sono numerosi i provvedimenti prescrittivi da parte di organi di vigilanza in alcune regioni italiane, nonché della Corte di Cassazione; è altresì emerso che i lavoratori del settore ferroviario sono esclusi dalla categoria dei lavoratori

usuranti di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, in quanto i lavoratori turnisti con turni aciclici registrano un basso numero di infortuni e di malattie professionali, pur avendo paradossalmente un'aspettativa di vita molto bassa, verosimilmente 64 anni. A tanto è doveroso aggiungere che, se nel passato i ferrovieri potevano godere delle agevolazioni pensionistiche previste dalla legge 26 marzo 1958, n. 425 - consentendo agli stessi di andare in pensione a 58 anni - tali effetti furono cancellati con la legge Fornero, aggiungendo, di fatto, ben 9 anni di requisiti in più e spostando l'età pensionabile a 67 anni,

alla luce di quanto sopra esposto, impegna il Governo:

a) a porre in essere interventi legislativi volti a disciplinare in modo più coerente con quanto esposto la gestione dei turni e dei riposi del personale viaggiante con specifico riguardo alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori interessati, ponendo un occhio di riguardo ai lavoratori particolarmente fragili;

b) a colmare il vuoto normativo esistente in ordine al soccorso al macchinista sia nei treni viaggiatori che nei treni merci;

c) a prevedere una differente disciplina dei turni di lavoro dei macchinisti e capitreno, in considerazione dei rischi cui sono costantemente sottoposti;

d) a includere i lavoratori turnisti del settore ferroviario tra le categorie usuranti di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.

#### **SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 149**

L'11a Commissione permanente,

in esito all'istruttoria condotta sull'affare assegnato n. 149, in merito alla salute e alla sicurezza del personale del comparto ferroviario;

premessi che:

la salute e la sicurezza sono elementi fondamentali alla base di qualsiasi attività lavorativa e andrebbero garantiti imprescindibilmente;

nel settore del comparto ferroviario negli anni sono stati molteplici gli incidenti verificatisi e nella maggior parte dei casi sono dipesi da una scarsa attenzione al rispetto della normativa vigente;

il tema della sicurezza in ambito ferroviario non riguarda semplicemente la sicurezza dei lavoratori, ma la sicurezza pubblica, cioè l'incolumità di tutti gli utenti e dell'intera collettività;

gli infortuni complessivamente denunciati all'Inail nel quinquennio 2015-2019 sono stati mediamente 2.400 l'anno, con circa 5 casi per anno di infortuni con esito mortale. In particolare, è emerso che le professioni maggiormente coinvolte sono: capo treno ferroviario, aggiustatore meccanico di utensili, perito meccanico, capo stazione ferroviario per gli infortuni in complesso e macchinista ferroviario per gli eventi mortali;

la normativa applicabile riguarda la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (sicurezza sul lavoro), la tutela, la sicurezza e la regolarità del servizio ferroviario nei riguardi degli utenti/viaggiatori e delle merci trasportate (sicurezza dell'esercizio ferroviario), la tutela del patrimonio aziendale, per preservarlo da comportamenti impropri e fraudolenti (sicurezza del patrimonio aziendale);

ritenuto che molto spesso viene evocato l'errore umano, come se fosse l'indice di una mera fatalità, senza considerare che l'errore umano, o la mera fatalità, nelle organizzazioni non esiste. Non può, infatti, essere considerato come una causa, in quanto è semmai la conseguenza della mancata formazione, della mancata organizzazione e dei mancati controlli su una determinata attività; ritenuto, altresì, che, al fine del buon funzionamento della "macchina" del comparto ferroviario, la salute e la sicurezza non possono prescindere dal buon funzionamento delle infrastrutture e delle

attrezzature di lavoro, dall'interazione del lavoratore con esse, oltre che, naturalmente, dall'attività di monitoraggio attivo e passivo del lavoratore stesso;  
evidenziato che:

nel corso delle audizioni è emerso che, a differenza dei sistemi aperti, quali, per esempio, le strade, la ferrovia è un sistema chiuso controllabile in modo centralizzato, grazie alle tecnologie già implementate sia a terra che a bordo senza soluzione di continuità. Proprio questa caratteristica del sistema ferroviario è normalmente utilizzata in tutta Europa e nel mondo per la gestione tempestiva delle situazioni di emergenza. Le imprese ferroviarie non intendono affrontare la questione con posizioni di principio, ma chiedono che la materia venga considerata innanzitutto con un approccio di visione strategica di sistema, e non soltanto a livello nazionale, perché un servizio che per sua natura si sviluppa su tutta la rete nazionale e si connette sempre più alla rete ferroviaria unica europea, sia per il continuo sviluppo dei flussi di merci su scala internazionale che per l'attuazione di una coerente politica dei trasporti comunitaria, non può essere condizionato da iniziative intraprese autonomamente da autorità locali;

in particolare, la normativa applicata al personale turnista delle Ferrovie - e per "turnista" si intendono macchinisti e capitreno *in primis*, avendo questi dei turni aciclici, manovratori, operai della manutenzione e via discorrendo - non risulta essere adeguata alle esigenze di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori interessati. Tale dato emerge anche dalle audizioni. Infatti, le pause e i riposi giornalieri tra un servizio e l'altro sono ormai ridotte a tal punto che non è più esistente il temperamento tra maggior *stress* dovuto alle prestazioni di lavoro e un recupero efficace derivante dal riposo successivo;

la problematica connessa alle turnazioni assume un carattere ben più grave laddove la condizione del lavoratore interessato presenti caratteri di fragilità a causa di familiari o di minori da accudire. Infatti, a tal proposito le attuali disposizioni normative a tutela dei predetti soggetti intervengono soltanto in situazioni particolarmente gravi, lasciando di fatto un vuoto importante in ordine a tutte quelle circostanze in cui l'esigenza comprovata è di minore entità, ma non per questo meno necessaria; nel corso delle audizioni sono altresì emerse criticità derivanti dall'applicazione difforme delle norme di legge in materia di soccorso in caso di malore del macchinista, con particolare riguardo al macchinista di equipaggio ad "agente solo" nei treni viaggiatori (o unico agente abilitato alla condotta del treno, nel caso di treno merci), nonché al vuoto normativo in merito al soccorso ai viaggiatori. A tal riguardo, e a conferma di quanto riferito nel corso delle audizioni, sono numerosi i provvedimenti prescrittivi da parte di organi di vigilanza in alcune regioni italiane, nonché della Corte di Cassazione; è altresì emerso che i lavoratori del settore ferroviario sono esclusi dalla categoria dei lavoratori usuranti di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, in quanto i lavoratori turnisti con turni aciclici registrano un basso numero di infortuni e di malattie professionali, pur avendo paradossalmente un'aspettativa di vita molto bassa, verosimilmente 64 anni. A tanto è doveroso aggiungere che, se nel passato i ferrovieri potevano godere delle agevolazioni pensionistiche previste dalla legge 26 marzo 1958, n. 425 - consentendo agli stessi di andare in pensione a 58 anni - tali effetti furono cancellati con la legge Fornero, aggiungendo, di fatto, ben 9 anni di requisiti in più e spostando l'età pensionabile a 67 anni,

alla luce di quanto sopra esposto, impegna il Governo:

a) a porre in essere interventi legislativi volti a disciplinare in modo più coerente con quanto esposto la gestione dei turni e dei riposi del personale viaggiante con specifico riguardo alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori interessati, ponendo un occhio di riguardo ai lavoratori particolarmente fragili;

b) a colmare il vuoto normativo esistente in ordine al soccorso al macchinista sia nei treni viaggiatori che nei treni merci;

c) a prevedere una differente disciplina dei turni di lavoro dei macchinisti e capitreno, in considerazione dei rischi cui sono costantemente sottoposti;

d) a includere i lavoratori turnisti del settore ferroviario tra le categorie usuranti di cui al decreto

legislativo 21 aprile 2011, n. 67.



## 1.4.2.2.3. 11<sup>a</sup>(Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 294 (ant.) del 02/03/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>) MERCLEDÌ 2 MARZO 2022 294<sup>a</sup> Seduta

Presidenza della Presidente  
[MATRISCIANO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Tiziana Nisini.  
Intervengono, in videoconferenza, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per la CIU Unionquadri,  
Vitaliano Capicotto, componente giunta esecutiva; per l'ANASF, Luigi Conte, presidente,  
accompagnato da Ferruccio Riva, vice presidente vicario; per Conflavoro PMI, il dottor Sandro  
Susini, comitato tecnico scientifico - Area lavoro; per Confprofessioni, Francesco Monticelli,  
responsabile centro studi, e per FNOPI, la dottoressa Beatrice Mazzoleni, segretaria nazionale.*

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

IN SEDE CONSULTIVA

**(2542) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni 1a e 12a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [ROMANO](#) (M5S) presenta uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato), dichiarando la propria apertura riguardo a eventuali proposte di modifica.

Il senatore [LAUS](#) (PD) propone di sopprimere il riferimento al tracciamento dei contagi attraverso tamponi rapidi.

Il senatore [MAFFONI](#) (FdI), premesso apprezzamento per lo sforzo del relatore, ricorda la posizione di contrarietà allo strumento del certificato verde costantemente sostenuta dalla propria parte politica e preannuncia un orientamento di voto contrario.

La presidente [MATRISCIANO](#) (M5S) suggerisce di modificare il testo proposto inserendo un riferimento al superamento, anziché all'eliminazione, della certificazione verde.

Il relatore [ROMANO](#) (M5S) riformula lo schema di parere presentato in accoglimento delle proposte del senatore Laus e della presidente Matrisciano.

Lo schema di parere così modificato (testo pubblicato in allegato), viene quindi posto in votazione.

Il senatore [DE VECCHIS](#) (Misto-IpI-PVU) si esprime criticamente rispetto alle previsioni riguardanti la possibilità di sostituzione dei lavoratori sprovvisti di idonea certificazione verde, in quanto lesive del diritto al lavoro e della dignità stessa dei lavoratori. Ritiene inoltre che il superamento dell'ordinamento connesso allo stato di emergenza sia solamente formale, in ragione del mantenimento degli obblighi riguardanti la vaccinazione e la certificazione verde. Dichiarò quindi il voto contrario a nome del proprio Gruppo.

La senatrice [ALESSANDRINI](#) (L-SP-PSd'Az) interviene per dichiarazione di voto di astensione a nome del proprio Gruppo.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la Commissione approva infine lo schema di parere posto in votazione.

***(2482) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno***

(Parere alle Commissioni 3a e 6a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 febbraio.

La relatrice [ALESSANDRINI](#) (L-SP-PSd'Az) formula una proposta di parere favorevole.

I senatori [DE VECCHIS](#) (Misto-IpI-PVU) e [MAFFONI](#) (FdI) intervengono per dichiarazione di voto di astensione a nome dei rispettivi Gruppi.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere.

***(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021***

(Parere alla 10a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

[Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 febbraio.](#)

Il relatore [ROMAGNOLI](#) (M5S) presenta uno schema di parere favorevole con osservazioni (il cui testo è pubblicato in allegato).

La senatrice [ALESSANDRINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, pur rilevando che sarebbe stato preferibile esprimere il parere successivamente alla conclusione del ciclo di audizioni presso la Commissione di merito.

I senatori [DE VECCHIS](#) (*Misto-IpI-PVU*) e [MAFFONI](#) (*FdI*) preannunciano voto di astensione.

Previa verifica della presenza del numero legale per deliberare, la Commissione approva.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(934) Barbara GUIDOLIN ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, in materia di introduzione degli operatori socio-sanitari tra le categorie usuranti**

**(2347) Barbara GUIDOLIN ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, ai fini dell'introduzione del personale infermieristico e degli operatori socio-sanitari tra le categorie usuranti**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa il 19 ottobre scorso.

Intervenendo in discussione generale, la senatrice [ALESSANDRINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) condivide le finalità dei disegni di legge in discussione, in considerazione della natura dell'impegno richiesto al personale infermieristico e agli operatori socio-sanitari. Rileva quindi l'opportunità di una riflessione di carattere generale riguardo la possibilità di consentire una maggiore flessibilità nell'accesso al pensionamento, in connessione con le caratteristiche delle singole attività professionali.

Il senatore [MAFFONI](#) (*FdI*) segnala il favore del proprio Gruppo rispetto alle proposte in titolo, le quali possono contribuire a rendere maggiormente appetibili attività lavorative che attualmente presentano notevoli carenze di organico.

La senatrice [CATALFO](#) (*M5S*) fa a sua volta presente la valutazione favorevole della propria parte politica nei confronti dei disegni di legge in titolo, funzionali alle esigenze di operatori chiamati a prestazioni particolarmente gravose. Auspica pertanto una conclusione rapida e positiva dell'*iter* e richiama l'attenzione sull'esigenza di garantire analoghe forme di tutela ad altre categorie professionali.

La senatrice [GUIDOLIN](#) (*M5S*) dà atto con soddisfazione dell'attenzione e dell'impegno della Commissione relativamente alle questioni alla base dei disegni di legge in discussione, volti a tutelare maggiormente categorie professionali attualmente di scarso richiamo per i giovani, a causa della gravosità dell'impegno, dell'assenza di prospettive di carriera e della disciplina vigente in materia di pensionamento.

Ha la parola per la replica il relatore [LAUS](#) (*PD*), il quale osserva che i disegni di legge in titolo rappresentano una dovuta e giustificata attenzione nei confronti del personale infermieristico e degli operatori socio-sanitari, in ragione della natura propria delle loro mansioni. Chiede quindi a tutte le forze politiche di impegnarsi al fine di una rapida approvazione da parte di entrambi i rami del Parlamento.

Il sottosegretario Tiziana NISINI coglie favorevolmente l'unanimità degli intenti espressi dalla Commissione in relazione ai disegni di legge in discussione, in quanto giusta attenzione a categorie ancora non adeguatamente tutelate.

La presidente [MATRISCIANO](#) osserva che l'emergenza pandemica ha posto in risalto una situazione di difficoltà ormai strutturale. Propone quindi di porre alle ore 18 di giovedì 10 marzo il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti riferiti al disegno di legge n. 2347, già adottato quale testo base.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

*La seduta, sospesa alle ore 9,35, riprende alle ore 9,50.*

### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

La presidente [MATRISCIANO](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche sulla *web-TV* canale 3 e su *YouTube* canale 3, per la procedura informativa all'ordine del giorno e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa che sta per iniziare.

La pubblicità della seduta odierna verrà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica, in modalità di trascrizione da registrazione magnetica.

La Commissione prende atto.

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sui canali di ingresso nel mondo del lavoro e sulla formazione professionale dei giovani: *stage*, tirocinio e apprendistato. Audizione di rappresentanti di CIU Unionquadri, ANASF, Conflavoro PMI, Confprofessioni e FNOPI**

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta di ieri.

La presidente [MATRISCIANO](#) introduce la procedura informativa in titolo.

Interviene il dottor CAPICOTTO.

Ha successivamente la parola il dottor CONTE.

Segue una considerazione della senatrice [CATALFO](#) (*M5S*).

Svolgono quindi i rispettivi interventi il dottor SUSINI, il dottor MONTICELLI e la dottoressa MAZZOLENI.

La [PRESIDENTE](#) conclude la procedura informativa in titolo.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONE ACQUISITA*

La presidente [MATRISCIANO](#) avverte che la documentazione acquisita in relazione alle audizioni svolte nelle sedute di ieri e di oggi nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui canali di ingresso nel mondo del lavoro e sulla formazione professionale dei giovani: *stage*, tirocinio e apprendistato, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 10,20.*

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2542**

L'11a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni. Con riferimento agli articoli 1, 2, 2-*bis*, 3 e 3-*quinqües* del decreto-legge n. 1, si segnala l'opportunità di superare lo strumento del certificato verde alla cessazione dello stato di emergenza e le conseguenti sanzioni, prevedendo, al contempo, il rafforzamento dei protocolli di sicurezza nei luoghi di lavoro e la promozione del lavoro agile.

### **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2542**

L'11a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni. Con riferimento agli articoli 1, 2, 2-*bis*, 3 e 3-*quinqües* del decreto-legge n. 1, si segnala l'opportunità di eliminare lo strumento del certificato verde alla cessazione dello stato di emergenza e le conseguenti sanzioni, prevedendo, al contempo, il rafforzamento dei protocolli di sicurezza nei luoghi di lavoro, anche con il tracciamento dei contagi attraverso tamponi rapidi da effettuare a campione nei medesimi luoghi, e la promozione del lavoro agile.

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2469**

L'11a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le osservazioni seguenti.

In riferimento all'articolo 6, comma 2, lettera *l*), riguardante la tutela occupazionale per i casi di superamento del regime di gestione dei servizi pubblici locali in autoproduzione, si segnala l'opportunità di un'integrazione volta alla previsione di percorsi mirati per i lavoratori in presenza di situazioni di esubero e di inadeguatezza delle qualifiche professionali.

Si invita inoltre a valutare l'opportunità del mantenimento della previsione di cui all'articolo 32, comma 1, relativa all'istituzione di commissioni tecniche per la selezione delle candidature a presidente e componente delle autorità amministrative indipendenti, in ragione dei connessi aggravii dell'azione amministrativa.

